1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 dicembre 2006** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **405.** Sentenza 4 - 7 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Beni culturali - Norme della Provincia di Bolzano - Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale - Trasferimento della proprietà a seguito di successione aziendale entro il quarto grado di parentela - Esclusione del diritto di prelazione a favore dello Stato e della Provincia - Ricorso del Governo - Intervenuta modifica della disposizione impugnata - Eccezione di cessazione della materia del contendere - Reiezione.

– Legge della Provincia di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4, art. 14, commi 1 e 2, modificativo della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26, art. 5-*quinquies*.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 9; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, numeri 3 e 8.

Beni culturali - Norme della Provincia di Bolzano - Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale - Trasferimento della proprietà a seguito di successione aziendale entro il terzo e il quarto grado di parentela - Esclusione del diritto di prelazione a favore dello Stato e della Provincia - Ricorso del Governo - Asserita irrazionalità della disciplina rispetto agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal legislatore provinciale - Denunciata violazione del principio di tutela del patrimonio artistico e culturale - Disciplina posta a tutela della indivisibilità del maso e della connessione tra quest'ultimo e la compagine familiare - Non fondatezza delle questioni.

– Legge della Provincia di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4, art. 14, comma 1, modificativo della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26, art. 5-*quinquies*; legge della Provincia di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4, art. 12, modificativo della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26, art. 5-*quinquies*.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 9; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, numeri 3 e 8.

Beni culturali - Norme della Provincia di Bolzano - Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale - Trasferimento della proprietà a seguito di successione aziendale entro il quarto grado di parentela - Esclusione dell'obbligo di denuncia del trasferimento di cui all'art. 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Ricorso del Governo - Violazione del principio di tutela del patrimonio artistico e culturale - Illegittimità costituzionale.

– Legge della Provincia di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4, art. 14, comma 2, modificativo della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26, art. 5-*quinquies*.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 9; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, numeri 3 e 8 ..... *Pag.* 13

N. **406.** Sentenza 4 - 7 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Legge della Regione Toscana - Valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi nei contratti di apprendistato e individuazione di criteri e requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese - Disciplina, con regolamento, dei profili formativi e delle modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna per l'apprendistato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Lamentato contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Attinenza della normativa impugnata alla formazione esterna alle imprese, compresa nella competenza regionale in materia di istruzione professionale - Previsione di procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con quelli economici e sociali - Non fondatezza delle questioni.

– Legge della Regione Toscana 1º febbraio 2005, n. 20, artt. 2, lettere *a)* e *d)*, e 3.
– Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *l)* e terzo; d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 48, comma 4, 49 e 50.

Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Legge della Regione Toscana - Istituzione e disciplina dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro - Modalità di rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di intermediazione nell'ambito del territorio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Inclusione nella competenza regionale al rilascio delle autorizzazioni della possibilità di istituire l'albo delle imprese autorizzate - Non fondatezza delle questioni.

– Legge della Regione Toscana 1º febbraio 2005, n. 20, artt. 5, commi 1 e 2, e 11, lettera *h)*.
– Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 4, comma 1, e 6, comma 7 ..... *Pag.* 19

N. **407.** Sentenza 4 - 7 dicembre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Straniero e apolide - Modifiche al regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione - Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati extracomunitari - Previsione di forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo Sportello medesimo da attuarsi nelle Regioni a statuto speciale mediante apposite norme di attuazione - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione della sfera di competenza riservata alle norme di attuazione - Dedotta lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di lavoro - Assunto contrasto con il divieto di regolamenti statali in materia regionale - Esclusione - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

– D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, art. 24, comma 1.
– Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, primo comma, e 65; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 11 » 25

N. **408.** Ordinanza 4 - 7 dicembre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un parlamentare per risarcimento del danno a seguito di dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse resa dalla Camera dei deputati - Ricorso della Corte d'Appello di Torino - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto - Adempimenti successivi - Deposito del ricorso in Cancelleria oltre il prescritto termine perentorio - Improcedibilità del conflitto.

– Deliberazione della Camera dei deputati del 18 settembre 2002.
– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3 ..... » 29

N. **409.** Ordinanza 4 - 7 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura cosiddetta «accelerata» - Esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto alla procedura di amministrazione straordinaria «ordinaria» - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza.

– D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dagli artt. 4-*ter* e 4-*quater* del d.l. 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166.
– Costituzione, artt. 3 e 41 ..... *Pag.* 32

N. **410.** Ordinanza 4 - 7 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Corpo forestale regionale - Inquadramento del personale, revisione delle qualifiche e della carriera - Proroga del collegio dei revisori dell'A.R.S.E.A. (Agenzia regionale siciliana per le erogazioni in agricoltura) - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Successiva promulgazione della delibera legislativa impugnata con omissione delle disposizioni oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

– Delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 marzo 2006 (disegno di legge nn. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114), artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54, 55, 56 e 60, comma 9, secondo periodo.
– Costituzione, artt. 3, 39, 51, 81, quarto comma, e 97 ..... » 37

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **108.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 novembre 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Beni culturali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione della Fondazione Aquileia - Ricorso del Governo - Denunciato eccesso dalla competenza legislativa c.d. integrativa riconosciuta alla Regione in materia di «antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna», eccesso dalla competenza concorrente attribuita alle Regioni in materia di «valorizzazione dei beni culturali», violazione del principio di leale collaborazione.

– Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2006, n. 18, artt. 1, 2, 3, lett. *a)* e 4.
– Costituzione, art. 117, terzo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6.

Beni culturali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Fondazione Aquileia - Attività di predisposizione dei piani delle attività di ricerca archeologica nella zona - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dei beni culturali», nonché delle norme interposte che riservano allo Stato le ricerche archeologiche e in genere le opere per il ritrovamento dei beni culturali in qualunque parte del territorio nazionale, violazione del principio di leale collaborazione.

– Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2006, n. 18, art. 3, lett. *a)*.
– Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s);* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 10 e 88.

Beni culturali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione della Fondazione Aquileia - Finalità di promozione della valorizzazione del patrimonio monumentale e archeologico - Conferimento alla Fondazione di diritti d'uso su beni immobili di proprietà dei soggetti fondatori - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il riparto delle competenze legislative fissato in Costituzione in relazione ad aree ascritte al demanio dello Stato, violazione del principio fondamentale contenuto nel codice dei beni culturali secondo cui la valorizzazione dei beni culturali è collegata alla proprietà del bene (c.d. dominicale della valorizzazione), violazione del principio di leale collaborazione.

– Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2006, n. 18, artt. 1, 2 e 4, lett. *b)*.
– Costituzione, art. 117; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 112.

Beni culturali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione della Fondazione Aquileia - Previsione di «un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato» - Ricorso del Governo - Lamentata costituzione in via immediata ed unilaterale con legge regionale della Fondazione senza che prima sia stata perfezionata l'intesa con lo Stato - Denunciato contrasto con il principio fondamentale contenuto nel codice dei beni culturali in materia di stipula di accordi tra Stato e Regioni, violazione del principio di leale collaborazione.

– Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2006, n. 18, art. 1, commi 1 e 2.
– Costituzione, artt. 117 e 118; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 112, comma 4 ..... *Pag.* 39

N. **109.** Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 novembre 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Istituzione di un Comitato per interventi a favore dei familiari dei caduti in servizio appartenenti alle Forze armate e di polizia - Prevista partecipazione al Comitato anche dei Prefetti e dei rappresentanti di massimo grado di ciascuna Forza armata e di polizia operante nel territorio regionale - Ricorso del Governo - Lamentata attribuzione di compiti o funzioni ad organi statali da parte della Regione - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

– Legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29, art. 21, secondo comma.
– Costituzione, artt. 97 e 117, secondo comma, lett. *g)*.

Impresa e imprenditore - Concorrenza - Norme della Regione Abruzzo - Agevolazioni finanziarie a favore di soggetti imprenditoriali (nella specie, API Soluzione di Teramo e Consorzio industriale di Avezzano) - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il principio dell'ordinamento comunitario che vieta gli «aiuti di Stato», violazione dell'obbligo comunitario di preventiva informazione, esposizione di responsabilità dello Stato italiano nei confronti dell'Unione europea, violazione delle regole della concorrenza, ingiustificato favore rispetto ad altri soggetti economici.

– Legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29, artt. 38 e 44.
– Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma; Trattato CE, artt. 87 e 88 ..... » 42

N. **110.** Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 novembre 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Professioni - Norme della Regione Piemonte - Discipline bionaturali per il benessere - Individuazione - Pratiche e tecniche naturali non sanitarie finalizzate al raggiungimento dello stato di benessere della persona - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Denunciata lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

– Legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, art. 2.
– Costituzione, art. 117, comma terzo.

Professioni - Norme della Regione Piemonte - Discipline bionaturali per il benessere - Individuazione - Percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore nelle discipline bionaturali del benessere - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Denunciata lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

– Legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, art. 3.
– Costituzione, art. 117, comma terzo.

Professioni - Norme della Regione Piemonte - Discipline bionaturali per il benessere - Istituzione di un elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere - Affidamento alla Giunta regionale del compito di fissare i requisiti per l'iscrizione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Denunciata lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

– Legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, artt. 5 e 6.
– Costituzione, art. 117, comma terzo.

Professioni - Norme della Regione Piemonte - Discipline bionaturali per il benessere - Finalità della legge - Istituzione del Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere - Norme transitoria e finanziaria - Ricorso del Governo - Inscindibile connessione con le norme specificamente censurate della stessa legge regionale - Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale.

– Legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, artt. 1, 4, 5, comma 1, 7 e 8.
– Costituzione, art. 117, comma 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. ..... *Pag.* 46

N. **8.** Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria l'11 novembre 2006 (del Tribunale di Torino).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Sandro Delmastro Delle Vedove per il reato di falso ideologico - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra i fatti contestati e le attività parlamentari.

– Deliberazione della Camera dei deputati 22 dicembre 2005.
– Costituzione, art. 68, primo comma ..... » 48

N. **541.** Ordinanza del Giudice di pace di Noto del 5 maggio 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per guida senza casco protettivo) - Sproporzione tra violazione e conseguenze economiche della sanzione (diverse a seconda del valore del bene confiscato) - Lesione del diritto inviolabile all'eguaglianza - Deteriore trattamento sanzionatorio dei conducenti di ciclomotori e motoveicoli rispetto ai conducenti di altri veicoli - Ablazione della proprietà del bene, pur se appartenente a terzo non trasgressore.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
– Costituzione, artt. 2, 3 e 42 ..... » 54

N. **542.** Ordinanza del Giudice di pace di Noto 5 maggio 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per guida senza casco protettivo) - Sproporzione tra violazione e conseguenze economiche della sanzione (diverse a seconda del valore del bene confiscato) - Lesione del diritto inviolabile all'eguaglianza - Deteriore trattamento sanzionatorio dei conducenti di ciclomotori e motoveicoli rispetto ai conducenti di altri veicoli - Ablazione della proprietà del bene, pur se appartenente a terzo non trasgressore.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-*sexies,* introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
– Costituzione, artt. 2, 3 e 42 ..... *Pag.* 55

N. **543.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 novembre 2006) della Commissione tributaria provinciale di Udine del 21 febbraio 2006.

Imposta di registro - Agevolazioni tariffarie per l'acquisto della «prima casa» - Alienazione prima di cinque anni dell'immobile acquistato con i benefici ed acquisto di altro immobile entro un anno dall'alienazione - Decadenza dalle agevolazioni ove il nuovo immobile acquistato non sia adibito dal contribuente a propria abitazione principale - Mancata previsione della sufficienza, per evitare la decadenza, del perfezionamento di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, o di atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione sulle stesse - Irragionevole differenziazione della disciplina del «riacquisto» da quella del «primo acquisto» - Violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento fra contribuenti in situazioni identiche - Incidenza sulla tutela del lavoro e sulla libertà di emigrazione.

– Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, Parte I della Tariffa allegata, art. 1, nota II *bis* (aggiunta dall'art. 16 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modifiche nella legge 19 luglio 1993, n. 243, e modificata dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), comma 4, ultimo periodo.
– Costituzione, artt. 3 e 35, commi primo e quarto ..... » 57

N. **544.** Ordinanza del Tribunale di Cuneo del 10 luglio 2006.

Disabile - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza riconosciuto ai genitori conviventi e, in caso di scomparsa o di inabilità degli stessi, ai fratelli e sorelle conviventi (dopo la sentenza della Corte n. 233/2005) - Riconoscimento altresì al coniuge convivente del disabile - Mancata previsione - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio d'uguaglianza - Lesione del principio di tutela della famiglia fondata sul matrimonio - Violazione del principio di tutela della salute.

– Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.
– Costituzione, artt. 2, 3, 29 e 32 ..... » 60

N. **545.** Ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 30 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Appello proposto dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della novella ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento, emessa anche dal giudice di pace - Inammissibilità dell'appello oppure qualificazione di esso come ricorso in cassazione - Disparità di trattamento rispetto alla persona offesa o danneggiata dal reato che abbia optato di agire davanti al giudice civile - Lesione del diritto di azione e di difesa.

– Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 1.
– Costituzione, artt. 3 e 24, commi primo e secondo ..... » 63

N. **546.** Ordinanza del Giudice di pace di Recanati dell'8 maggio 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada [in specie, confisca per trasporto di passeggero su ciclomotore] - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità della sanzione - Disparità di trattamento, a parità di infrazioni, tra conducenti di veicoli a due ruote e conducenti di autoveicoli - Sproporzione della sanzione accessoria rispetto alla modestia dell'illecito e della sanzione pecuniaria principale.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies,* introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
– Costituzione, artt. 3 e 27 ..... *Pag.* 66

N. **547.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 ottobre 2006) del Tribunale di Roma del 4 novembre 2005.

Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Prevista cessazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (c.d. «spoil system»), con efficacia retroattiva e prevalenza anche su diverse disposizioni pattizie e di contrattazione collettiva - Lesione del principio di certezza giuridica - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Eccesso di potestà legislativa - Violazione del diritto al lavoro e del principio di tutela del lavoratore - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio del servizio esclusivo alla Nazione del pubblico impiegato - Ritenuta irrilevanza della sopravvenuta normativa di cui all'art. 14-*sexies*, d.l. n. 115 del 2005 conv. in legge n. 145/2002.

– Legge 15 luglio 2002, n. 145, artt. 3, comma 1, lett. *b)*, e 7.
– Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 70, 97 e 98 ..... » 68

N. **548.** Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Savona del 26 maggio 2006.

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche - Prevista competenza del tribunale monocratico, anziché del giudice di pace - Irragionevolezza - Ingiustificato trattamento sanzionatorio più severo rispetto alla più grave fattispecie della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della pena e della finalità rieducativa della stessa.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 2, come sostituito dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1º agosto 2003, n. 214.
– Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo ..... » 72

N. **549.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 ottobre 2006) del Tribunale di Reggio Emilia del 18 febbraio 2006.

Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro probatorio - Richiesta di riesame - Procedimento - Avviso della data fissata per l'udienza - Notificazione alla persona offesa e al suo difensore - Mancata previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa.

– Codice di procedura penale, art. 324.
– Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 74

N. **550.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte del 20 luglio 2006.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Installazione o modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore ai 20 W - Denuncia di inizio di attività - Partecipazione al procedimento da parte degli abitanti della zona, come previsto per gli impianti di potenza superiore soggetti ad autorizzazione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Contrasto con l'art. 97 Cost.

– Decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, art. 87, comma 4.
– Costituzione, artt. 3 e 97 ..... *Pag.* 75

N. **551.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) del Magistrato di sorveglianza di Firenze del 31 marzo 2006.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Preclusione dell'ammissione al beneficio per la persona condannata che abbia subito la revoca, per condotta colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento in casi simili - Lesione del principio di finalità rieducativa della pena.

– Legge 1º agosto 2003, n. 207, art. 1.
– Costituzione, artt. 2, 3 e 27 ..... » 78

N. **552.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) della Corte militare di appello - Sezione distaccata in Napoli del 17 marzo 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di non luogo a procedere - Mancata previsione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, con riferimento ai processi nei quali il pubblico ministero abbia chiesto l'ammissione di nuove prove decisive - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

– Codice di procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
– Costituzione, artt. 3, 111 e 112..... » 79

N. **553.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) della Corte d'appello di Milano del 26 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio delle parità delle parti.

– Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
– Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo..... » 81

N. **554.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) del Giudice di pace di Modica del 20 aprile 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato (in specie, confisca per guida senza casco protettivo) - Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione - Disparità di trattamento, a fronte di analoghe infrazioni, tra conducenti di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di autoveicoli - Sproporzione della confisca rispetto all'esigua rilevanza delle condotte sanzionate - Violazione del principio di personalità dell'illecito amministrativo - Irragionevole previsione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del veicolo cui non sia addebitabile l'infrazione.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies,* introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
– Costituzione, artt. 3 e 27 ..... *Pag.* 84

N. **555.** Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) del Giudice di pace di Modica del 20 aprile 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato (in specie, confisca per guida senza casco protettivo) - Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione - Disparità di trattamento, a fronte di analoghe infrazioni, tra conducenti di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di autoveicoli - Sproporzione della confisca rispetto all'esigua rilevanza delle condotte sanzionate - Violazione del principio di personalità dell'illecito amministrativo - Irragionevole previsione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del veicolo cui non sia addebitabile l'infrazione.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
– Costituzione, artt. 3 e 27 ..... » 90

N. **556.** Ordinanza del Giudice di pace di Locri del 30 maggio 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per guida senza casco protettivo) - Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione - Disparità di trattamento - Ingiustificata assimilazione del mancato uso del casco a condotte che pongono a rischio l'altrui incolumità - Richiamo alle sentenze nn. 349/1997 e 435/1997 della Corte costituzionale.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
– Costituzione, artt. 3 e 27 ..... » 96

N. **557.** Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 29 giugno 2006.

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni appropriative intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 - Criteri di liquidazione del danno in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Applicabilità ai procedimenti in corso - Violazione dei principi del giusto processo - Lesione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.

– Decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
– Costituzione, artt. 111 e 117 ..... *Pag.* 98

N. **558.** Ordinanza della Corte di cassazione - sezioni unite penali - del 19 luglio 2006.

Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti e modalità della decisione - Diritto alla riparazione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Lesione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la legge di delega n. 81/1987 - Violazione del principio di solidarietà e di tutela della libertà personale.

– Codice di procedura penale, art. 314.
– Costituzione artt. 2, 3, 24 e 77, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma 1, n. 100 ..... » 101

N. **559** Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 23 giugno 2006.

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio d'uguaglianza - Contrasto con il principio di offensività - Lesione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

– Codice penale, art. 69, comma 4, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
– Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27, commi primo e terzo ..... » 107

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **405**

Sentenza 4 - 7 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Beni culturali - Norme della Provincia di Bolzano - Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale - Trasferimento della proprietà a seguito di successione aziendale entro il quarto grado di parentela - Esclusione del diritto di prelazione a favore dello Stato e della Provincia - Ricorso del Governo - Intervenuta modifica della disposizione impugnata - Eccezione di cessazione della materia del contendere - Reiezione.

– Legge della Provincia di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4, art. 14, commi 1 e 2, modificativo della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26, art. 5-*quinquies*.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 9; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, numeri 3 e 8.

Beni culturali - Norme della Provincia di Bolzano - Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale - Trasferimento della proprietà a seguito di successione aziendale entro il terzo e il quarto grado di parentela - Esclusione del diritto di prelazione a favore dello Stato e della Provincia - Ricorso del Governo - Asserita irrazionalità della disciplina rispetto agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal legislatore provinciale - Denunciata violazione del principio di tutela del patrimonio artistico e culturale - Disciplina posta a tutela della indivisibilità del maso e della connessione tra quest'ultimo e la compagine familiare - Non fondatezza delle questioni.

– Legge della Provincia di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4, art. 14, comma 1, modificativo della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26, art. 5-*quinquies*; legge della Provincia di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4, art. 12, modificativo della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26, art. 5-*quinquies*.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 9; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, numeri 3 e 8.

Beni culturali - Norme della Provincia di Bolzano - Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale - Trasferimento della proprietà a seguito di successione aziendale entro il quarto grado di parentela - Esclusione dell'obbligo di denuncia del trasferimento di cui all'art. 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Ricorso del Governo - Violazione del principio di tutela del patrimonio artistico e culturale - Illegittimità costituzionale.

– Legge della Provincia di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4, art. 14, comma 2, modificativo della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26, art. 5-*quinquies*.
– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 9; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, numeri 3 e 8.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006) e dell'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della

tutela dell'ambiente e altre disposizioni), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 30 settembre 2004 e il 16 settembre 2005, rispettivamente depositati in cancelleria il 9 ottobre 2004 e il 26 settembre 2005 ed iscritti al n. 97 del registro ricorsi 2004 ed al n. 82 del registro ricorsi 2005.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Rolando Riz, Salvatore Alberto Romano e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 30 settembre 2004 e depositato il successivo 9 ottobre, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ed agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Provincia di Bolzano «27» (*recte:* 23) luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006).

Espone il ricorrente che la norma impugnata introduce nella normativa provinciale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali (inserendo l'art. 5-*quinquies* nella legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26, recante «Istituzione della Ripartizione provinciale Beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37») l'esclusione dal diritto di prelazione e dall'obbligo di denuncia, previsti dagli artt. 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in relazione ai trasferimenti di immobili assoggettati al vincolo di bene culturale «nel caso di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela [...] facenti parte di un maso chiuso».

A parere del ricorrente, la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 4 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige secondo cui la potestà delle Province autonome di emanare norme giuridiche nelle materie di loro competenza (con particolare riferimento all'art. 8, numeri 3, «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare», e 8, «ordinamento delle minime unità culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini»), deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».

Aggiunge il ricorrente che l'art. 6 del d.P.R. 1º novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), stabilisce esplicitamente le modalità e i termini attraverso i quali lo Stato e le Province autonome possono esercitare il diritto di prelazione, già previsti in generale dagli artt. 31 e 32 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico).

Risulterebbe, di conseguenza, violato l'articolo 9 Cost., nella parte in cui, per finalità di conservazione dell'unità aziendale dei masi chiusi, si deroga senza alcuna ragionevolezza alla previsione dell'obbligo di denuncia e della prelazione a favore dello Stato (o della Provincia autonoma) in occasione dei trasferimenti di beni immobili culturali, principio che in materia costituisce connotato tipico e punto finale delle stesse conservazione, tutela e fruizione di tali beni, previste dall'ordinamento nazionale.

Appare per contro evidente che, allorché l'esercizio del diritto di prelazione possa incidere sulla continuità del «maso chiuso», tale ultimo interesse ha pieno diritto d'ingresso nel relativo procedimento amministrativo e nel successivo controllo giurisdizionale sul corretto esercizio della prelazione, con la conseguenza che l'esclusione tout court dalla prelazione e dall'obbligo di denuncia non sarebbe giustificata (art. 3, primo comma, Cost.) in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal legislatore provinciale.

Infine, ad avviso del ricorrente, la suddetta esclusione renderebbe estremamente difficile l'esercizio delle funzioni di conservazione e tutela da parte della Provincia autonoma in relazione ai beni di cui si discute, essendo questi assoggettati ad un regime nel quale le declaratorie di vincolo e le misure di conservazione, per acquisire efficacia, devono essere notificate alla parte proprietaria.

2. — Si è costituita in giudizio la Provincia di Bolzano la quale — premesso di essere intervenuta, con la legge impugnata, in un settore che involge una serie di aspetti concernenti sia la conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale situato nel proprio territorio, sia l'ordinamento dei masi chiusi — afferma che, prima delle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, essa era titolare di una competenza esclusiva in materia di beni culturali, in relazione alla quale disponeva di un ampio raggio di attribuzioni, limitate unicamente dalle competenze che, in via eccezionale, rimanevano allo Stato. Per altro verso, la «tutela dei beni culturali» rientra oggi nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.), restando di competenza delle Regioni la sola valorizzazione, peraltro con il limite dei principi fondamentali contenuti in leggi dello Stato (art. 117, terzo comma, Cost.). Le nuove norme costituzionali, attribuendo alle Regioni una competenza legislativa concorrente nel solo ambito della valorizzazione dei beni culturali, si rivelano maggiormente

limitative dell'autonomia provinciale rispetto a quanto previsto dalle norme dello statuto speciale e dalle relative norme di attuazione e, quindi, in base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) esse non dovrebbero applicarsi alla Provincia.

Secondo la difesa provinciale, in particolare, lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige riserva la competenza in materia di «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare» alla potestà «esclusiva» o «primaria» delle Province (art. 8, n. 3, dello statuto). Le norme di attuazione statutaria contenute nel d.P.R. n. 690 del 1973 definiscono in concreto la portata e le modalità di esercizio della competenza provinciale. L'art. 1, primo comma, di tale decreto, infatti, prevede che «le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto»; nel contempo, il secondo comma del medesimo articolo dispone la permanenza in capo allo Stato — ai sensi dell'art. 109 dello statuto — delle attribuzioni nei confronti dei soli beni indicati nel d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 48 (Beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale per il Trentino-Alto Adige, esclusi dalla competenza provinciale), cioè: il monumento della vittoria di Bolzano e il monumento dell'alpino di Brunico. Oltre a questa ipotesi specifica, i limiti alla competenza provinciale sono chiaramente individuabili dal testo del medesimo d.P.R. n. 690 del 1973, che in alcuni articoli rinvia espressamente alla permanenza in capo allo Stato di talune attribuzioni concernenti aspetti settoriali della tutela dei beni culturali, come ad esempio in materia di archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico nazionale (art. 2, terzo comma) o di esportazione e importazione dei beni soggetti alla legge n. 1089 del 1939 (art. 7).

Non rientra, invece, nell'ipotesi di permanenza di funzioni in capo allo Stato la disposizione contenuta all'art. 6, comma 2, del suddetto decreto il quale si limita a prevedere che il diritto di prelazione spetta, «nei casi in cui è consentita l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare», in via generale alle Province autonome e che, solo quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, esso deve essere esercitato «nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 1º giugno 1939, n. 1089».

L'ampiezza delle competenze provinciali in questa materia viene definita rinviando ad una nozione molto ampia di «patrimonio storico, artistico e popolare», che infatti ricomprende — ai sensi dell'art. 2, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 690 del 1973 — oltre ai beni mobili e immobili rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 1089 del 1939 (abrogata e sostituita prima dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e oggi dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. n. 42 del 2004), tutte quelle cose «che, avendo riferimento alla storia della civiltà, meritano di essere conservate e tutelate».

Inoltre, per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato alla Provincia di Bolzano risulta competente la Ripartizione provinciale beni culturali (secondo quanto dispone l'art. 1, comma 1, della legge prov. di Bolzano n. 26 del 1975), alla quale spetta, quindi, anche la competenza ad avviare il procedimento in esito al quale la Giunta provinciale sarà chiamata a adottare il provvedimento di vincolo su un bene culturale (art. 5-*bis* della citata legge provinciale n. 26 del 1975).

La competenza provinciale primaria abbraccia, in primo luogo, la medesima materia dei «beni culturali», così come definita nell'art. 148, comma l, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e si estende poi alla disciplina di tutte quelle funzioni e di tutti quei compiti che il successivo art. 149, commi 3 e 4, del medesimo decreto attribuisce allo Stato.

Anche in materia di ordinamento dei masi chiusi, le disposizioni dello statuto di autonomia (art. 8, n. 8) attribuiscono alla Provincia una competenza legislativa di tipo «esclusivo» o «primario». Tale competenza statutaria — la quale richiama la necessità che rimanga in seno alla Provincia la potestà di regolamentare un istituto sconosciuto nel resto dell'Italia ed espressione di antichissime tradizioni tirolesi — non può essere limitata da alcuna competenza statale, incontrando esclusivamente le limitazioni disposte in via generale dall'art. 4 dello statuto.

La non fondatezza della questione viene anzitutto motivata dalla Provincia sulla base di un'erronea lettura dell'art. 6 del d.P.R. n. 690 del 1973 compiuta dal ricorrente nell'assumerne la violazione, in quanto dalla disposizione si evince chiaramente che essa non riguarda in alcun modo l'esercizio di un diritto di prelazione ad opera dello Stato, essendo le Province autonome le uniche titolari di tale diritto.

In secondo luogo, il richiamo degli artt. 31 e 32 della legge n. 1089 del 1939 ad opera della citata norma di attuazione non varrebbe né come fondamento, né come modalità di esercizio generale di detto diritto da parte delle Province autonome, bensì solo come criterio da rispettare nel caso specialissimo in cui i beni per i quali le Province si avvalgano del diritto di prelazione appartengano allo Stato (perché anche in questo caso spetta comunque ad esse esercitarlo).

In conclusione, ogni aspetto concernente la regolamentazione giuridica dei masi chiusi rimarrebbe nella competenza esclusiva del legislatore provinciale, il quale è stato costantemente chiamato a disciplinarne l'assetto complessivo, alla luce delle esigenze scaturenti, volta per volta, dall'evoluzione dei rapporti giuridico-sociali.

Inoltre, l'esclusione del diritto di prelazione sugli immobili soggetti a vincolo storico-artistico e facenti parte di un maso chiuso si porrebbe quale compiuta realizzazione delle finalità di tutela sottese al principio di cui

all'art. 9 Cost.; incentivando la continuità familiare nella titolarità di detti beni, la disposizione impugnata perseguirebbe, infatti, l'intento di non alterare il regolare proseguimento delle attività tradizionalmente svolte all'interno dei masi chiusi, garantendo in questo modo la vitalità e l'evoluzione di un istituto che rientra a pieno titolo nel patrimonio storico, artistico e culturale della Repubblica.

Del tutto generica e, pertanto, inammissibile sarebbe, infine, la censura formulata con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.; non si vede, infatti, in quale elemento della disciplina impugnata e con riferimento a quale situazione possa ravvisarsi una disparità di trattamento. La soluzione per la quale ha optato il legislatore provinciale, disponendo che il diritto di prelazione della Provincia è escluso in quei casi in cui si tratta di successione aziendale entro il quarto grado, tiene al contrario conto di tutti i principi costituzionali (in particolare, del principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost.), non sacrificandone alcuno a favore dell'altro. Si tiene, infatti, giustamente conto della circostanza che spesso «l'eredità» viene regolata con atti *inter vivos* quando l'assuntore invecchia e si vede, quindi, costretto a trasferire il maso chiuso ai familiari.

3. — Con successivo ricorso, notificato alla Provincia autonoma di Bolzano il 16 settembre 2005 e depositato il 26-27 settembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni). Tale ricorso, proposto anche, «per quanto occorrere possa», nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige ed a questa notificato il 16 settembre 2005, è stato depositato il 27 settembre 2005, oltre il termine di cui all'art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La norma censurata sostituisce quella impugnata con il precedente ricorso, prevedendo l'esclusione dall'obbligo di denuncia nella medesima ipotesi — ivi contemplata — di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale, ma entro il terzo grado di parentela (non più quindi entro il quarto). Peraltro, non viene reiterata in modo esplicito l'esenzione dall'obbligo di denuncia già contenuta nel secondo comma della disposizione sostituita e si lascia fermo l'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà.

Secondo l'Avvocatura, che riproduce gli argomenti già svolti, la formulazione della norma impugnata, nella parte in cui, derogando esplicitamente all'art. 59 del d.lgs. n. 42 del 2004, sembra distinguere i trasferimenti di proprietà dai casi di successione aziendale tra parenti fino al terzo grado, genera dubbi sulla permanenza generalizzata dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti immobiliari, in un regime nel quale le declaratorie di vincolo e le misure di conservazione, per acquisire efficacia, devono essere notificate alla parte proprietaria.

4. — Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, contestando il merito del ricorso e riservandosi ulteriore memoria. Successivamente la Provincia ha proposto istanza per la trattazione congiunta dei due ricorsi.

5. — Nell'imminenza dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato ulteriore memoria, in riferimento al primo dei due ricorsi, in cui chiede preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'intervenuta modifica della norma impugnata.

6. — Anche in riferimento al ricorso n. 82 del 2005, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollecitato una pronuncia di inammissibilità, sul rilievo che la norma impugnata sarebbe meramente ricognitiva di quell'esclusione del diritto di prelazione, nei casi in cui il trasferimento del maso chiuso avvenga nell'ambito familiare, già prevista con l'art. 26 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2001), mai impugnato. Peraltro, la norma di cui al ricorso n. 97 del 2004, sottolinea la Provincia, è stata modificata dalla disposizione ora impugnata, proprio dopo la proposizione del ricorso anzidetto.

Sempre in via preliminare, si eccepisce poi la sommarietà del ricorso, che si limiterebbe ad evocare in modo impreciso alcuni parametri statutari, senza soddisfare i requisiti richiesti dalla costante giurisprudenza costituzionale per poter superare il vaglio di ammissibilità.

Nel merito, la Provincia insiste nelle argomentazioni difensive già svolte relativamente alla propria competenza legislativa primaria in materia di beni culturali e, specificamente, di maso chiuso.

Quanto ai parametri statutari evocati, si osserva che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto indicare in che cosa consista il denunciato contrasto, dato che il generico richiamo alle norme dello statuto non sarebbe sufficiente per motivare l'impugnazione.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 14 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006), che inserisce nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26 (Istituzione della Ripartizione provinciale Beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37), l'art. 5-*quinquies*, così formulato:

«1. Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela in immobili soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso.

2. Per gli immobili di cui al comma 1 non trova applicazione l'obbligo di denuncia di cui all'art. 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Secondo il ricorrente, tali disposizioni sono in contrasto con gli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, i quali, nell'attribuire alle Province autonome la competenza in materia di tutela e conservazione dei beni culturali nonché di ordinamento dei masi chiusi, prescrivono che essa sia esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Il ricorrente denuncia il contrasto delle disposizioni censurate con l'art. 6 del d.P.R. 1º novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), il quale prevede le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato e delle Province autonome. Il ricorrente sostiene, inoltre, che le suddette disposizioni violino gli artt. 3 e 9 della Costituzione.

2. — Successivamente, la Provincia di Bolzano, con l'art. 12 della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni), ha sostituito le disposizioni denunciate, stabilendo che «il diritto di prelazione di cui agli articoli 59, 60 e 61 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprietà, in caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela in edifici soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso. Resta fermo l'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà».

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con altro ricorso, ha impugnato anche tale disposizione, adducendo ragioni analoghe a quelle che sorreggono il primo. Il ricorrente mette in evidenza come tale disposizione generi dubbi sulla permanenza dell'obbligo di denuncia del trasferimento e lamenta la violazione del principio di leale collaborazione per abuso della potestà legislativa.

3. — In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei due giudizi per la loro unitaria trattazione, in quanto hanno ad oggetto questioni concernenti la medesima materia e in gran parte coincidenti.

3.1 — Sempre in via preliminare, si deve rilevare che la sostituzione della disposizione impugnata con il primo ricorso, ad opera dell'art. 12 della legge provinciale n. 4 del 2005, non ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a che sia decisa nel merito la questione sollevata con il primo ricorso, in quanto non risulta che le disposizioni della legge n. 4 del 2004 non abbiano avuto alcuna applicazione.

4. — Sul merito delle questioni, si premette che la disciplina del maso chiuso ha costituito oggetto di scrutinio di costituzionalità sotto vari profili e in tempi diversi.

Fin dalla prima sentenza, fondamentale per quanto concerne la disciplina dell'istituto, questa Corte ha affermato che esso «non trova precedenti nell'ordinamento italiano, non può qualificarsi né rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto vigente fino all'emanazione di quel r.d. 4 novembre 1928, n. 2325 in base al quale esso istituto cessò di avere formalmente vita». Ha precisato, inoltre, che il legislatore provinciale, in virtù dell'art. 11 n. 9 dello statuto speciale (nel testo originario), «può disciplinare la materia dei masi chiusi nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente e, in conseguenza, con una potestà necessariamente più ampia, data la natura dell'istituto, che per le altre materie nello stesso art. 11 contemplate» (sentenza n. 4 del 1956).

Il principio è stato successivamente ribadito (sentenze n. 5 e n. 40 del 1957; n. 55 del 1964; n. 35 del 1972; ordinanza n. 28 del 1956), ed è bene sottolineare, da un lato, che esso è stato affermato per ritenere la legittimità costituzionale di disposizioni della legislazione provinciale incidenti anche sul diritto privato e sulla giurisdizione — materie, in via generale, di attribuzione statale esclusiva — dall'altro, che la disciplina statutaria non è, per quanto qui interessa, mutata.

Più di recente questa Corte, svolgendo il proprio ragionamento sulla base degli enunciati principi, ha però precisato che la particolare tutela accordata all'istituto non giustifica qualsiasi deroga alla disciplina generale, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità (sentenza n. 340 del 1996).

L'istituto in oggetto, secondo la sintesi fattane da questa Corte nella menzionata sentenza n. 4 del 1956, ha caratteristiche tutte particolari «come quelle della indivisibilità del fondo, della sua connessione con la compagine familiare e della assunzione di esso fondo come maso chiuso da un unico soggetto, cui un sistema particolare — anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione del valore del fondo nel caso di pluralità di eredi — permette di perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità economiche e sociali proprie dello istituto».

5. — Alla luce dei principi enunciati, la cui validità la Corte ribadisce ancora, la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni di entrambe le leggi prevedenti l'esclusione della prelazione nei casi indicati non è fondata.

Le norme censurate, infatti, essendo non soltanto predisposte alla tutela della indivisibilità del maso, ma soprattutto finalizzate a mantenerne la connessione con la compagine familiare, non contrastano con le norme statutarie invocate che, lette nei sensi di cui si è detto, giustificano, in materia di masi chiusi, le deroghe alla disciplina generale senza violazioni dell'art. 3 della Costituzione.

Si soggiunge che, alla stregua di quanto detto, non è rilevante la differenza di un grado di parentela tra alienante e destinatario del trasferimento per l'esclusione della prelazione intercorrente tra la disposizione impugnata con il primo ricorso e quella oggetto del secondo, in quanto entrambe le disposizioni sono in funzione della connessione tra maso e famiglia, cui esso appartiene.

Poiché entrambe le disposizioni impugnate sono dirette alla tutela del maso chiuso con riguardo alle peculiarità di siffatto bene, esse non contrastano neppure con l'art. 9 Cost., che attribuisce lo sviluppo della cultura e la tutela dei beni culturali e del paesaggio alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, e non soltanto allo Stato.

6. — Restano da scrutinare le disposizioni che, nell'una e nell'altra legge provinciale, fanno riferimento alla denuncia del trasferimento del maso chiuso nelle circostanze indicate; nella prima per escludere il relativo obbligo, nella seconda per imporlo.

Per quanto concerne quest'ultima, si osserva che la censura trova la sua confutazione nel rilievo che la lettera della disposizione — nello stabilire che «resta fermo l'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà» — non consente dubbi sull'esistenza dell'obbligo stesso. Tuttavia, anche con specifico riguardo alla disposizione sulla esclusione dell'obbligo della denuncia contenuta nella legge provinciale n. 4 del 2004, persiste l'interesse del ricorrente per la ragione indicata.

Su questo specifico punto la questione è fondata.

Infatti, anche se lo scopo principale e immediato della denuncia è quello di mettere l'amministrazione provinciale, cui spetta il diritto di prelazione, nella possibilità di esercitarlo (sicché nei casi in cui la prelazione è esclusa verrebbe meno la *ratio* della denuncia), deve ritenersi che esso non si esaurisca nel rendere possibile la prelazione stessa. La denuncia ha la fondamentale funzione di rendere nota la titolarità dei beni, nei tempi e con le modalità stabilite, all'organo cui spetta la tutela (ancorché questo possa altrimenti acquisire i dati necessari); tutela che può esplicarsi in attività diverse dall'esercizio della prelazione, a garanzia dei beni di cui all'art. 9 della Costituzione.

D'altra parte, l'eliminazione dell'obbligo della denuncia — già ripristinato con la successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2005 — non è funzionale al regime del maso chiuso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006);

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della medesima legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2004 e dell'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1116

N. **406**

Sentenza 4 - 7 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Legge della Regione Toscana - Valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi nei contratti di apprendistato e individuazione di criteri e requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese - Disciplina, con regolamento, dei profili formativi e delle modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna per l'apprendistato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Lamentato contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Attinenza della normativa impugnata alla formazione esterna alle imprese, compresa nella competenza regionale in materia di istruzione professionale - Previsione di procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con quelli economici e sociali - Non fondatezza delle questioni.

– Legge della Regione Toscana 1º febbraio 2005, n. 20, artt. 2, lettere *a)* e *d)*, e 3.
– Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera *l)* e terzo; d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 48, comma 4, 49 e 50.

Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Legge della Regione Toscana - Istituzione e disciplina dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro - Modalità di rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di intermediazione nell'ambito del territorio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Inclusione nella competenza regionale al rilascio delle autorizzazioni della possibilità di istituire l'albo delle imprese autorizzate - Non fondatezza delle questioni.

– Legge della Regione Toscana 1º febbraio 2005, n. 20, artt. 5, commi 1 e 2, e 11, lettera *h)*.
– Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 4, comma 1, e 6, comma 7.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettere *a)* e *d)*, 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera *h)*, della legge della Regione Toscana 1º febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8 aprile 2005, depositato in cancelleria il 18 aprile 2005 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato l'8 aprile 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 2, lettere *a)* e *d)*, 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera *h)*, della legge della Regione Toscana 1º febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Specifica l'Avvocatura che con tale legge la Regione Toscana ha apportato modifiche alla legge regionale n. 32 del 2002, in materia di occupazione e mercato del lavoro. In particolare, l'art. 1 modifica il comma 4 dell'art. 1 della legge predetta, aggiungendo agli obiettivi ai quali si ispirano gli interventi della Regione, previsti dal citato comma 4, anche il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa e la promozione di azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati. Vengono, poi, aggiunti nella legge regionale n. 32 del 2002 gli articoli 18-*bis* e 18-*ter*, riguardanti gli obiettivi della formazione nell'apprendistato e la disciplina dell'apprendistato stesso. Sono, altresì, inseriti gli articoli 20-*bis* e 20-*ter*: il primo sostituisce l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione, il secondo istituisce l'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro.

Tale normativa appare al ricorrente lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, nonché di alcuni principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro, da considerare *standard* uniformi sull'intero territorio nazionale, dettati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

In particolare:

l'art. 2, lettere *a)* e *d)*, prevedendo la valorizzazione e la certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato e la individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *l)*, Cost., il quale attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di ordinamento civile;

l'art. 3, ove si prevede che la Regione disciplini i profili formativi e le modalità organizzative dell'apprendistato con il regolamento di cui all'art. 32 della legge regionale n. 32 del 2002, approvato dalla Giunta «sentiti gli organismi rappresentativi delle parti sociali», contrasterebbe con gli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, rispettivamente per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato per l'alta formazione, prevedono «l'intesa» ovvero «l'accordo» con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, e, dunque, forme di maggiore coinvolgimento delle parti sociali. Il medesimo art. 3 sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto, nel disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, non fa riferimento né alle intese con le amministrazioni dello Stato, né al rispetto dei principi e criteri direttivi dettagliatamente indicati dallo stesso art. 48, comma 4;

l'art. 5, comma 1, che istituisce l'albo regionale delle agenzie per il lavoro, contrasterebbe con gli artt. 4, commi 1, 6 e 7, del d.lgs. n. 276 del 2003, che, rispettivamente, istituiscono l'albo nazionale delle agenzie per il lavoro e prevedono che la Regione, quando concede l'autorizzazione, provveda alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali «per l'iscrizione delle agenzie in un'apposita sezione regionale nell'albo di cui all'art. 4». Il medesimo art. 5, comma 2, che demanda ad un successivo regolamento regionale la definizione delle competenze professionali e dei requisiti dei locali ove viene svolta l'attività ai fini dell'autorizzazione regionale, sarebbe in contrasto con l'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del d.lgs. n. 276 del 2003, come integrato dal successivo decreto ministeriale 5 maggio 2004 (Requisiti delle Agenzie per il lavoro), il quale negli artt. 1, 2 e 3 ha definito le competenze professionali e i requisiti dei locali che le agenzie di somministrazione di lavoro devono possedere ai fini dell'autorizzazione;

l'art. 11, lettera *h)*, che demanda ad un successivo regolamento regionale la definizione delle «modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale», sarebbe in contrasto con l'art. 6, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 276 del 2003. Infatti, tale articolo prevede, da un lato, che le autorizzazioni regionali vadano rilasciate unicamente per coloro che le richiedano (con esclusione, quindi, dei soggetti autorizzati in ambito nazionale), dall'altro che dette autorizzazioni siano comunicate al Ministero del lavoro.

2. — Successivamente l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria in cui ricostruisce, anzitutto, il sistema delle competenze in materia di lavoro, osservando come esse non siano attribuibili in via esclusiva allo Stato o alle Regioni, in quanto non qualificabili come un *unicum* inscindibile da intestare ad un solo soggetto istituzionale.

In tale vasto ambito materiale vengono, infatti, in rilievo una pluralità di aspetti quali: la formazione ed il collocamento, che già da tempo costituivano un'attribuzione delle autonomie locali, ora divenuta esclusiva; la tutela e sicurezza del lavoro, rientrante nella potestà concorrente, che finisce con l'essere, a sua volta, influenzata dalla materia (c.d. «trasversale») di competenza esclusiva statale contenuta nella lettera *m)* dell'art. 117, secondo comma, Cost., poiché esistono norme che, per difendere e promuovere il diritto al lavoro — riconosciuto come un diritto sociale imprescindibile — hanno ricadute anche sulla tutela dello stesso; ed infine la materia della formazione, che sembra, *prima facie*, essere riservata alle Regioni, ma deve sottostare alle eventuali norme generali sull'istruzione che su di essa possono ridondare, essendo la formazione una componente non trascurabile dell'istruzione.

Vi sono, poi, le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali, previdenza sociale, tutte materie la cui disciplina è destinata a lambire anche la materia del lavoro.

Il ricorrente ribadisce, quindi, le censure relative agli artt. 2, lettere *a)* e *d)*, e 3 dell'impugnata legge regionale, insistendo, altresì, nella tesi secondo cui l'art. 5 della legge regionale toscana che istituisce l'albo regionale delle agenzie per il lavoro, violerebbe i principi fondamentali contenuti nell'art. 6, commi 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 276 del 2003, laddove escluderebbe che, sebbene l'autorizzazione possa essere concessa dalle Regioni, nel caso in cui un'agenzia svolga la propria attività solo in un unico territorio regionale, l'ente territoriale possa creare un proprio albo regionale. Infatti, nell'albo nazionale esiste già un'apposita sezione regionale.

Anche riguardo all'art. 11, lettera *h)*, della legge regionale impugnata, l'Avvocatura rileva come il dubbio di illegittimità costituzionale non riposi tanto sull'oggetto della norma, astrattamente rientrante nella competenza concorrente della Regione, quanto piuttosto, da un lato, nella previsione dell'assoggettamento alle modalità per la concessione dell'autorizzazione, da stabilire nell'emanando regolamento regionale, anche di soggetti pubblici già titolari di autorizzazioni nazionali e, dall'altro lato, nella omessa previsione (contenuta, invece, nel comma 7 dell'art. 6 del d.lgs. n. 276 del 2003) della obbligatoria comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione provvisoria per l'iscrizione dell'agenzia nell'apposita sezione regionale dell'albo nazionale, con conseguente lesione del principio di leale collaborazione.

3. — Si è costituita la Regione Toscana, contestando le singole censure.

Quanto all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)*, della legge regionale, relativamente all'individuazione di criteri e requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese, la Regione osserva che l'asserita lesione della competenza in materia di ordinamento civile si basa su una distinzione, relativa alla regolamentazione della formazione dell'apprendista, tra formazione «interna» all'azienda (che attiene al rapporto contrattuale) e formazione «esterna» all'azienda (da ricondurre ai profili «pubblicistici» dell'istituto) che però non tiene conto delle strette interrelazioni che vi sono tra i due aspetti.

La norma si limita ad affermare che la Regione Toscana riconosce quali «obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato» alcune finalità, e tale «riconoscimento» non comporta invasione di competenze statali. Inoltre, i principi statali nulla prevedono circa asseriti limiti alla potestà regionale di intervenire per «valorizzare e certificare» i contenuti formativi dell'apprendistato e per «individuare i criteri ed i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese». La certificazione dei contenuti formativi riguarda il nesso tra l'attività formativa svolta ed il riconoscimento dei crediti e delle competenze che dovranno essere annotate nel libretto formativo dell'apprendista, sicché la norma rimane nell'ambito delle attribuzioni regionali attinenti alla formazione professionale.

Quanto alla censura relativa all'art. 3, la Regione ricorda che tale disposizione introduce l'art. 18-*ter* nella legge regionale n. 32 del 2002 e dispone che la Regione disciplini i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna per i diversi tipi di apprendistato, attraverso il regolamento di cui all'art. 32, il quale è approvato dalla Regione, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali. Tale previsione è, dunque, onnicomprensiva e stabilisce la procedura concertativa, vale a dire l'intesa, sia con i soggetti istituzionali, quale l'amministrazione statale, sia con i soggetti sociali, cioè le parti sociali. Infatti detto regola-

mento è stato approvato (decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 2005, n. 22/R, che ha modificato il previgente regolamento approvato con d.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R) nel rispetto della prevista procedura e in relazione ad esso l'amministrazione statale nulla ha eccepito.

Circa il mancato riferimento al rispetto dei principi e dei criteri direttivi posti dalla stessa disposizione, la Regione rileva che i criteri direttivi ed i principi posti dallo Stato, nelle materie soggette a legislazione concorrente, vanno rispettati dalle Regioni nella sostanza della disciplina regionale, senza che a tal fine abbia rilevanza il richiamo formale ai principi medesimi.

Con riguardo all'istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione, di cui all'impugnato art. 5, comma 1, si osserva in memoria che l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003 dispone che l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale può essere concessa dalle Regioni con riferimento esclusivo al proprio territorio. L'albo previsto nell'impugnata disposizione è strumentale all'esercizio di tale competenza e non esclude il rispetto di quanto prescritto dal successivo settimo comma del citato art. 6. Inoltre la censura non tiene conto del fatto che l'art. 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, ha modificato l'art. 6, comma 8, del decreto n. 276, stabilendo che le procedure di autorizzazione «di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto».

Quanto poi all'impugnativa del comma 2 del citato art. 5, la Regione osserva che il decreto ministeriale 5 maggio 2004 (Requisiti delle Agenzie per il lavoro), emanato in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del d.lgs. n. 276 del 2003, e invocato dalla difesa erariale, all'art. 4 affida alle Regioni il compito di definire le specifiche suddette, nel rispetto dei criteri fissati a livello nazionale. Il già citato regolamento 2 febbraio 2005, n. 22, è del tutto conforme a quanto stabilito dalle fonti primarie e secondarie dello Stato in merito alle competenze professionali ed ai requisiti dei locali, poiché richiama espressamente gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 276 del 2003 per quanto riguarda gli altri requisiti per l'autorizzazione, nonché quanto previsto dal citato d.m. 5 maggio 2004.

Quanto infine alla censura relativa all'art. 11, lettera *h)* — impugnato come lesivo dell'art. 6, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 276 del 2003 perché rinvia al regolamento regionale «le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati a svolgere nel territorio regionale l'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale» — la Regione si richiama ancora all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003, osservando che la disposizione contestata si limita a dare attuazione alle suddette previsioni della normativa statale.

In relazione, poi, all'ulteriore affermazione contenuta nel ricorso per cui le autorizzazioni regionali vanno «rilasciate unicamente per quei soggetti che le richiedano, con esclusione quindi dei soggetti titolari di autorizzazione nazionale» e devono essere inviate al Ministero, si rileva in memoria che la normativa regionale non impedisce l'adempimento dell'inoltro al Ministero delle autorizzazioni rilasciate sul territorio regionale, né prevede o intende imporre un regime autorizzatorio «regionale» a soggetti già autorizzati a svolgere attività nel mercato del lavoro nazionale. Come prevede il regolamento di attuazione della legge in questione, l'autorizzazione regionale riguarda solo quei «soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione», in perfetta conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003.

4. — Successivamente, la Regione Toscana ha depositato ulteriore memoria, ribadendo le difese svolte in precedenza. Con particolare riguardo alla censurata previsione del regolamento regionale, di cui all'impugnato art. 3, la Regione insiste nella previsione di procedure concertative, vale a dire l'accordo e l'intesa, sia con l'amministrazione statale, che con le parti sociali. In particolare, il regolamento *de quo* è intervenuto a seguito delle concertazioni raggiunte in sede di Commissione regionale tripartita, quale organismo deputato ad assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, nonché attraverso il confronto tenutosi presso il c.d. «tavolo di concertazione», cui partecipano tutti i soggetti interessati.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, lettere *a)* e *d)*, e 3 della legge della Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro), concernenti l'apprendistato.

Le disposizioni suddette, nell'introdurre nella legge modificata gli artt. 18-*bis* e 18-*ter*, enunciano come compiti della Regione la valorizzazione e certificazione dei profili formativi dei contratti di apprendistato e l'individuazione dei criteri e requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese e stabiliscono che «con il regolamento di cui all'art. 32, sentita la commissione tripartita di cui all'art. 23, la Regione disciplina i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e formazione, per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione».

Secondo il ricorrente tali disposizioni contrastano con l'art. 117, secondo comma, lettera *l)*, Cost. (nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile), nonché con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e, in particolare, con gli artt. 48, 49 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); norme interposte, le quali impongono alla Regione di procedere d'intesa con le amministrazioni dello Stato e, per l'apprendistato professionalizzante e per quello per l'alta formazione, anche con le organizzazioni delle parti sociali, come ritenuto legittimo da questa Corte con la sentenza n. 50 del 2005.

Con lo stesso ricorso sono stati impugnati gli artt. 5, commi 1 e 2, e 11, lettera *h)*, della medesima legge regionale, per contrasto con gli artt. 4, comma 1, e 6, comma 7, del d.lgs. n. 276 del 2003, assunte come norme interposte rispetto alla competenza concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» (di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., così implicitamente richiamato).

Le suindicate disposizioni della legge regionale vengono censurate dal ricorrente in quanto istituiscono e disciplinano un albo regionale delle agenzie per il lavoro, laddove le norme statali prevedono sezioni regionali dell'albo nazionale e l'obbligo delle Regioni di comunicare all'amministrazione dello Stato le autorizzazioni rilasciate.

2. — Nessuna delle questioni sollevate è fondata.

Vanno esaminate distintamente le disposizioni sull'apprendistato da quelle relative alle agenzie per il lavoro ed al loro albo.

Questa Corte, in sede di scrutinio di numerose disposizioni della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del d.lgs. n. 276 del 2003, impugnate da alcune Regioni, ha rilevato che la disciplina dell'apprendistato è costituita da norme che attengono a materie per le quali sono stabilite competenze legislative di diversa attribuzione (esclusiva dello Stato, residuale delle Regioni, ripartita) e che alla composizione delle interferenze provvedono strumenti attuativi del principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2005).

La Corte ha rilevato, altresì, che, mentre la formazione da impartire all'interno delle aziende attiene precipuamente all'ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale in materia di istruzione professionale, con interferenze però con altre materie, in particolare con l'istruzione, per la quale lo Stato ha varie attribuzioni: norme generali, determinazione dei principi fondamentali (v. anche sentenza n. 279 del 2005 nonché, da ultimo, sentenza n. 286 del 2006).

3. — Lo scrutinio delle disposizioni impugnate va, quindi, condotto alla luce degli enunciati principi.

Si rileva anzitutto che il censurato art. 2, lettere *a)* e *d)*, contiene disposizioni di carattere generale e programmatico, il cui contenuto normativo si definisce considerandole congiuntamente a quelle del successivo art. 3 ed all'intero contesto in cui entrambe s'inseriscono.

Ciò premesso, si osserva che l'art. 3 espressamente si riferisce alla formazione esterna e ne prevede la disciplina mediante il regolamento di cui all'art. 32, da emanare «attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali». Tale espressione, contenuta nel citato art. 32, può e deve essere letta come riferentesi alle intese di cui agli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Si soggiunge che l'individuazione delle capacità formative delle imprese, che il censurato art. 2, lettera *d)*, riconosce essere obiettivo qualificante la formazione nell'apprendistato, non può che riferirsi alle imprese che svolgono attività formativa esterna.

Sotto nessuno dei profili prospettati, pertanto, le disposizioni esaminate contrastano con i parametri evocati.

4. — Parimenti non fondate sono le censure che si appuntano sull'art. 5, commi 1 e 2, e sull'art. 11, lettera *h)*, della legge n. 20 del 2005 della Regione Toscana, che hanno ad oggetto le modalità per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività d'intermediazione nell'ambito del territorio regionale e l'istituzione e la tenuta del relativo albo.

Il rilascio dell'autorizzazione è, infatti, previsto dalla normativa statale e, in particolare, dall'art. 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 276 del 2003 (il comma 8 come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251).

Ora, se le Regioni possono rilasciare le autorizzazioni, ne deriva come legittima conseguenza che possono istituire l'albo delle imprese da loro autorizzate. Tale istituzione non contrasta con l'obbligo di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al citato comma 7, obbligo non escluso da alcuna disposizione regionale, e non impedisce, quindi, la inserzione delle imprese autorizzate dalla Regione nella sezione regionale dell'albo statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettere a) *e* d)*, 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera* h)*, della legge della Regione Toscana 1º febbraio 2005, n. 20, (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera* l)*, e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1117

N. **407**

Sentenza 4 - 7 dicembre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Straniero e apolide - Modifiche al regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione - Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati extracomunitari - Previsione di forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo Sportello medesimo da attuarsi nelle Regioni a statuto speciale mediante apposite norme di attuazione - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione della sfera di competenza riservata alle norme di attuazione - Dedotta lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di lavoro - Assunto contrasto con il divieto di regolamenti statali in materia regionale - Esclusione - Spettanza allo Stato della potestà esercitata.

– D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, art. 24, comma 1.
– Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, primo comma, e 65; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 11.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione) promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato l'11 aprile 2005, depositato in cancelleria il 14 aprile 2005 ed iscritto al n. 20 del registro conflitti 2005.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato l'11 aprile 2005 e depositato il 14 aprile successivo, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale *protempore,* ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione), perché venga dichiarato che non spetta allo Stato prevedere che nelle Regioni a statuto speciale «sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo», con conseguente annullamento, in *parte qua,* dell'atto impugnato.

La ricorrente assume, in particolare, che la disposizione in questione violerebbe gli artt. 117, commi terzo e sesto, 118, commi primo e secondo, della Costituzione (in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo quinto della parte seconda della Costituzione»), gli artt. 4, primo comma, e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché l'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Premette la Regione ricorrente che, in virtù dell'art. 6, numero 2, dello statuto speciale, essa ha competenza legislativa integrativa ed attuativa in materia del lavoro e che, con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), «al fine di realizzare nella Regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema di servizi per l'impiego», le sono state delegate le funzioni amministrative in precedenza esercitate dall'ufficio regionale e dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonché dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

Per altro verso, a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, l'art. 117, terzo comma — da ritenersi applicabile anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 —, ha attribuito la materia della tutela del lavoro alla competenza legislativa concorrente regionale, di talché le funzioni amministrative già delegate spetterebbero ora alla Regione a tale maggior titolo.

In siffatto contesto, precisa ancora la ricorrente, è intervenuta la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2002), la quale ha assegnato alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia del lavoro, ivi comprese quelle relative al procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini extracomunitari, in precedenza spettanti all'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'art. 26 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale).

Ciò premesso, con un primo motivo, la ricorrente deduce la violazione, ad opera del citato art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 334 del 2004, della propria sfera di competenza in materia di norme di attuazione. Detta disposizione, infatti, rinviando, per la disciplina delle forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali, all'adozione di «apposite norme di attuazione», predeterminerebbe il contenuto di una fonte di cui non potrebbe disporre, in contrasto sia con l'art. 65 dello statuto speciale che con l'art. 11 della legge n. 131 del 2003.

Con il secondo motivo, la Regione lamenta che la norma impugnata avrebbe realizzato un intervento normativo non rientrante nella materia dell'immigrazione, bensì in quella del lavoro, così violando gli artt. 117, terzo comma, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione — in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 —, che riservano tale materia alla competenza legislativa regionale concorrente.

Ad avviso della ricorrente, infatti, nel complesso procedimento che regola l'ingresso del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale e il suo avviamento al lavoro, ferme restando le competenze statali che attengono specificamente all'immigrazione, le funzioni relative al rilascio del nulla osta per motivi di lavoro al cittadino extracomunitario, dovrebbero essere svolte dagli uffici regionali competenti secondo la legislazione vigente, e non già da un ufficio statale.

Per altro verso, osserva la ricorrente, qualora la norma regolamentare in questione, con riguardo alle regioni a statuto speciale, si dovesse interpretare nel senso che tale ufficio rivesta carattere regionale anziché statale, essa risulterebbe, comunque, illegittima in quanto lesiva della competenza regionale esclusiva in materia di organizzazione dei propri uffici, prevista dall'art. 4, numero 1, dello statuto di autonomia.

Con la terza censura, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, poiché lo Stato sarebbe intervenuto con un proprio regolamento in materia di competenza regionale.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

Preliminarmente, l'Avvocatura osserva che la disposizione impugnata si inserisce «in un più ampio sistema normativo», volto a regolare in tutti i suoi aspetti l'immigrazione dei cittadini extracomunitari, materia che, pur riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera *b)*, della Costituzione, interferirebbe inevitabilmente, in considerazione della sua ampiezza e complessità, con le competenze regionali.

Ciò posto, l'Avvocatura sottolinea che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, lo Stato può emanare principi fondamentali in materia di lavoro, tanto più necessari in un ambito strettamente collegato con quello delle politiche immigratorie.

Per altro verso, ad avviso della difesa erariale, la disposizione impugnata, nel rinviare ad apposite norme di attuazione per l'individuazione di forme di raccordo fra lo Sportello unico e i competenti uffici regionali, lungi dal porre una disciplina sul punto, si sarebbe limitata a dare applicazione ai principi già contenuti nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), prevedendo un necessario coordinamento tra le attribuzioni regionali in materia di lavoro e quelle statali in materia di immigrazione, al fine di garantire la funzionalità e l'uniformità applicativa della disciplina su tutto il territorio nazionale.

Risulterebbe, pertanto, priva di fondamento anche la doglianza relativa alla pretesa violazione del divieto di cui all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, atteso che, con la norma impugnata, lo Stato non avrebbe esercitato alcuna potestà regolamentare.

3. — In prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocatura generale dello Stato, con memorie depositate rispettivamente l'11 ottobre 2006 e il 10 ottobre 2006, hanno svolto ulteriori deduzioni ad integrazione dei loro atti introduttivi.

3.1. — Ad avviso della Regione, sia i compiti che le funzioni regolate dall'art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 334 del 2004 spetterebbero alla Regione, non sussistendo alcuna ragione per attrarre, da parte dello Stato, le funzioni tipiche della materia del lavoro in quelle dell'immigrazione.

In secondo luogo, a parere della ricorrente, la norma impugnata non sarebbe affatto ripetitiva dei principi fissati dal d.lgs. n. 286 del 1998, dettando, piuttosto, con un regolamento statale anziché con un atto di rango legislativo, regole operative di dettaglio.

Da ultimo, la difesa regionale osserva che, dopo l'emanazione dell'atto contestato, sono intervenute la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), e la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), entrambe contenenti disposizioni in materia di lavoro degli immigrati, che non sono state oggetto di censura da parte dello Stato.

Sulla base delle richiamate disposizioni legislative, la ricorrente ritiene che sia venuta meno la materia del contendere, insistendo, comunque, ove non si rilevassero gli estremi per la cessazione del conflitto, nell'accoglimento del ricorso.

3.2. — La difesa erariale, a sua volta, nel confermare le argomentazioni riportate nell'atto di costituzione, ribadisce che la disposizione censurata è espressione della competenza esclusiva dello Stato, dovendosi ritenere prevalenti i profili strettamente collegati all'immigrazione rispetto a quelli del rapporto di lavoro dello straniero, insistendo, pertanto, nel rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione), chiedendone l'annullamento *in parte qua,* per violazione degli artt. 117, commi terzo e sesto, 118, commi primo e secondo, della Costituzione (in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo quinto della parte seconda della Costituzione»), degli artt. 4, primo comma, e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché dell'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

In particolare, a parere della ricorrente, la norma regolamentare impugnata, la quale prevede che nelle Regioni a statuto speciale siano «disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio di funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo sportello medesimo», risulterebbe lesiva della sfera di competenza riservata alle norme di attuazione dall'art. 65 dello statuto speciale, e dall'art. 11 della legge n. 131 del 2003.

In secondo luogo, la norma censurata realizzerebbe un'illegittima attrazione allo Stato di una serie di funzioni amministrative inerenti alla materia del lavoro, così violando sia la competenza legislativa regionale in materia, sia il divieto di esercizio della potestà regolamentare nelle materie di competenza regionale, stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 117, commi terzo e sesto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Infine, a avviso della ricorrente, se anche si ritenesse che, nei confronti della Regione a statuto speciale, la norma regolamentare impugnata regoli competenze di un ufficio regionale, anziché statale, risulterebbe in ogni caso violata la competenza della Regione ad organizzare i propri uffici, riservatale in via esclusiva dall'art. 4, numero 1, dello statuto speciale.

2. — Quanto alla prima censura, va osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la norma regolamentare di cui all'art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 334 del 2004, nel prevedere la necessità che siano adottate forme di raccordo fra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali competenti in materia di lavoro, rimette l'individuazione della concreta disciplina all'adozione di apposite norme di attuazione, da approvarsi necessariamente con la procedura di cui all'art. 65 dello statuto speciale, senza, pertanto, predeterminarne in alcun modo il contenuto.

2.1. — Con riferimento alla seconda censura, deve preliminarmente osservarsi che la disposizione impugnata si inserisce in un regolamento statale che regola la materia dell'immigrazione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *b)*, della Costituzione. In particolare, detta disposizione, rimarcando l'esigenza di un coordinamento fra gli uffici statali e regionali implicati, è finalizzata ad assicurare la funzionalità del procedimento volto a disciplinare l'ingresso e l'avviamento al lavoro del cittadino extracomunitario.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la disposizione regolamentare impugnata, in quanto direttamente afferente alla materia dell'immigrazione, non determina alcun *vulnus* alle prerogative della Regione in materia di tutela del lavoro di cui agli artt. 117, comma 3, e 118, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

2.2. — Del pari, tenuto conto che l'ambito materiale su cui incide la norma regolamentare impugnata è riservato in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *b)*, della Costituzione, risulta infondata anche l'asserita violazione del divieto di esercizio della potestà regolamentare in materie regionali di cui all' art. 117, comma sesto, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

2.3. — Sulla base di quanto precede, il conflitto deve ritenersi infondato sotto ogni profilo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettava allo Stato prevedere, con l'art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione), che nella Regione Friuli-Venezia Giulia siano disciplinate, mediante l'emanazione di apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1118

N. **408**

Ordinanza 4 - 7 dicembre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un parlamentare per risarcimento del danno a seguito di dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse resa dalla Camera dei deputati - Ricorso della Corte d'Appello di Torino - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto - Adempimenti successivi - Deposito del ricorso in Cancelleria oltre il prescritto termine perentorio - Improcedibilità del conflitto.

– Deliberazione della Camera dei deputati del 18 settembre 2002.
– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 18 settembre 2002, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Giorgio Benvenuto nei confronti del dottor Guido Berardo, promosso con ricorso della Corte d'Appello di Torino, sezione III civile, notificato il 23 agosto 2005, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2005 ed iscritto al n. 36 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Torino, sezione III civile, ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla delibera della Camera dei deputati approvata in data 18 settembre 2002, con la quale è stato affermato che i fatti per i quali è in corso un procedimento civile presso il predetto ufficio giudiziario a carico del deputato Giorgio Benvenuto costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, sono coperte da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudice ricorrente premette di dover decidere sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, presentata dal dottor Guido Berardo nei confronti dell'onorevole Giorgio Benvenuto, in merito ai giudizi da questi espressi nei suoi confronti in occasione di un convegno tenutosi a Torino il 6 febbraio 1998, nel corso del quale il predetto parlamentare, riferendosi al dottor Berardo, avrebbe pronunciato la seguente frase: «È un incompetente, tutto quello che ha detto sono solo sciocchezze, è un pericolo per i suoi clienti, vista l'impreparazione e l'incompetenza professionale»;

che, in particolare, il dottor Berardo ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 28 gennaio 2003, depositata il 3 febbraio 2003, con la quale era stata respinta la domanda attorea, contestando nei motivi di gravame la qualificazione, come esimente, dell'immunità *ex* art. 68 Cost., ritenuta dal primo, e rilevando come il Tribunale avrebbe dovuto, prima di entrare nel merito della lesività delle dichiarazioni

dell'onorevole Benvenuto, rimuovere, mediante lo strumento del conflitto di attribuzioni, l'ostacolo rappresentato dalla deliberazione della Camera dei deputati, e non invece valutare direttamente il merito della condotta (e con essa, l'incidenza dell'immunità parlamentare);

che, secondo il ricorrente, la citata delibera della Camera dei deputati sarebbe viziata da una «erronea» motivazione;

che, infatti, pur osservando che la funzione parlamentare si esplica anche attraverso atti non ricompresi «nell'ambito dei lavori parlamentari», il ricorrente esclude — alla luce della giurisprudenza costituzionale — che nel caso di specie vi fosse un nesso funzionale tra l'espressione delle opinioni e l'esercizio delle predette funzioni, anche in considerazione del fatto che le opinioni manifestate dall'onorevole Benvenuto «costituivano meri apprezzamenti personali espressi dal deputato alla stregua di un qualunque privato cittadino», oltre che «privi di una connessione con atti tipici della funzione parlamentare»;

che, in conclusione, la Corte d'Appello di Torino «propone conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati affinché la Corte costituzionale, accertato che non spettava alla Camera dei deputati dichiarare che i fatti per i quali era in corso il procedimento nei confronti dell'onorevole Giorgio Benvenuto per diffamazione ai danni del dottor Guido Berardo concernevano opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, annulli la delibera adottata dall'Assemblea della Camera dei deputati il 18 settembre 2002 con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'onorevole Giorgio Benvenuto in occasione del convegno tenutosi a Torino il 6 febbraio 1998»;

che, con ordinanza n. 330 del 2005, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, disponendo, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la notifica del ricorso alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza alla Corte d'appello ricorrente;

che, ricevuta notificazione del ricorso il 23 agosto 2005, con atto depositato il successivo 7 settembre, si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, chiedendo a questa Corte il rigetto del ricorso;

che, in particolare, la difesa della Camera dei deputati ritiene di poter rinvenire, nel più recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la configurazione di un vero e proprio «nesso materiale» come fondamento della garanzia dell'insindacabilità dei membri del Parlamento, nesso che si sostanzierebbe nella necessità «che le dichiarazioni rese *extra moenia* materialmente «riproducano» ovvero «divulghino» all'esterno il contenuto di singoli atti di funzione del parlamentare interessato»;

che ciò determinerebbe un netto contrasto con la *ratio* di tutela del libero esplicarsi della «funzione parlamentare» che caratterizzerebbe la norma costituzionale, dal momento che, ad avviso della Camera resistente, «il controllo che (in sede di giudizio costituzionale su un conflitto di attribuzione o di giudizio comune) si deve effettuare sulla dichiarazione *extra moenia* di un parlamentare non può risolversi in un riscontro "computistico" di corrispondenza materiale tra atti tipici e dichiarazioni rese in modalità non tipiche, ma deve articolarsi in una più complessa valutazione della connessione funzionale tra le dichiarazioni e il *proprium* del mandato parlamentare, che il giudice procedente deve ricostruire in base ai dati costituzionali [...] e all'effettiva evoluzione delle modalità storiche del "fare politica parlamentare"»;

che, pertanto, secondo la Camera, «in tanto la dichiarazione *extra moenia* può essere tutelata, in quanto essa sia effettivamente collegata alla politica parlamentare», la quale dovrebbe essere identificata con il «campo delimitato dalla discussione parlamentare [...], definito dai parlamentari medesimi, che identificano i temi, i tempi e le modalità del confronto»;

che, sempre ad avviso della difesa della Camera, l'applicazione alla fattispecie oggetto del giudizio della garanzia di cui all'art. 68, primo comma, Cost. nei termini appena descritti renderebbe evidente l'infondatezza delle pretese della Corte d'appello ricorrente, dal momento che sarebbe indubitabile che la questione postasi nel corso del convegno di Torino del 6 febbraio 1998 era pienamente ricompresa nell'ambito della politica parlamentare;

che, infatti, a sostegno di tale conclusione, dovrebbero considerarsi almeno i seguenti dati: l'onorevole Benvenuto era, all'epoca, Presidente della Commissione finanze della Camera dei deputati, ed era presente al convegno proprio in tale sua istituzionale qualità; che le aspre critiche del dottor Berardo, pertanto, non lo colpivano personalmente, ma colpivano, con lui, la sua carica e l'Istituzione di appartenenza; che la replica dell'onorevole Benvenuto non poteva dunque in alcun modo essere considerata come una sorta di autodifesa personale, bensì una difesa delle ragioni politiche di una ben precisa riforma fiscale approvata dal Parlamento (e poi ulteriormente

definita da decreti legislativi del Governo), caratterizzandosi, di conseguenza, proprio come un episodio (sia pure avvenuto *extra moenia*) di un dibattito tipicamente politico-parlamentare, in quanto tale sottratto all'interferenza di qualunque altro potere dello Stato;

che, in data 4 ottobre 2005, la ricorrente Corte d'appello di Torino ha effettuato il deposito del ricorso, con la prova della notificazione eseguita, come previsto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, in prossimità della camera di consiglio, la difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria nella quale, oltre a ribadire le conclusioni già rassegnate, ha eccepito l'improcedibilità del conflitto a motivo del fatto che il deposito del ricorso è avvenuto oltre il termine di venti giorni dalla data di notificazione.

Considerato che la Corte d'Appello di Torino, sezione III civile, ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla delibera della Camera dei deputati approvata in data 18 settembre 2002, con la quale è stato affermato che i fatti per i quali è in corso un procedimento civile presso il predetto ufficio giudiziario a carico del deputato Giorgio Benvenuto costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, sono coperte da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 330 del 2005, con la quale è stata disposta la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alla predetta ordinanza, alla Camera dei deputati, entro il termine di sessanta giorni;

che la Corte d'appello di Torino ha provveduto a notificare l'ordinanza di ammissibilità del conflitto, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati in data 23 agosto 2005, depositando, poi, gli atti notificati nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 4 ottobre;

che la Camera dei deputati ha eccepito l'improcedibilità del conflitto, per l'inosservanza, da parte del giudice ricorrente, del termine di venti giorni dalla notificazione fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale per il deposito del ricorso;

che tale eccezione è fondata e deve dunque essere accolta;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le molte, la sentenza n. 247 del 2004, le ordinanze n. 325 del 2006 e nn. 327, 326, 308, 290 e 76 del 2005), il deposito oltre il termine di venti giorni dall'avvenuta notificazione deve considerarsi tardivo, essendo detto termine da ritenere perentorio;

che non varrebbe in ogni caso invocare, in senso contrario, la sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), trattandosi di disciplina inapplicabile ai giudizi davanti a questa Corte (v., le sentenze n. 88 del 2005, n. 35 del 1999 e n. 233 del 1993, nonché le ordinanze n. 304 del 2006 e n. 126 del 1997);

che, pertanto, il conflitto deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'Appello di Torino, sezione III civile, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1119

N. **409**

Ordinanza 4 - 7 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» - Esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari in costanza di un programma di ristrutturazione dell(impresa - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto alla procedura di amministrazione straordinaria «ordinaria», escludente l'esperimento delle azioni revocatorie fallimentari quando sia perseguita la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa insolvente, nonché ingiustificato privilegio con effetto distorsivo della libera concorrenza fra imprese - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza.

– D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dagli artt. 4-*ter* e 4-*quater* del d.l. 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166.
– Costituzione, artt. 3 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dagli artt. 4-*ter* e 4-*quater* del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, promossi con ordinanze del 16 e del 23 febbraio 2006 dal Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti tra Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria e G.E. Capital Finance S.p.a. e tra Parmalat Finance Corporation B. V. in amministrazione straordinaria e UBS Limited ed altra, iscritte ai numeri 162 e 163 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione di Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria e di Parmalat Finance Corporation B. V. in amministrazione straordinaria, di G.E. Capital Finance S.p.a., di UBS Limited, nonché gli atti di intervento di Parmalat S.p.a. e del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Ritenuto che, nel corso di due giudizi civili, il Tribunale ordinario di Parma, con distinte ordinanze di pressoché identico contenuto, emesse l'una il 16 febbraio 2006 e l'altra il 23 febbraio 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dagli artt. 4-*ter* e 4-*quater* del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nella parte in cui stabilisce che le azioni revocatorie previste dagli artt. 49 e 91 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina

dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), possono essere proposte anche in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria;

che entrambe le ordinanze di rimessione premettono, in punto di fatto, che la Parmalat S.p.a., con decreto del Ministro delle attività produttive del 24 dicembre 2003, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003 e del decreto legislativo n. 270 del 1999, e che il Tribunale ordinario di Parma, con sentenza del 27 dicembre 2003, ha dichiarato lo stato di insolvenza della medesima società, con estensione della procedura concorsuale a Parmalat Finanziaria S.p.a. e ad altre società facenti parte di un unico gruppo;

che, nel primo giudizio (n. 162 r.o. 2006), Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, ha convenuto in giudizio G.E. Capital Finance S.p.a. per ottenere la revoca dei pagamenti eseguiti da Parmalat S.p.a., a favore della convenuta, nell'anno precedente alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza per un importo complessivo di euro 82.463.693,47, ovvero, in subordine, per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti d'impresa), di cessioni di crediti per un importo complessivo di euro 62.062.693,40;

che, nel secondo giudizio (n. 163 r.o. 2006), il commissario straordinario di Parmalat Finance Corporation B. V., anch'essa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, ha convenuto in giudizio UBS Limited per ottenere la revoca degli accordi intercorsi tra la stessa Parmalat Finance Corporation B. V., Parmalat S.p.a. e la convenuta UBS Limited in data 9 giugno 2003, e, in particolare, dell'acquisto da parte della prima «delle CLN Banco Totta» e, conseguentemente, la condanna di UBS Limited alla restituzione della somma di euro 290.000.000,00;

che, in entrambi i giudizi, le convenute hanno resistito alla domanda, eccependo in via pregiudiziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2003, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost;

che, quanto alla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, i giudici rimettenti affermano che essa è insita «nella proposizione dell'azione revocatoria» fallimentare, resa ammissibile anche «in presenza di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione» proprio in virtù della norma censurata;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, i giudici *a quibus,* riproducendo la motivazione di altra ordinanza di rimessione pronunciata dallo stesso Tribunale in data 18 novembre 2005, osservano che l'amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» (introdotta dal decreto-legge n. 347 del 2003) e la procedura di amministrazione straordinaria «ordinaria» (disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999) si differenziano per quanto attiene alle «fasi di ingresso» ed ai requisiti dimensionali concernenti il numero dei dipendenti e l'entità dei debiti, senza che le innovazioni introdotte dal decreto-legge n. 347 del 2003 alterino i caratteri comuni a quelli della procedura disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999;

che in entrambe le procedure è prevista l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, ma che essa, nella procedura cosiddetta «ordinaria», è consentita «soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali» (art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 270 del 1999), e ciò coerentemente con la *ratio* dell'azione, che, secondo la concezione indennitaria, mira a ricostituire il patrimonio dell'imprenditore, ovvero, secondo la configurazione antindennitaria, tende a distribuire le perdite nell'ambito di una cerchia di creditori più ampia rispetto a quella che comprende soltanto i soggetti che sono tali al tempo dell'apertura della procedura;

che, nonostante questa duplice finalità, recuperatoria e redistributiva, non sia conciliabile con una procedura strumentale alla conservazione dell'impresa, la norma denunciata ha irragionevolmente esteso a questa ipotesi l'ambito di applicabilità dell'azione revocatoria fallimentare, interrompendo «immotivatamente quel legame di continuità [...] tra finalità concretamente perseguita dalla procedura e strumenti alla stessa connessi»;

che l'ammissibilità dell'azione nella fase di risanamento dell'impresa ha «ampliato il sacrificio dei terzi, ribaltando la scelta consapevolmente operata con l'art. 49» del d.lgs. n. 270 del 1999, in violazione del canone di ragionevolezza, poiché le azioni disciplinate dai succitati artt. 6 e 49 riguardano procedure analoghe, che coinvolgono interessi omogenei e perseguono il medesimo obiettivo;

che non vale sostenere la compatibilità dell'azione revocatoria con l'ipotesi di cessione dell'attività d'impresa, realizzata mediante un concordato, ad un soggetto terzo (l'assuntore o una diversa società), in quanto la norma impugnata prevede in linea generale la proponibilità dell'azione revocatoria anche qualora sia stato autorizzato il programma di ristrutturazione, indipendentemente dalla circostanza che questo sia realizzato secondo le modalità ordinarie (art. 4 del decreto-legge n. 347 del 2003), ovvero mediante un concordato, che può costituire uno degli strumenti del programma di ristrutturazione (art. 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge citato);

che «le censure di illegittimità si incentrano sulla disciplina generale della procedura» disciplinata dal decreto-legge n. 347 del 2003, «nell'ambito della quale l'epilogo naturale del processo di risanamento è costituito dal ritorno dell'imprenditore all'ordinaria operatività industriale, a conclusione del programma di ristrutturazione con qualunque modalità attuato (artt. 4 e 4-*bis*), ivi compreso il concordato con assunzione, che costituisce un'ipotesi del tutto eventuale e residuale di conclusione del programma di ristrutturazione dell'impresa, cui il legislatore assegna la sola valenza di determinare l'immediata chiusura della procedura rispetto alla fisiologica durata ed al suo naturale espletamento»;

che, in riferimento all'art. 41 Cost., i giudici *a quibus* osservano che il risanamento dell'impresa attuato mediante l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare costituisce un ingiustificato privilegio per l'impresa ammessa alla procedura e realizza un effetto distorsivo della concorrenza, in quanto il ricavato dell'azione revocatoria non è destinato al soddisfacimento dei creditori, ma costituisce una forma di finanziamento forzoso a favore dell'impresa insolvente ed a carico dei terzi;

che nel primo giudizio (n. 162 r.o. del 2006) dinanzi a questa Corte si è costituita Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, la quale ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza delle questioni, richiamando la sentenza di questa Corte n. 172 del 2006, con la quale sono state dichiarate non fondate analoghe questioni;

che, nel medesimo giudizio, si è costituita G. E. Capital Finance S.p.a., parte convenuta nel processo principale, chiedendo che la questione sia accolta, in quanto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 347 del 2003, consentendo al commissario straordinario di «proporre le azioni revocatorie previste dagli articoli 49 e 91 del decreto legislativo n. 270 anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori», e non soltanto nel caso previsto dall'art. 49 della «legge Prodi-*bis*», determina disparità di trattamento «tra le imprese (ed i loro creditori concorsuali) che possono essere ammesse alla procedura di cui alla legge Prodi-*bis* rispetto alle imprese che possono essere ammesse alla procedura di cui alla legge Marzano»; «tra un'impresa (ed i suoi creditori concorsuali) ammessa alla procedura di cui alla legge Prodi-*bis*, su istanze dei creditori o d'ufficio, e altra impresa — avente le stesse caratteristiche patrimoniali e dimensionali — ammessa invece, su istanza del debitore, alla procedura di cui alla legge Marzano»; nonché «tra i terzi che hanno contratto con l'impresa insolvente ammessa alla procedura di cui alla legge Prodi-*bis* rispetto ai terzi che hanno contratto con un'impresa insolvente ammessa alla procedura di cui alla legge Marzano»;

che, secondo G. E. Capital Finance S.p.a., la sentenza di questa Corte n. 172 del 2006 non ha considerato, in primo luogo, che la «legge Prodi-*bis*», non diversamente dalla «legge Marzano», consente che il programma di ristrutturazione possa prevedere che i creditori siano soddisfatti mediante un concordato proposto da un terzo assuntore (artt. 56, comma 3, e 78 del d.lgs. n. 270 del 1999) e ciò nondimeno vieta, anche in tal caso, la proposizione di azioni revocatorie, e, in secondo luogo, che, poiché l'esperibilità delle revocatorie sarebbe ammissibile, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui alla «legge Marzano», ove sia approvato un programma di ristrutturazione mediante concordato con assunzione, sarebbe necessario che tale concordato effettivamente comporti la liquidazione del patrimonio dell'impresa insolvente con trasferimento ad un terzo nuovo imprenditore dell'intera organizzazione produttiva e la soddisfazione dei creditori mediante pagamento di una percentuale prevista e accettata quale corrispettivo del trasferimento, laddove il concordato «Parmalat» è solo formalmente orientato in senso liquidatorio, ma «ha tutte le caratteristiche tipiche di un "piano di ristrutturazione"»;

che, essendo nel caso di specie la scelta del concordato con assunzione dipesa unicamente dall'iniziativa del commissario straordinario, «se fosse sufficiente, per caratterizzare la procedura come "liquidatoria", la decisione della procedura di utilizzare lo strumento tecnico del "concordato con assunzione" e la formale interposizione di un assuntore creato dalla stessa procedura, indipendentemente da ogni considerazione circa l'effettiva natura liquidatoria della procedura, la stessa ammissibilità delle azioni revocatorie *ex* art. 6 legge Marzano verrebbe a dipendere (del tutto irrazionalmente) dalla mera volontà degli organi della procedura, anziché dalle caratteristiche sostanziali della procedura medesima»;

che nel secondo giudizio dinanzi alla Corte (n. 163 r.o. del 2006) si è costituita UBS Limited, parte convenuta nel processo principale, chiedendo che la questione sia accolta, in quanto — premesso che nel decreto-legge n. 347 del 2003, e successive modificazioni, la funzione legislativa sarebbe stata «piegata allo scopo di offrire posteriore legittimazione e sostegno giuridico al contenuto del programma di ristrutturazione predisposto dal commissario del gruppo Parmalat, ossia al contenuto di uno specifico atto amministrativo, onde consentirne l'approvazione da parte della competente autorità» — la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999, il quale vieta l'esercizio delle azioni revocatorie nella procedura di ristrutturazione, consentendole solo nella procedura di tipo liquidatorio;

che la distinzione fra «risanamento su base soggettiva», finalizzato al salvataggio dell'imprenditore, e «risanamento su base oggettiva», finalizzato al salvataggio dell'attività d'impresa, non ha pregio, perché nella procedura disciplinata dalla «legge Marzano» si attuano entrambi per effetto del concordato, previsto dall'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 347 del 2003, e cioè «si realizza la soddisfazione dei creditori e i debiti dell'imprenditore insolvente vengono integralmente estinti permettendo a quest'ultimo di tornare *in bonis* e, qualora desiderasse farlo, di riavviare l'attività»;

che la norma denunciata contrasterebbe, altresì, con il principio di ragionevolezza, in quanto la previsione dell'esperibilità delle revocatorie nell'ambito di una procedura di risanamento dell'impresa «è incompatibile con la funzione e la struttura della stessa azione revocatoria», e il «vittorioso esperimento di un'azione revocatoria fallimentare non rappresenterebbe altro che una forma di finanziamento forzoso (a carico delle parti che il commissario abbia deciso di convenire in giudizio con l'azione revocatoria) a favore dell'impresa insolvente, atteggiandosi a strumento di reperimento di liquidità volto a sovvenire l'impresa insolvente e a favorirne il percorso di risanamento»;

che la norma in questione colliderebbe con l'art. 41 Cost., sotto il profilo della libertà di concorrenza, in quanto determinerebbe effetti distorsivi sul mercato;

che si è costituita Parmalat Finance Corporation S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, la quale ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza delle questioni;

che in entrambi i giudizi dinanzi alla Corte è intervenuta Parmalat S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore,* la quale ha svolto argomentazioni coincidenti con quelle di Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria e ha formulato identiche conclusioni;

che nei medesimi giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle questioni, richiamando quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 172 del 2006, e ribadendo quanto dedotto nei precedenti giudizi (numeri 1 e 56 r.o. 2006), aventi il medesimo oggetto;

che, in prossimità della Camera di consiglio, hanno presentato memorie, nel giudizio n. 162 r.o. 2006, GE Capital Finance S.p.a. e Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria, unitamente a Parmalat S.p.a., nel giudizio n. 163 r.o. 2006, UBS Limited e Parmalat Finance Corporation S.p.a. in amministrazione straordinaria, unitamente a Parmalat s.p.a;

che GE Capital Finance S.p.a. riprende le argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione, mentre UBS Limited aggiunge, a quanto già rappresentato nell'atto di costituzione, che non è condivisibile la tesi, sostenuta nella sentenza di questa Corte n. 172 del 2006, secondo cui la «legge Marzano» «non esclude affatto che la procedura si evolva — fin dalla redazione del programma, o anche successivamente — verso programmi aventi un indirizzo ed un esito diversi da quello indicato nella sua istanza dall'impresa insolvente», ovvero verso «esiti conservativo-liquidatori» propri di un programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, giacché simile evoluzione, ad avviso della deducente, «può avvenire solamente a seguito del diniego dell'autorizzazione al programma di ristrutturazione originariamente proposto», ma «non può avvenire semplicemente per la scelta di attuare il programma di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 4 della "legge Marzano", con la modalità del concordato con assuntore», come in concreto è avvenuto nel caso della procedura «Parmalat», essendo, sempre a suo avviso, il concordato «un elemento assolutamente neutro rispetto alle finalità cui si ispira e cui è volta la procedura» e, quindi, «al fine della qualificazione dell'indirizzo della procedura concorsuale»;

che la citata sentenza n. 172 del 2006 — laddove afferma che nel concordato con assuntore «le azioni revocatorie assolvono la loro tipica funzione redistributiva [...] e recuperatoria [...]; ciò che deve *a fortiori* affermarsi quando i creditori chirografari accettino, come nella specie, di essere pagati con azioni della società assuntrice, e pertanto con la prospettiva, a parziale riduzione della falcidia subita, di ricevere "vantaggio", quali azionisti, dall'esito vittorioso delle revocatorie» — non considera che non è ammissibile «che il vantaggio dei creditori venga individuato in una generica e indeterminata possibilità che il valore delle azioni assegnate in pagamento del credito vantato possa aumentare, in funzione eventualmente anche dell'esperimento delle azioni revocatorie; né può ritenersi che il vantaggio dei creditori consista nell'eventuale distribuzione di utili della nuova Parmalat S.p.a.», dal momento che il «vantaggio dei creditori» deve essere «concreto e immediato nonché predeterminato al momento dell'approvazione del concordato».

Considerato che il Tribunale ordinario di Parma, con due ordinanze di contenuto pressoché identico, solleva questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dagli artt. 4-*ter* e

4-*quater* dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nella parte in cui consente l'esercizio delle azioni revocatorie, previste dagli articoli 49 e 91 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria;

che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma e ponendo identiche questioni, devono essere riuniti;

che le sollevate questioni sono sostenute da argomentazioni del tutto coincidenti con quelle che questa Corte ha già esaminato e disatteso con la sentenza n. 172 del 2006, dichiarando l'infondatezza di analoghe questioni;

che, conseguentemente, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza, non essendo le considerazioni svolte dalle parti private intervenute idonee a far pervenire questa Corte a diverse conclusioni;

che, infatti, — ribadito che entrambe le procedure di amministrazione straordinaria, «accelerata» ed «ordinaria», hanno finalità «conservativa del patrimonio produttivo», anche quando sono adottati programmi liquidatori — non ha pregio dedurre il carattere di risanamento di una procedura dalla circostanza che resti integro, nel caso di programma che contempli *ab initio* un concordato con assuntore, il «patrimonio produttivo»;

che il concordato di cui all'art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1999 non può che essere compatibile con la procedura di ristrutturazione, nella quale — eventualmente e, comunque, sempre successivamente alla formulazione del relativo programma — si inserisce, sicché esso può, in ipotesi, assumere la figura di concordato con assuntore solo a seguito dell'insuccesso del programma di ristrutturazione e del passaggio dalla fase conservativa ad una liquidatoria (così anche Cass. 10 marzo 2006, n. 5301, la quale sottolinea che «di un risultato di risanamento, senza liquidazione dei beni, può parlarsi solo quando sia il medesimo originario imprenditore a riprendere l'attività produttiva e/o di scambio»);

che, a prescindere dalla loro condivisibilità, i rilievi svolti relativamente alle modalità di soddisfacimento dei creditori sono irrilevanti in giudizi il cui oggetto non è l'omologazione del concordato, con il quale quelle modalità sono state stabilite.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dagli artt. 4-*ter *e 4-*quater *del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Parma, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1120

N. **410**

Ordinanza 4 - 7 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Corpo forestale regionale - Inquadramento del personale, revisione delle qualifiche e della carriera - Proroga del collegio dei revisori dell(A.R.S.E.A. (Agenzia regionale siciliana per le erogazioni in agricoltura) - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Successiva promulgazione della delibera legislativa impugnata con omissione delle disposizioni oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.

– Delibera legislativa della Regione Siciliana del 25 marzo 2006 (disegno di legge nn. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114), artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54, 55, 56 e 60, comma 9, secondo periodo.
– Costituzione, artt. 3, 39, 51, 81, quarto comma, e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54, 55, 56 e 60, comma 9, secondo periodo, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114), recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura — A.R.S.E.A.» promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1º aprile 2006, depositato in cancelleria l'11 aprile 2006, ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2006.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 1º aprile 2006 e depositato l'11 aprile 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54, 55, 56 e 60, comma 9, secondo periodo, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114), recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura — A.R.S.E.A.»;

che i commi 9 e 10 dell'art. 44 del disegno di legge prevedono, rispettivamente, l'inserimento degli operai che hanno effettuato, alle dipendenze dell'amministrazione forestale, almeno centocinquantuno giornate lavorative annue in ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, nel contingente ad esaurimento istituito presso ogni singolo distretto ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), ed il successivo inquadramento degli stessi nel contingente relativo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 46, comma 1, della medesima legge regionale n. 16 del 1996;

che il Commissario dello Stato sostiene che tali disposizioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, perché, come sottolineato dalla stessa amministrazione regionale nei chiarimenti forniti ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 4 giugno 1969, n. 488 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il Commissario dello Stato), l'onere economico derivante dall'applicazione delle disposizioni impugnate non trova riscontro nella copertura finanziaria prevista dall'art. 61 dello stesso disegno di legge;

che, ad avviso del ricorrente, l'art. 47, comma 2, del disegno di legge deve considerarsi lesivo del principio di buon andamento della pubblica amministrazione enunciato dall'art. 97 Cost., poiché prevede che tutti i lavoratori che abbiano effettuato almeno un turno di lavoro di cinquantuno giornate lavorative in qualunque periodo, anche remoto, alle dipendenze dell'amministrazione forestale, siano inseriti nell'elenco speciale di cui

all'art. 45-*ter* della legge reg. Sicilia n. 16 del 1996, in questa maniera ponendosi in contraddizione con la *ratio* dell'intero disegno di legge, diretto a ridurre l'ambito del precariato e ad impedire l'introduzione di meccanismi che ne favoriscano la formazione;

che il Commissario dello Stato denuncia anche, in riferimento agli artt. 3, 39, 51 e 97 Cost., l'illegittimità degli artt. 52, 53, 54, 55 e 56 del disegno di legge, i quali, stabilendo una revisione delle qualifiche e delle articolazioni della carriera del Corpo forestale regionale, violerebbero il «principio della contrattazione collettiva e della rappresentatività sindacale», che escluderebbe l'intervento autonomo del legislatore regionale in materia;

che, in particolare, a parere del ricorrente, la riserva di provvedere con legge al riordino della carriera del personale del Corpo forestale regionale e del personale amministrativo ad esso collegato — stabilita nell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento) — non farebbe venir meno la necessità del ricorso alle procedure di concertazione o consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria e, inoltre, le norme denunciate procederebbero agli inquadramenti ai livelli superiori, rinviando ad una successiva fase l'adeguamento delle misure organizzative e la definizione dell'organico, il quale, pertanto, dovrà tener conto, più che delle esigenze dell'amministrazione, delle unità di personale inquadrato nelle varie qualifiche;

che, ad avviso del Commissario dello Stato, l'art. 53 del disegno di legge sarebbe affetto da un ulteriore vizio di illegittimità costituzionale, poiché esso stabilisce l'inquadramento nel ruolo dei dirigenti del Corpo forestale regionale di tutti coloro che prestano servizio presso gli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste nonché di quelli temporaneamente assegnati all'Azienda regionale delle foreste demaniali ed attribuisce loro la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in questa maniera violando l'art. 117, secondo comma, lettere *h)* ed *l)*, Cost., che riserva al legislatore statale la competenza in materia di giurisdizione penale e di polizia di sicurezza;

che, secondo il ricorrente, l'art. 60, comma 9, secondo periodo, del disegno di legge, laddove prevede che, scaduto il quadriennio di durata in carica del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, i poteri del collegio scaduto sono prorogati fino alla nomina del nuovo collegio, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., perché finirebbe per rimettere alla volontà del Presidente della Regione — autorità preposta alla nomina dei revisori dei conti — la durata della permanenza in carica del precedente collegio, violando così il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa e quello dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 39, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54, 55, 56 e 60, comma 9, secondo periodo, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114), recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione». Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura — A.R.S.E.A.»;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 14, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 2006

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1121

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **108**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 novembre 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Beni culturali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione della Fondazione Aquileia - Ricorso del Governo - Denunciato eccesso dalla competenza legislativa c.d. integrativa riconosciuta alla Regione in materia di «antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna», eccesso dalla competenza concorrente attribuita alle Regioni in materia di «valorizzazione dei beni culturali», violazione del principio di leale collaborazione.

– Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2006, n. 18, artt. 1, 2, 3, lett. *a)* e 4.
– Costituzione, art. 117, terzo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6.

Beni culturali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Fondazione Aquileia - Attività di predisposizione dei piani delle attività di ricerca archeologica nella zona - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dei beni culturali», nonché delle norme interposte che riservano allo Stato le ricerche archeologiche e in genere le opere per il ritrovamento dei beni culturali in qualunque parte del territorio nazionale, violazione del principio di leale collaborazione.

– Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2006, n. 18, art. 3, lett. *a)*.
– Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *s);* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 10 e 88.

Beni culturali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione della Fondazione Aquileia - Finalità di promozione della valorizzazione del patrimonio monumentale e archeologico - Conferimento alla Fondazione di diritti d'uso su beni immobili di proprietà dei soggetti fondatori - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il riparto delle competenze legislative fissato in Costituzione in relazione ad aree ascritte al demanio dello Stato, violazione del principio fondamentale contenuto nel codice dei beni culturali secondo cui la valorizzazione dei beni culturali è collegata alla proprietà del bene (c.d. dominicale della valorizzazione), violazione del principio di leale collaborazione.

– Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2006, n. 18, artt. 1, 2 e 4, lett. *b)*.
– Costituzione, art. 117; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 112.

Beni culturali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione della Fondazione Aquileia - Previsione di «un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato» - Ricorso del Governo - Lamentata costituzione in via immediata ed unilaterale con legge regionale della Fondazione senza che prima sia stata perfezionata l'intesa con lo Stato - Denunciato contrasto con il principio fondamentale contenuto nel codice dei beni culturali in materia di stipula di accordi tra Stato e Regioni, violazione del principio di leale collaborazione.

– Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2006, n. 18, art. 1, commi 1 e 2.
– Costituzione, artt. 117 e 118; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 112, comma 4.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge (delibera del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2006) per la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 3, lett. *a)*, 1, 2 e 4 e gli articoli ad essi collegati della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 25 agosto 2006, n. 18, recante «Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area» (in B.U.R. 30 agosto 2006, n. 35) per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. *s)*, e comma terzo, e degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché dell'art. 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia» e all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.

1. — La Regione Friuli-Venezia Giulia con la legge 25 agosto 2006, n. 18, istituisce una Fondazione regionale, denominata «Fondazione Aquileia», cui affida la gestione degli strumenti di valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale del comune di Aquileia.

La legge regionale, che consta di nove articoli, abroga la l.r. 13 giugno 1988, n. 47 recante «Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia», la l.r. 10 agosto 1970, n. 33, recante «Interventi straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d'integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche», e la l.r. 12 maggio 1977, n. 25, recante «Modifiche ed integrazioni della l.r. 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il comune di Aquileia».

Le disposizioni abrogate erano conformi all'assetto costituzionale delle competenze e all'art. 6 dello Statuto di autonomia.

L'art. 1, dopo aver riconosciuto la città di Aquileia come «patrimonio culturale fondamentale per l'identità del Friuli-Venezia Giulia», individua le finalità che stanno alla base della costituzione della Fondazione tra le quali, in particolare, la realizzazione di un parco archeologico che possa inserirsi nel circuito dei musei e dei siti archeologici di rilievo nazionale. Tali finalità sono realizzate «sulla base di un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato».

L'art. 2 stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali, il comune di Aquileia e la Provincia di Udine possono partecipare alla Fondazione anche attraverso una propria rappresentanza negli organi della stessa.

L'art. 3, comma 1, indica i compiti della Fondazione quali: la predisposizione di piani a carattere pluriennale delle zone sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs n. 42/2004 (Codice del beni culturali e del paesaggio); la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche; lo sviluppo del turismo culturale dell'area; il cofinanziarnento degli interventi nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

L'art. 3, comma 2, specifica poi che la Fondazione può costituire società a prevalente partecipazione pubblica, nonché acquistare e gestire partecipazioni a società che abbiano per oggetto la valorizzazione del patrimonio archeologico dall'area aquileiese.

L'art. 4 stabilisce che i soggetti fondatori, in conformità ai rispettivi assetti ordinamentali, concorrono al sostegno dell'attività della Fondazione mediante conferimenti finanziari e dotazione di risorse umane e materiali.

L'art. *5* prevede la promozione, da parte del Presidente della Fondazione, di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni degli enti coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui all'art, 3, comma 1, lett. *a)*. A tali interventi si applica, inoltre, la procedura accelerata prevista dal Capo V-*bis* della l.r. n. 46/1986.

L'art. 6 stabilisce che, ai fini della valorizzazione turistica delle aree archeologìche, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo di cui all'art. 9 della l.r. n. 2/2002, nonché contributi pluriennali ai comuni dell'area interessata. I criteri, le procedure e le modalità di concessione dei contributi pluriennali sono definiti con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (art. 6, commi 4 e 6).

L'art. 7 prevede l'approvazione preliminare, da parte della Giunta regionale, degli schemi dell'atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione.

L'art. 8 prevede l'abrogazione delle leggi regionali n. 33/1970, n. 25/1977 e n. 47/1988.

L'art. 9 detta disposizioni per far Fronte agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge in oggetto. Tali disposizioni contrastano con il riparto delle competenze legislative fissato dalla Costituzione, nonché con l'art. 6 dello statuto regionale e con il principio di leale collaborazione.

2. — Le disposizioni contenute negli articoli 3, lett, *a)*, ed 1, 2 e 4 e gli articoli ad esse collegate eccedono dalla competenza legislativa c.d. «integrativa» riconosciuta alla regione dall'art. 6 dello Statuto speciale in materia di «antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna», ed eccedono altresì, applicando la clausola di maggior favore di cui all'art, 10 della legge cost. n. 3/2001, dalla competenza concorrente attribuita alle regioni in materia di valorizzazione di beni culturali dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

3. — L'art 3, lett. *a)*, prevedendo che la Fondazione di Aquileìa, istituita dalla regione per la valorizzazione di tale sito, predisponga i piani delle attività di ricerca archeologica nella zona stessa, incide sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, di cui all'art. 117, secondo comma, lett, *s)* Cost. norma interposta relativamente alla ricerca archeologica è l'art. 88 del d.lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) che riserva al Ministero le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento dei beni culturali (art. 10) in qualunque parte del territorio nazionale.

4. — Gli articoli 1 (Finalità ed ambito di intervento), 2 (Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale ed urbana di Aquileia), 4 (Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali) e le disposizioni connesse attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, promuovendo la valorizzazione del patrimonio monumentale e archeologico di Aquileìa (artt. 1 e 2), e conferendo alla Fondazione di Aquileìa «diritti d'uso su beni immobili di proprietà» (art. 4, lett. *b*) eccedono dalla competenza regionale violando il principio fondamentale contenuto nell'art. 112 del Codice dei beni culturali.

La norma nazionale dispone che la valorizzazione dei beni culturali è collegata alla proprietà del bene («*1)* Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. *2)* Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente») (c.d. principio della dominicale della valorizzazione) ed i siti archeologici non sono di proprietà della regione in base al principio «dominicale della valorizzazione», ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 2004.

In base al principio «dominale della valorizzazione» la regione non è competente a dettare disposizioni in materia di valorizzazione delle aree di interesse archeologico presenti in Aquileìa, trattandosi di aree ascritte al demanio dello Stato.

5. — L'appartenenza al demanio dello Stato della quasi totalità dei musei, delle aree e dei monumenti di interesse archeologico presenti in Aquileia, rende illegittima la disposizione contenuta nell'art 4, lett. *b)*, della l.r. in rassegna che consente alla Fondazione «diritti d'uso sui beni immobili di proprietà», potendo disporre legittimamente in tal senso solo l'ente proprietario.

6. — L'art. 1, comma 1, prevede la promozione della valorizzazione archeologica di Aquileìa sulla base di «un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato» per la realizzazione di un parco archeologico, e attribuisce poi, al comma *2,* alla regione l'iniziativa della costituzione di una Fondazione per la valorizzazione di Aquileia (aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti). La norma viola il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto provvede in via immediata ed unilaterale con legge, attraverso la Fondazione, alla valorizzazione di beni culturali appartenenti allo Stato senza che sia stata perfezionata l'intesa di cui al comma 1, la quale verrebbe in tal modo fortemente condizionata.

Tali disposizioni violano altresì il principio fondamentale di cui all'art. 112, comma 4 del Codice dei beni culturali secondo il quale «al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione del beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione».

P. Q. M.

Chiede che sia dichiarata la incostituzionalità degli articoli 3, lett. a), 1, 2 e 4 e degli articoli ad essi collegati della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 25 agosto 2006, n. 18, recante «Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileìa e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area» (in B.U.R. 30 agosto 2006, n. 35) per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s), e comma terzo, e degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché dell'art. 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia» e dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.

Roma, addì 24 ottobre 2006

L'AVVOCATO DELLO STATO: Maurizio FIORILLI

06C1044

N. **109**

Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 novembre 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Istituzione di un Comitato per interventi a favore dei familiari dei caduti in servizio appartenenti alle Forze armate e di polizia - Prevista partecipazione al Comitato anche dei Prefetti e dei rappresentanti di massimo grado di ciascuna Forza armata e di polizia operante nel territorio regionale - Ricorso del Governo - Lamentata attribuzione di compiti o funzioni ad organi statali da parte della Regione - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

– Legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29, art. 21, secondo comma.
– Costituzione, artt. 97 e 117, secondo comma, lett. *g)*.

Impresa e imprenditore - Concorrenza - Norme della Regione Abruzzo - Agevolazioni finanziarie a favore di soggetti imprenditoriali (nella specie, API Soluzione di Teramo e Consorzio industriale di Avezzano) - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il principio dell'ordinamento comunitario che vieta gli «aiuti di Stato», violazione dell'obbligo comunitario di preventiva informazione, esposizione di responsabilità dello Stato italiano nei confronti dell'Unione europea, violazione delle regole della concorrenza, ingiustificato favore rispetto ad altri soggetti economici.

– Legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29, artt. 38 e 44.
– Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma; Trattato CE, artt. 87 e 88.

Ricorso del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri in persona Presidente del Consiglio pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato, nei confronti della Regione Abruzzo in persona del Presidente della giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006 n. 29, pubblicata nel B.U.R. n. 82 dell'8 settembre 2006, recante «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizionei finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008- Legge finanziaria regionale 2006) e alla l.r. 31 dicembre 2005, n. 474 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006-bilancio pluriennale 2006-2008), lº provvedimento di variazione, nell'art. 21 secondo comma in relazione al l'art 117, secondo comma, lett. *g)* Cost., nonché negli artt. 38 e 44 in relazione all'art. 117, primo comma, all art. 3 Cost. ed agli artt. 87 e 88 de Trattato CE.

La legge riportata in epigrafe viene impugnata, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 27 ottobre 2006, ne1le sottoindicate disposizioni.

1) L'art 21 rubricato «Istituzione per i caduti in servizio appartenenti alle Forze armate e di polizia» finalizzato dal primo comma al finanziamento di interventi a favore dei familiari delle vittime, residenti in Abruzzo e appartenenti alle Forze armate e di polizia caduti in servizio nell'assolvimento dei propri doveri istituzionali, prevede, al secondo comma, un Comitato costituito dal Presidente della giunta regionale, dai prefetti delle quattro Province abruzzesi e dal rappresentante di massimo grado di ciascuna Forza armata e di polizia, operante nel territorio regionale, al fine di valutare le istanze inviate dagli aventi diritto e provvedere all'applicazione delle disposizioni in esame. Alla formale costituzione del Comitato provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

La norma citata si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. *g)* della Costituzione che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Il profilo di illegittimità investe principalmente la composizione dell' organismo regionale istituito dalla legge citata.

La presenza di quattro prefetti, uno per ogni provincia, nonché dei massimi gradi delle Forze militari e di polizia attribuisce nuovi compiti alle amministrazioni statali cui detti funzionari o militari, fanno capo ovvero rispettivamente alle prefetture, ed ai componenti delle Forze armate e di Polizia anche essi tutti riconducibili ad amministrazioni dello Stato.

La normativa regionale, configura in tal modo in capo a dette figure istituzionali statali, nuove attribuzioni pubbliche relative all' espletamento dell'attività di valutazione delle istanze avanzate sulla base della citata disposizione nonché, in generale, dell'attività demandata all'organismo nel quale detti componenti risultano inseriti. Organismo, questo, di carattere regionale siccome istituito dalla medesima legge e formalmente costituito dal Presidente della giunta regionale con proprio decreto.

Il legislatore regionale tuttavia, non può attribuire nuovi ed aggiuntivi compiti o funzioni ad organi statali o a coloro che tali organi impersonano, in quanto spetta in via esclusiva allo Stato disciplinare «l'organizzazione amministrativa dello Stato e l'attività dei propri funzionari» così come i compiti e le attribuzioni delle Forze armate *cx* art. 117, secondo comma, lett. *g)*.

Ciò, oltretutto, comporta - come recentemente sancito dalla Corte in relazione ad analoga fattispecie - per quei pubblici funzionari, una inevitabile alterazione delle attribuzioni svolte in seno agli organi di appartenenza, «con la conseguente compromissione del parametro invocato che riserva in via esclusiva alla legislazione dello Stato di provvedere in materia» (In tal senso, tra le decisioni più recenti, Corte cost. n. 30 del 2006).

Da tale punto di vista, il riconoscimento della potestà regionale di attribuire in via unilaterale funzioni pubbliche ad uffici statali deve ritenersi illegittimo anche ai fini della compromissione del buon andamento e della efficienza della pubblica amministrazione.

Viene pertanto in considerazione, quale parametro di illegittimità della norma in esame, lo stesso art. 97 Cost., che postula l'esistenza di un modello normativo unitario e coordinato cui riservare l'individuazione e l'organizzazione delle attribuzioni e dei compiti attribuiti agli uffici statali investiti di nuove funzioni da fonti regionali. Là dove, tuttavia, tale modello viene incrementato, in modo unilaterale e non coordinato da fonti normative esterne a quello statale ne deriva, inevitabilmente, un'alterazione dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione auspicato dalla disposizione costituzionale da ultimo richiamata.

Le considerazioni che precedono trovano conferme negli autorevoli precedenti della Corte che, in relazione ad analoghe istituzioni, da parte regionale, di organi composti da figure istituzionali riferibili ad amministrazioni dello stato o ad enti pubblici nazionali ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle relative disposizioni di legge regionale (In tal senso Corte cost. sent. 29 aprile-7 maggio 200 2004, sent. n. 30 del 2006, sent. n. 322 del 6 ottobre 2006).

Quanto sopra esposto certamente non vale ad escludere che, in astratto, non si possano prevedere forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti ed attribuzioni dello Stato in vista di una leale collaborazione tra enti. Tali forme, tuttavia, come altresì sottolineato dalla Corte in più occasioni, «non possono essere disciplinate unilateralmente ed autoritativamente dalle regioni nemmeno nell'esercizio di potestà legislative: esse devono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati (In tal senso Corte cost. sent n. 134 del 2004 ma anche sent. n. 30 del 2006 e n. 322 del 2006 sopra richiamate).

In assenza di detti accordi ovvero di previe intese, pertanto, deve ritenersi violato il parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *g)*.

2) Con il successivo art. 38 rubricato «Contributo all'API Soluzione di Teramo» a sostegno del progetto pelletteria, la legge regionale n. 29 del 2006 prevede, al primo comma, la concessione da parte della regione di un contributo di E. 50.000,00 in favore dell'impresa in rubrica ed a sostegno del progetto ivi indicato. Il secondo comma regola gli stanziamenti per gli esercizi successivi.

3) Con l'art. 44 (Interventi per il consolidamento di siti produttivi), la medesima legge, inoltre, al primo comma costituisce un «limite di impegno decennale allo scopo di superare alcune criticità occupazionali denominato: Interventi per il consolidamento di siti produttivi, di Euro 300.000,00 annui a favore del Consorzio indu-

striale di Avezzano finalizzato all'assunzione di un mutuo le cui risorse sono destinate all'acquisto di immobili sedi di attività produttive per il consolidamento di realtà industriali, indicati dalla Giunta regionale su proposta della competente Direzione attività produttive». Il comma seguente determina lo stanziamento per gli esercizi successivi.

Entrambe le disposizioni sopra riportate *sub* 2) e 3), in relazione all'art. 84 della medesima normativa regionale, là dove si stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R. devono ritenersi in contrasto con l'art. 117, primo comma Cost. a norma del quale la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Tanto l'art. 38 quanto l'art. 44 della legge in esame rientrano nell'alveo della materia disciplinata dagli artt. 87 e 88 del Trattato CE - già artt. 92 e 93 (ma v. anche le corrispondenti disposizioni del Trattato di adozione della Costituzione europea, artt. III 167 e III 168, dove vengono riaffermati i medesimi principi).

L'art. 87, nel sancire il principio di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune è disposizione volta all'obiettivo primario e qualificante del sistema comunitario per la realizzazione di un sistema di concorrenza non falsata al fine di evitare che il sostegno finanziario conduca ad alterare la competizione ad armi pari tra le imprese. La disciplina degli aiuti di stato, peraltro, è anche complementare al mercato interno, nella misura in cui il sostegno economico da parte pubblica finisce col rafforzare le imprese che ne beneficiano sul mercato interno e, rendendo più difficile la penetrazione di imprese appartenenti ad altri paesi comunitari, si risolve in una forma di sostanziale protezionismo.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge regionale impugnata non vi è dubbio che le misure ivi previste rientrino nella nozione di «aiuto di stato» realizzandosi in entrambe le ipotesi forme di agevolazioni di carattere finanziario nei confronti di soggetti imprenditoriali. La nozione di aiuto secondo la giurisprudenza comunitaria, è del resto, come è noto, particolarmente ampia la stessa ricomprendendo ogni vantaggio economicamente apprezzabile (che può realizzarsi con una sovvenzione diretta ma anche tramite una riduzione di costi, un'agevolazione fiscale, uno sgravio di oneri) attribuito ad una impresa attraverso un intervento pubblico, vantaggio che altrimenti non si sarebbe realizzato (Tra le tante: causa C- 387/1992, sentenza 15 marzo 1994, Racc. p. I-877, punto 13).

D'altra parte, gli ausili in questione non sembrano neanche in astratto riconducibili alle ipotesi di aiuti eccezionalmente consentiti dalla normativa comunitaria né, d'altra parte, il legislatore regionale si preoccupa di qualificare gli ausili da esso disciplinati come *de minimis*.

Il successivo art. 88 del Trattato CE, inoltre, nel regolare gli adempimenti ai quali gli Stati membri sono tenuti verso la commissione stabilisce che a questa debbano esse comunicati i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti. Il comma secondo, in particolare, vieta di dare ad essi esecuzione prima che la procedura abbia condotta ad una decisione finale in ordine all'ammissibilità o meno degli aiuti.

In presenza ditali disposizioni, tali da impegnare ai sensi dell'art. 117, primo comma Cost. la responsabilità dello Stato italiano nei confronti dell'Unione europea, la Regione Abruzzo, pertanto, al fine di non incorrere in violazione delle prescrizioni procedimentali di cui all'art. 88 Trattato, avrebbe dovuto, innanzitutto, dare corso alla procedura di informazione nei confronti delle istituzioni comunitarie previste da tali disposizioni.

Dato il principio generale che sancisce l'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune il sistema di cui al Trattato CE li sottopone ad un regime di autorizzazione preventiva da parte dell'istituzione comunitaria competente, realizzato attraverso la previa comunicazione dei progetti volti ad istituire o modificare aiuti, in tempo utile affinché gli organismi comunitari competenti possano presentare le proprie osservazioni.

Per contro, la legge regionale n. 29 del 2006 qui impugnata, negli artt. 38 e 44 sopra menzionati non prevede alcun meccanismo di differimento ovvero di sospensione delle misure e d'altra parte, all'art. 84 (Entrata in vigore) dispone che la stessa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. Poiché, dunque, la pubblicazione in B.U.R. è stata regolarmente effettuata in

data 8 settembre 2006 e gli artt. 38 e 44 non prevedono ulteriori meccanismi di sospensione o differimento, le misure in questione risultano attualmente già efficaci in aperta violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione.

Come del resto affermato anche dalla stessa Corte «La garanzia della non applicazione della legge nelle more del controllo *ex* art. 93 del trattato deve essere fornita in primo luogo dal legislatore regionale attraverso clausole con le quali l'operatività degli ausili sia normativamente subordinata al parere favorevole della Commissione sicché questi mantengano la qualificazione sostanziale di "progetto" come lo stesso trattato impone - indipendentemente dalla natura dell'atto che formalmente li prevede» (In tal senso Corte cost, sent. 11- 22 luglio 1996 n. 271).

Non può ritenersi sufficiente, dunque, una mera presunzione che la regione si asterrà dal dare esecuzione a quelle parti della legge concernenti gli «aiuti di stato» occorrendo - ai fini del rispetto del sistema di cui al Trattato - la previsione di clausole specifiche capaci di subordinare l'operatività degli ausili al parere favorevole della commissione.

La Regione Abruzzo, pertanto, venendo meno tanto all'obbligo di preventiva informazione quanto all'obbligo ulteriore di non dare esecuzione alla misura di aiuto prima dell'avvenuta valutazione di ammissibilità dell'intervento ha violato i vincoli comunitari cui è sottoposta la legislazione regionale ai sensi del medesimo art. 117, primo comma Cost. impegnando la responsabilità dello Stato italiano nei confronti dell'Unione europea.

La legge regionale in esame deve, pertanto, ritenersi illegittima anche sotto i profili da ultimo evidenziati.

Né può sottacersi, infine, che le norme in questione, oltre a favorire la produzione interna rispetto ai prodotti importati, possa ritenersi in contrasto con art. 3 Cost. in quanto volta a favorire soggetti specificamente individuati senza che emergano le ragioni del trattamento a questi singolarmente riservato, in violazione delle regole sulla concorrenza.

P. Q. M.

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 29 del 25 agosto 2006, pubblicata nel B.U.R. n. 82 dell'8 settembre 2006:

quanto all'art. 21, secondo comma in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. g) *e 97 Cost.*

quanto agli artt. 38 e 44 in relazione all'art. 117, primo comnia e 3 della Costituzione e per violazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE.

Roma, addì 3 novembre 2006

L'AVVOCATO DELLO STATO: PAOLA PALMIERI

06C1045

N. **110**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 novembre 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Professioni - Norme della Regione Piemonte - Disciplina bionaturali per il benessere - Individuazione - Pratiche e tecniche naturali non sanitarie finalizzate al raggiungimento dello stato di benessere della persona - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Denunciata lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

– Legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, art. 2.
– Costituzione, art. 117, comma terzo.

Professioni - Norme della Regione Piemonte - Disciplina bionaturali per il benessere - Individuazione - Percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore nelle discipline bionaturali del benessere - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Denunciata lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

– Legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, art. 2.
– Costituzione, art. 117, comma terzo.

Professioni - Norme della Regione Piemonte - Disciplina bionaturali per il benessere - Istituzione di un elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere - Affidamento della Giunta regionale del compito di fissare i requisiti per l'iscrizione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Denunciata lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

– Legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, artt. 5 e 6.
– Costituzione, art. 117, comma terzo.

Professioni - Norme della Regione Piemonte - Disciplina bionaturali per il benessere - Finalità della legge - Istituzione del Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere - Norme transitoria e finanziaria - Ricorso del Governo - Inscindibile connessione con le norme specificamente censurate della stessa legge regionale - Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale.

– Legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 1, 4, 5, comma 1, 7 e 8
– Costituzione, art. 117, comma 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, contro il Presidente della Giunta regionale del Piemonte per Giusta determinazione 17 novembre 2006 del Consiglio dei ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, siccome in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 18 settembre 2006, n. 32, recante «Norme in materia di discipline bionaturali del benessere» pubblicata nel B.U.R. Piemonte n. 38 del 21 settembre 2006 in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost.

La legge regionale in esame, che regolamenta «le discipline bionaturali del benessere», pur omettendo di individuare esplicitamente le attività che di fatto intende regolamentare e riconoscere, eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, terzo comma, Cost., nella materia concorrente delle professioni.

Ricorrono, infatti, i profili di illegittimità costituzionale già rilevati da codesta Corte costituzionale nella sentenza n. 40/2006 con riferimento alla l.r. n. 18/2004 con la quale la Regione Liguria tentava di normare il suddetto settore.

Le censure si rivolgono in particolare:

all'art. 2, che individua le discipline bio-naturali del benessere in tutte quelle pratiche e tecniche naturali, qualificate come non sanitarie, che hanno per finalità il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione stato di benessere della persona;

all'art. 3, che definisce il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore nelle discipline bio-naturali del benessere;

all'art. 5, nonché all'art. 6, che prevedono l'istituzione di un elenco regionale delle discipline bio-naturali per il benessere e l'affidamento alla Giunta regionale del compito di fissare i requisiti, successivamente deliberati dal Consiglio regionale, che devono avere i soggetti.

Tali soggetti sono divisi in due sezioni: *1)* agenzie formative, regolarmente accreditate, per operatori nelle discipline bio-naturali del benessere; *2)* operatori nelle discipline bionaturali del benessere, ulteriormente suddivisi in base alle relative specializzazioni.

Così disponendo, alla stregua di quanto più volte affermato da codesta Corte costituzionale in materia di professioni (*cfr.* sentt. un. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonché 40 e 153/2006), le suddette previsioni si pongono in contrasto con il principio fondamentale, già vigente nella legislazione statale di riferimento, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, così come l'istituzione di nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato, residuando alle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.

Né il fatto che la legge specifichi che le discipline in questione «non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal servizio sanitario» e che l'operatore in tali discipline «non riveste rilievo di carattere sanitario e non prescrive farmaci» vale a superare la dedotta illegittimità del provvedimento legislativo in oggetto.

La legge infatti utilizza espressioni così ampie che potrebbe addirittura far ricadere nel proprio ambito attività curative per le quali non sussiste alcuna evidenza scientifica né alcun riscontro pratico tratto dall'esperienza, che garantiscano la loro efficacia e la loro non lesività per la salute (si pensi ad es., a pratiche come la pranoterapia, o la riflessologia).

Codesta Corte, inoltre, ha recentemente esteso a tutte le professioni il suddetto principio fondamentale, affermato inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. *b)*, del d.lgs. n. 112/1998, nonché dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), rilevando come tale limite si ponga come vincolo «di ordine generale» allo svolgimento della legislazione regionale in materia di «professioni», stante il principio sancito nelle sentenze nn. 355 e 424 del 2005 secondo il quale «l'individuazione di una specifica tipologia o natura della "professione" oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza» ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.

Tale consolidata giurisprudenza costituzionale è stata recepita anche nel d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, nel quale è affermato il principio secondo cui spetta solo allo Stato (e non alle Regioni) l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Si fa presente inoltre che in altre due occasioni la regione Piemonte ha realizzato provvedimenti legislativi (l.r. n. 25 del 24 ottobre 2002 e n. 13 del 31 maggio 2004) sullo stesso argomento, che sono state impugnate dal Governo e dichiarate incostituzionali (sentenze n. 353/2003 e n. 424/2005).

Ciò avvalora l'interpretazione odierna ritenendosi chiara l'intenzione del legislatore regionale di voler introdurre nel proprio ordinamento figure professionali che esulano dalla propria disciplina di competenza. Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame (art. 1: individuazione delle finalità della legge; gli artt. 4 e 5 comma 1: istituzione del «Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere», con disciplina della relativa composizione e individuazione dei relativi compiti; e art. 7: previsioni finali e transitorie finalizzate all'applicazione iniziale della legge) si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate perché palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, si ritiene che l'illegittimità costituzionale si estenda, in via consequenziale, anche a tali disposizioni, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 18 settembre 2006, n. 32 (artt. 2, 3, 5, 6 ed artt. 4, 7, 8 ai precedenti funzionalmente collegati) della Regione Piemonte, per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione

Col presente ricorso notificato saranno depositati estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2006 e copia della legge regionale impugnata.

Roma, addì 18 novembre 2006

L'Avvocato dello Stato: Giovanni Pietro DE FIGUEIREDO

06C1122

N. **8**

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria l'11 novembre 2006
(del Tribunale di Torino)

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Sandro Delmastro Delle Vedove per il reato di falso ideologico - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra i fatti contestati e le attività parlamentari.

– Deliberazione della Camera dei deputati 22 dicembre 2005.
– Costituzione, art. 68, primo comma.

Il giudice, dott. Claudio Ferrero, assegnatario del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di Delmastro Delle Vedove Sandro, nato a Lozzolo (VC) il 24 aprile 1947, dich.te domiciliato in Biella, via delle Rose n. 4, difeso di fiducia dall'avv. Roberto Bronzini del Foro di Torino; Lodi Cristiana, nata a Mantova il 10 giugno 1966, res. in Milano, via Casella n. 6, elettivamente domiciliata *ex* art. 161 c.p.p. in Milano, via San Pietro all'Orto n. 10 c/o avv. Vincenzo Vitale, difesa di fiducia dall'avv. Vincenzo Vitale del Foro di Catania (studio in

Milano, via San Pietro all'Orto n. 10), imputati *A)* per il reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p. perché, agendo in concorso tra loro, il Delmastro Delle Vedove nella sua qualità di membro del Parlamento, pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, presentatosi presso la Casa circondariale Le Vallette di Torino al fine di visitarla, dopo essersi qualificato ed avere manifestato la propria intenzione di accedervi, attestava falsamente ai pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia penitenziaria, addetti al controllo degli accessi, che la persona in sua compagnia, Lodi Cristiana, era una propria collaboratrice, dichiarando, inoltre, falsamente la stessa Lodi di non esercitare la professione di giornalista (circostanze, entrambe, false, essendo la Lodi una giornalista professionista che, in tale veste, scriveva un articolo, pubblicato due giorni dopo su un quotidiano nazionale, relativo alle dichiarazioni che, proprio in occasione della visita, avrebbe a lei reso il detenuto Marini Igor). Fatti dei quali l'attestazione era destinata a provare la verità. In Torino, il 10 agosto 2003. *B)* per il reato di cui agli artt. 110, 48 e 479 c.p. perché, agendo in concorso tra loro, tenendo la condotta di cui al capo *A)* inducevano in errore, ingannandoli, i pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia penitenziaria addetti al controllo, alla registrazione e all'autorizzazione degli accessi, che così registravano, e consentivano, l'accesso della Lodi sul presupposto, erroneamente attestato dal parlamentare e dalla giornalista, che quest'ultima fosse una collaboratrice del primo e che non si trattasse, invece, di una giornalista. In Torino, il 10 agosto 2003. In relazione alla delibera di insindacabilità *ex* art. 68 Cost. della Camera dei deputati del 22 dicembre 2005 (seduta n. 724) nei confronti dell'on. Delmastro Delle Vedove Sandro

OSSERVA

Con riservata del 12 agosto 2003, indirizzata tra gli altri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il direttore della Casa circondariale di Torino «Le Vallette» trasmetteva, per le determinazioni di competenza, copia del quotidiano «Libero» in pari data, «relativo al presunto colloquio» tra il detenuto Igor Marini e «la giornalista Lodi Cristiana, in occasione della visita dell'onorevole Del Mastro Delle Vedove», avvenuta il precedente 10 agosto.

L'articolo in questione — dal titolo: «Confermo tutto, ho detto la verità» Un giorno in cella con Igor Marini e a firma della predetta Lodi Cristiana — riportava una lunga intervista in cui quest'ultimo dichiarava di temere per la propria vita e confermava che alcuni leader politici della sinistra di rilievo nazionale avevano intascato tangenti nell'ambito del noto affare Telekom-Serbia (per il quale Marini si trovava detenuto).

In allegato alla riservata, il direttore del penitenziario torinese inviava alla Procura anche la dichiarazione autografa che Lodi Cristiana aveva reso agli addetti alla sorveglianza della struttura nonché due estratti, certificati conformi agli originali, dai registri di ingresso/uscita che la stessa ed il parlamentare avevano dovuto compilare per accedere al luogo in cui si era svolta la visita a Marini (si tratta in particolare del registro di ingresso del «block house» e del registro tenuto dalla sezione in cui il detenuto si trovava ristretto). Nel primo dei citati allegati si leggeva testualmente: «La sottoscritta Cristiana Lodi [...] dichiara di essere la collaboratrice dell'on. Del Mastro Delle Vedove e di non esercitare la qualità di giornalista»; gli estratti dai registri del carcere riportavano gli orari di ingresso e uscita dei visitatori e precisamente: nel «block house» il deputato, accompagnato dalla «collaboratrice risultava essere entrato alle 11,30 e uscito alle 11,55; nella sezione in cui era detenuto Marini i due risultavano entrati e usciti rispettivamente alle 11,40 e alle 11,45.

In seguito a tale notizia la Procura della Repubblica presso questo Tribunale decideva di avviare delle indagini in ordine all'ipotesi di reato di falsità ideologica in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale (art. 479 c.p.) a carico dell'on. Delmastro e della Lodi. Le indagini consentivano di appurare che, in quest'ultima era una giornalista professionista regolarmente iscritta all'Ordine dei giornalisti della Lombardia e che il parlamentare dichiarò alle guardie carcerarie addette quel giorno al Block house che la donna che la accompagnava era una propria collaboratrice (sul punto si vedano, tra le altre, le s.i.t. rese in data 31 marzo 2004 dall'ass. capo della Polizia penitenziaria Maniscalco Calogero: «ricordo che il parlamentare disse che garantiva lui per la sua assistente; compilai io il registro degli accessi che noi riserviamo alle visite dei parlamentari. Io compilai tale registro indicando le generalità del parlamentare e della donna che era in sua compagnia e qualificando quest'ultima, come desumo dalla registrazione in copia che lei [il p.m.] mi esibisce, quale collaboratrice del deputato, proprio perché quella era la veste nella quale lei era stata presentata dal deputato»; nonché le s.i.t. rese dal comandante di reparto Fancellu Giuseppe il 20 agosto 2003, «Io chiesi al parlamentare se fosse da solo e lui mi rispose che era

in compagnia della sua collaboratrice... Io informai l'onorevole che era nostra consuetudine richiedere agli accompagnatori dei parlamentari che dovevano sottoscrivere una dichiarazione con la quale attestavano la propria qualità di collaboratori e di non venire in veste di giornalista»).

Invitato a rendere interrogatorio, l'on. Delmastro, tramite il proprio legale di fiducia, riferiva di avere presentato alla Camera dei deputati una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità *ex* art. 68 Cost., chiedendo quindi il rinvio dell'incombente istruttorio in attesa della decisione del Parlamento sui fatti addebitatigli.

Non di meno, la Procura torinese emetteva, in data 27 maggio 2005, richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di entrambi gli imputati per il delitto di falsità ideologica in concorso *ex* artt. 110 e 479 c.p., anche in relazione all'art. 48 c.p. nei confronti degli operanti della Polizia penitenziaria, in quanto indotti in errore dai medesimi nella redazione dei registri di ingresso/uscita del penitenziario.

In data 7 novembre 2005 si teneva l'udienza preliminare di cui veniva disposto il rinvio al 17 gennaio 2006 per la mancanza di prova in ordine all'esecuzione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza nei confronti dell'imputato Delmastro.

Nel frattempo, e precisamente il 22 dicembre 2005, la Camera di appartenenza dell'imputato deliberava che i fatti oggetto dell'imputazione rientrano nella garanzia costituzionale di cui all'art. 68 Cost., negando pertanto l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Delmastro.

La citata pronuncia della Camera ha fatto propria la relazione di maggioranza della giunta per le autorizzazioni a procedere in udizio (doc. IV-*quater* n. 109; relatore: on. Ghedini), nella quale, a sostegno dell'applicabilità dell'art. 68, primo comma Cost. ai fatti contestati, si invoca l'esistenza del collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare al personale della Polizia penitenziaria ed il mandato parlamentare, collegamento funzionale discendente dall'art. 67 della legge n. 354/1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario) e corroborato nel caso concreto dalla pregressa attività parlamentare dell'on. Delmastro (in particolare il relatore della Giunta all'Aula menziona l'interrogazione parlamentare n. 3-02512 del 14 luglio 2003, con la quale il parlamentare aveva chiesto informazioni al Governo italiano circa le iniziative in ordine alla vicenda carceraria di Igor Marini, allora detenuto in Svizzera).

Sul punto, nessuno pone in dubbio che la norma dell'ordinamento penitenziario in questione attribuisce, in astratto, al singolo membro del Parlamento il diritto di visitare gli istituti penitenziari (comma 1), all'uopo facendo rientrare in tale prerogativa anche «coloro che [lo] accompagnano per le ragioni del [suo] ufficio» (comma 2). È, altresì, pacifico che della «vicenda detentiva» (sia pure con riferimento ad altra «fase», quale quella della detenzione all'estero, e per finalità diverse da quelle del «controllo» in sede parlamentare della condizione detentiva del Marini) l'on. Delmastro si era già occupato, nell'interrogazione parlamentare sopra citata, precedente la visita alla Casa circondariale di Torino «Le Vallette».

Nondimeno, si deve ritenere che le attestazioni fornite dal parlamentare al personale di Polizia penitenziaria presso il penitenziario «Le Vallette» e riguardanti la professione svolta dalla coimputata Lodi Cristiana (oggetto dell'imputazione) esulino dalla guarentigia di cui all'art. 68 Cost.

Infatti, in primo luogo, va evidenziato in diritto che la norma costituzionale in questione prevede un'immunità dalla giurisdizione penale e civile a favore dei rappresentanti del popolo sovrano unicamente per le «opinioni espresse... nell'esercizio delle loro funzioni». Sulla scorta di tale principio, la legge n. 140 del 2003 — contenente le «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» — all'art. 3, comma 1, elenca in modo esemplificativo alcune tipologie di atti rientranti nella funzione di parlamentare, ivi menzionando, tra gli altri, «ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».

Dall'esegesi letterale della norma, ed in particolare dall'attenta analisi dell'interpunzione utilizzata dal legislatore, si evince che tutti gli atti in questione devono essere caratterizzati da una più o meno intensa connessione con la funzione parlamentare: si noti infatti la virgola prima dell'inciso «connessa alla funzione parlamentare», evidentemente posta dal legislatore per fugare ogui dubbio circa la riferibilità di tale espressione non alla sola attività, indicata immediatamente prima, di critica e di denuncia politica, ma a tutte quelle contemplate nella

norma e sopra citate. Questa interpretazione è supportata anche dal fatto che il requisito della connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari è espressamente indicato solo per gli atti non strettamente connessi alle funzioni parlamentari tipiche, mentre non è stato indicato per gli atti elencati nella prima parte dello stesso comma (presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, interrogazioni, interpellanze ecc.) i quali, in quanto attinenti all'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico nei confronti del Governo, presentano di per sé natura parlamentare.

In sostanza, è possibile suddividere gli atti indicati nel comma 1 dell'art. 3 della legge in due categorie: da un lato quelli, per così dire, *naturaliter* parlamentari (indicati nella prima parte della norma), disciplinati dal diritto parlamentare (*in primis* Costituzione e regolamenti parlamentari) e che sono di per sé compresi nella sfera dell'insindacabilità garantita dall'art. 68 Cost.; dall'altro quelli che, non essendo espressione delle funzioni tipiche del Parlamento (legislativa e di indirizzo politico), necessitano, affinché possano beneficiare della garanzia dell'immunità, di un concreto e positivo riscontro dell'esistenza di una connessione con l'esercizio della funzione di rappresentante del popolo [1)], che va ricercato in relazione alla singola attività esplicata dal parlamentare.

La *ratio* sottostante tale delimitazione va chiaramente individuata nell'esigenza di circoscrivere in modo rigoroso l'ambito di applicazione della garanzia costituzionale dell'insindacabilità, enfatizzandone la natura di prerogativa connessa non già alla persona del parlamentare ma alla funzione dallo stesso esercitata. Infatti, coerentemente con la genesi storico-politica delle garanzie riconosciute ai rappresentanti del popolo, in tanto è giustificabile l'esenzione del membro del Parlamento dalla giurisdizione penale, e dunque da possibili interferenze del potere giudiziario, in quanto vi sia la necessità di preservarne le prerogative costituzionali; per contro, nel caso in cui si esuli da atti o comportamenti inerenti l'ufficio di Parlamentare, la non punibilità dello stesso per questi (laddove costituiscano reato) si tradurrebbe in un'inaccettabile disparità di trattamento con gli altri cittadini, e dunque in un contrasto con l'art. 3 Cost. [2)]

E del resto, sia l'art. 68 Cost., sia l'art. 3, comma 1 della legge n. 140/2003, sia l'art. 67 dell'ordinamento penitenziario, pongono l'accento sul fatto che gli atti per i quali si potrebbe prospettare l'applicazione della guarentigia dell'insindacabilità siano compiuti dal membro del Parlamento «nell'esercizio delle sue funzioni connessione con la funzione di Parlamentare» o «per ragioni del suo ufficio».

A conferma di questa interpretazione può invocarsi la recente sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale (n. 120 del 16 aprile 2004), che facendo salvo l'art. 3 citato dalle censure di incostituzionalità sollevate in relazione all'art. 3 Cost., ha statuito che «la disposizione impugnata non elimina affatto il nesso funzionale tra l'atto e le attribuzioni parlamentari, e non stabilisce che ogni espressione dei membri delle Camere, in ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori, sia perciò solo assistita dalla garanzia dell'immunità».

Ciò premesso in diritto, non sembra, in fatto, che le attestazioni fornite dall'on. Delmastro agli addetti del carcere torinese possano essere ricondotte ad uno degli atti previsti dalla norma da ultimo citata. Infatti, esclusa evidentemente la riconducibilità di dette attestazioni ad attività di natura strettamente parlamentare, ad analoga conclusione si deve pervenire per quanto concerne gli atti per i quali si impone un accertamento in concreto di connessione funzionale con l'ufficio di parlamentare, ed in particolare:

---

1) La dicotomia risultante dalla norma attuativa riecheggia quella coniata da Corte cost., sent. n. 10 del 17 gennaio 2000, in cui, per la prima volta, il giudice delle Leggi, inaugurando l'orientamento più restrittivo in ordine alla sfera di applicazione dell'art. 68 Cost., ha posto l'accento sull'esigenza che gli atti della seconda specie (e cioè quelli non disciplinati dal diritto parlamentare) siano caratterizzati non già da una semplice «comunanza di argomento o di contesto» con gli atti parlamentari, occorrendo invece una «corrispondenza sostanziale di contenuti».

2) Sul punto si veda Corte cost., sent. n. 10 del 9 febbraio 2000, secondo cui una diversa e più estensiva interpretazione dell'art. 68 Cost. tradurrebbe l'istituto dell'insindacabilità «in una sorta di privilegi o personale di favore circa l'ambito e i limiti della libertà di manifestazione del pensiero, con evidente distorsione del principio di uguaglianza e di pari opportunità fra i cittadini nella dialettica politica». *Cfr.* altresì Corte cost., sent. n. 219 del 24 giugno 2003, che ha statuito che «garanzia e funzione sono inscindibilmente legate fra loro da un nesso che, reciprocamente, le definisce e giustifica».

non appare possibile qualificare le attestazioni in oggetto come atto di divulgazione, critica o denuncia politica, trattandosi all'evidenza di dichiarazioni — a prescindere dalla loro falsità e quindi dal merito della contestazione — aventi ad oggetto la qualifica professionale rivestita dall'accompagnatrice Lodi Cristiana; rese agli addetti alla sorveglianza dell'istituto penitenziario; e chiaramente finalizzate a consentire a questi ultimi di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di cui al comma 2 dell'art. 67 dell'ord. penitenziario per l'ingresso nell'istituto di soggetti diversi dal membro del Parlamento (e cioè di accompagnatori per ragioni del loro ufficio);

anche a volere inquadrare l'accesso al penitenziario e la visita dell'on. Delmastro nelle attività di ispezione, non può farsi a meno di evidenziare che l'on. Delmastro, proprio in ragione della sua qualifica di parlamentare, ben avrebbe potuto accedere al penitenziario senza dovere in alcun modo ricorrere a false attestazioni. Gli era sufficiente esibire, come è accaduto, la sua tessera identificativa per vedersi riconosciuto il diritto di accedere all'interno della casa circondariale. E allora il ricorrere a false attestazioni relative alla qualifica professionale della persona che lo accompagnava e al legame con la stessa intercorrente non ha in alcun modo a che fare con l'attività ispettiva che egli dichiarò di volere svolgere (e che ben avrebbe potuto esplicare senza alcun ricorso a false dichiarazioni). Il ricorso a tali dichiarazioni non può, pertanto, essere collegato all'esercizio di attività ispettive, che non erano affatto condizionate dalle attestazioni rese e che rappresentano, quindi, un *quid pluris* del tutto estraneo all'esercizio dell' attività ispettiva.

In ordine a quest'ultimo rilievo, si evidenzia che l'on. Delmastro non ha documentato — sia nel presente procedimento sia in quello incardinatosi presso la Camera dei deputati per l'autorizzazione *ex* art. 68 Cost. — di avere svolto attività parlamentare successiva all'incontro con Igor Marini in qualche modo concernente la di lui condizione di detenuto, in tal modo offrendo una non equivoca conferma del fatto che la visita in questione, lungi dal rientrare nell'esercizio del diritto di ciascun membro del Parlamento di ispezionare le carceri italiane allo scopo di verificarne le condizioni, si sia risolta in realtà in un mero espediente per consentire alla giornalista Lodi Cristiana di venire in contatto (per la verità, in modo assai fugace) con la fonte del suo articolo di stampa (e, in tal modo, di consentire al detenuto Igor Marini di divulgare all'esterno il contenuto delle dichiarazioni da lui rese nel procedimento).

Né pare possibile rinvenire un collegamento funzionale tra la visita in questione e la pregressa attività svolta dal parlamentare e cioè l'interrogazione (n. 3-02512) presentata dall'imputato circa un mese prima dell'incontro con Igor Marini nel penitenziario torinese. Al riguardo va innanzitutto premesso che — come si evince dalla relazione di maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere — l'atto di indirizzo politico in questione concerneva le condizioni di salute di Igor Marini allorché si trovava ristretto in Svizzera ed era finalizzata alla richiesta di informazioni circa le iniziative assunte dal Governo per la tutela del detenuto in questione.

Ora, al fine di rinvenire un nesso funzionale tra tale atto e le dichiarazioni del parlamentare oggetto di contestazione nel presente procedimento penale occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di insindacabilità *ex* art. 68 Cost. Il giudice delle leggi — a partire dalla sentenza 10/2000 sopra citata e fino a quelle più recenti — ha statuito che sono coperte dalla garanzia dell'immunità solo le dichiarazioni espresse al di fuori della sede Parlamentare che siano «la riproduzione all'esterno del contenuto di atti specificamente previsti per lo svolgimento della funzione e non essendo sufficiente in merito una semplice comunanza di tematiche tra atti parlamentari e dichiarazioni rese» (Corte cost., sent. n. 193 del 10 maggio 2005).

Alla luce di tale *dictum*, considerato che i fatti oggetto della contestazione nel presente procedimento consistono in dichiarazioni relative alla veste della sua accompagnatrice, sedicente collaboratrice, non si vede dove sia rinvenibile detta «riproduzione all'esterno del contenuto» della menzionata interrogazione parlamentare; tanto meno appare ravvisabile quella generica «comunanza di tematiche» che pure — secondo il richiamato recente indirizzo della Corte costituzionale — non sarebbe comunque sufficiente a rendere operativa la garanzia dell'immunità. E ciò appare evidente anche ove si consideri che le attestazioni rese dall'on. Delmastro agli agenti di Polizia penitenziaria del carcere «Le Vallette», lungi dal sostanziarsi in espressione di opinioni su fatti di rilievo politico — le sole per le quali si pone in astratto un problema di insindacabilità coerentemente con la sopra descritta *ratio* della guarentigia costituzionale — afferivano condizioni e qualità personali della coimputata Lodi, e dunque del tutto estranee alla tematica della garanzia dell'immunità prevista dall'art. 68 Cost. per i membri del Parlamento.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, si può concludere che:

a) Sussistono seri dubbi, alla luce delle modalità e dei tempi di svolgimento della visita alla casa circondariale, che l'accesso e la presenza dell'on. Delmastro all'interno del penitenziario si sia sostanziata in un atto di ispezione, *ex* art. 67 ord. penitenziario, atteso che detta attività è strumentale all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nei confronti dell'Esecutivo o di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla situazione degli istituti

di esecuzione della pena e/o sulla condizione detentiva di singoli detenuti, al fine di promuovere l'approvazione di riforme legislative in materia, l'adozione di provvedimenti di clemenza, o di natura amministrativa; finalità rivelatesi del tutto estranee agli scopi perseguiti dall'imputato con la visita al detenuto Marini Igor;

b) quale ulteriore corollario, l'argomento (sviluppato nella relazione della giunta per le autorizzazioni approvata dalla maggioranza) secondo cui ai fini dell'attribuzione della qualifica di collaboratore parlamentare è irrilevante che questi sia formalmente incardinato nella struttura burocratica del Parlamento appare — anche a prescindere dalla sua fondatezza, tutta da dimostrare — non pertinente al caso di specie. Infatti, tralasciando ogni valutazione in ordine alla necessità o meno di un formale legame con l'istituzione parlamentare, ciò che appare decisivo è l'attività di giornalista alle dipendenze di un quotidiano di rilievo e diffusione nazionale svolta dalla persona che accompagnò l'on. Delmastro nella sua visita. Quest'ultima, infatti, non appare compatibile — quantomeno per ragioni di fatto — con quella di componente della segreteria di un parlamentare;

c) quand'anche si ritenga che la visita al penitenziario torinese da cui è sorto il presente procedimento fosse riconducibile ad un atto di ispezione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 140/2003, svolto dall'imputato per ragioni del proprio ufficio (giusta il disposto dell'art. 67 ord. penitenziario), le attestazioni dell'imputato circa la professione svolta dalla propria accompagnatrice non sono qualificabili come opinioni espresse nell'esercizio del mandato parlamentare e, ad ogni modo, non sono collegate da alcun nesso funzionale con tale ufficio.

Rilevato quindi che quand'anche si voglia ritenere che la visita dell'on. Delmastro a Igor Marini nel carcere delle «Vallette» di Torino in data 10 agosto 2003 rientrasse nell'ambito del diritto di ciascun membro del Parlamento di ispezionare gli istituti penitenziari (ai sensi dell'art. 67 ord. penitenziario), non puo essere condivisa la tesi della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio della Camera dei deputati secondo cui le condotte contestate nel presente procedimento sono coperte dall'insindacabilità *ex* art. 68 Cost. in quanto legate da nesso funzionale con l'attività parlamentare, e la conseguente delibera dell'Aula del 22 dicembre 2005 (seduta n. 724) che tale tesi ha accolto.

Pertanto, poiché tale atto si risolve in un'indebita intromissione da parte del Parlamento nella sfera di attribuzioni riservata dalla Costituzione all'autorità giudiziaria, limitando l'esercizio della funzione giurisdizionale al di fuori dei casi (immunità) previsti dalla medesima Carta costituzionale, si ritiene di dover sollevare conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 134 Cost. davanti alla Corte costituzionalè, affinché dirima tale conflitto attraverso l'annullamento della citata delibera della Camera dei deputati.

Si ritiene, infine, assolutamente necessaria — al fine dell'accertamento dei fatti — la trattazione unitaria delle posizioni e non accoglibile, pertanto, la richiesta di separazione dei procedimenti;

P. Q. M.

Visti gli artt. 68, primo comma, 101 e 134 Cost., 3, legge n. 140/2003, 37 e s., legge n. 87/1953, 26, Reg. Corte cost. 16 marzo 1956;

Solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e chiede alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta alla stessa affermare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., delle condotte attribuite all'on. Delmastro delle Vedove e, conseguentemente, di annullare la delibera adottata nella seduta del 22 dicembre 2005.

Sospende il giudizio in corso in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge.

Torino, 8 febbraio 2006

Il giudice: FERRERO

AVVERTENZA

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 350/2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª s.s., edizione straordinaria del 2 novembre 2006.

06C01069

N. **541**

Ordinanza del 5 maggio 2006 emessa dal Giudice di pace di Noto nel procedimento civile promosso da Lauretta Sebastiano contro Commissariato di P.S. di Noto ed altro

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per guida senza casco protettivo) - Sproporzione tra violazione e conseguenze economiche della sanzione (diverse a seconda del valore del bene confiscato) - Lesione del diritto inviolabile all'eguaglianza - Deteriore trattamento sanzionatorio dei conducenti di ciclomotori e motoveicoli rispetto ai conducenti di altri veicoli - Ablazione della proprietà del bene, pur se appartenente a terzo non trasgressore.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-*sexies,* introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
– Costituzione, artt. 2, 3 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Visto il ricorso depositato nei termini dal sig. Lauretta Sebastiano, avverso verbale di sequestro amministrativo n. 700000620343 emesso il 14 settembre 2005 dagli agenti del Comissariato di P.S. di Noto del motoveicolo tg. BW 62278 di proprietà dello stesso per violazione art. 171 comma 17 c.d.s. - Guida senza casco;

Considerato che tra i motivi addotti dal ricorrente è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 c.d.s., del d.lgs. n. 289/1992 così come modificato dal d.l. n. 115/2005 convertito in legge n. 168/2005 per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Ciò premesso, il giudicante ravvisa la non manifesta infondatezza di detta questione apparendo plausibile la non conformità al dettato costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 del c.d.s. e dell'art. 213, comma 2-*sexies* così come modificato dal d.l. 30 giugno 2005, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168.

Motivi dell'ordinanza

Oltre che per la violazione dell'art. 3 della Costituzione emergono dubbi anche per la non conformità agli artt. 2 e 42.

Violazione dell'art. 3 della Costituzione

Appare evidente la sproporzione tra la violazione e le conseguenze economiche della sanzione, infatti possono verificarsi casi di notevole diversità di valore economico riguardo ai singoli ciclomotori e motoveicoli confiscati per cui vengono puniti in modo ingiustificatamente diverso i trasgressori rispetto alla medesima violazione.

Violazione dell'art. 2 della Costituzione

È ravvisabile anche l'evidente violazione dell'art. 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui il diritto all'uguaglianza. La norma infatti pone una evidente disparità di trattamento tra conducenti di ciclomotori e motoveicoli e conducenti di tutti gli altri veicoli. Non è ad esempio prevista sanzione analoga per chi, alla guida di un autoveicolo, non utilizzi la cintura di sicurezza, o guidi contro senso o quindi anche sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.

Violazione dell'art. 42 della Costituzione

La norma in commento non tiene in considerazione l'ipotesi dell'appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo non trasgressore, dando luogo ad una sottrazione illegittima del bene a soggetto non responsabile. Con la sanzione accessoria del sequestro, prodromica alla confisca obbligatoria si sottrae fra l'altro la proprietà del bene al legittimo titolare, gravandolo inoltre delle spese di custodia senza limiti di tempo, benché possa considerarsi ormai privo della legittimazione attiva.

P. Q. M.

*Visto l'art. 134 della Costituzione, visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità dell'art. 171, comma 1 e 2, dell'art. 213, comma 2-*sexies*, così come introdotto dal d.l. 30 giugno 2005 convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui si stabilisce che sia sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 per violazione degli artt. 2, 3, 42 della Costituzione nei termini e motivazione che procedono.*

Visto l'art. 295 c.p.c.

Dispone la sospensione del presente procedimento n. 301/05 R.G. Tale decisione sarà operativa sino alla decisione della Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per le notifiche della presente e degli atti del presente giudizio.

Noto, addì 5 maggio 2006

Il giudice di pace: MOLLICA

06C1097

N. **542**

Ordinanza del 5 maggio 2006 emessa dal Giudice di pace di Noto nel procedimento civile promosso da Greco Corrado contro Polizia Stradale di Noto ed altro

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per guida senza casco protettivo) - Sproporzione tra violazione e conseguenze economiche della sanzione (diverse a seconda del valore del bene confiscato) - Lesione del diritto inviolabile all'eguaglianza - Deteriore trattamento sanzionatorio dei conducenti di ciclomotori e motoveicoli rispetto ai conducenti di altri veicoli - Ablazione della proprietà del bene, pur se appartenente a terzo non trasgressore.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-*sexies,* introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
– Costituzione, artt. 2, 3 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Visto il ricorso depositato nei termini dal sig. Greco Corrado, avverso verbale di sequestro amministrativo n. 700000624206 emesso dalla Polizia Stradale di Noto l'11 settembre 2005 del motociclo Honda Hornet tg. BC 56040 di proprietà dello stesso, per guida senza casco - violazione art. 171, terzo comma, c.d.s.;

Considerato che tra i motivi addotti dal ricorrente è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 c.d.s., del d.lgs. n. 289/1992 così come modificato dal d.l. n. 115/2005 convertito in legge n. 168/2005 per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Ciò premesso, il giudicante ravvisa la non manifesta infondatezza di detta questione apparendo plausibile la non conformità al dettato costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 del c.d.s. e dell'art. 213, comma 2-*sexies* così come modificato dal d.l. 30 giugno 2005, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168.

Motivi dell'ordinanza

Oltre che per la violazione dell'art. 3 della Costituzione emergono dubbi anche per la non conformità agli artt. 2 e 42.

Violazione dell'art. 3 della Costituzione

Appare evidente la sproporzione tra la violazione e le conseguenze economiche della sanzione, infatti possono verificarsi casi di notevole diversità di valore economico riguardo ai singoli ciclomotori e motoveicoli confiscati per cui vengono puniti in modo ingiustificatamente diverso i trasgressori rispetto alla medesima violazione.

Violazione dell'art. 2 della Costituzione

È ravvisabile anche l'evidente violazione dell'art. 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui il diritto all'uguaglianza. La norma infatti pone una evidente disparità di trattamento tra conducenti di ciclomotori e motoveicoli e conducenti di tutti gli altri veicoli. Non è ad esempio prevista sanzione analoga per chi, alla guida di un autoveicolo, non utilizzi la cintura di sicurezza, o guidi contro senso o quindi anche sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope.

Violazione dell'art. 42 della Costituzione

La norma in commento non tiene in considerazione l'ipotesi dell'appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo non trasgressore, dando luogo ad una sottrazione illegittima del bene a soggetto non responsabile. Con la sanzione accessoria del sequestro, prodromica alla confisca obbligatoria si sottrae fra l'altro la proprietà del bene al legittimo titolare, gravandolo inoltre delle spese di custodia senza limiti di tempo, benché possa considerarsi ormai privo della legittimazione attiva.

P. Q. M.

*Visto l'art. 134 della Costituzione, visto l'art. 23 legge il marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità dell'art. 171, comma 1 e 2 dell'art. 213, comma 2-*sexies*, così come introdotto dal d.l. 30 giugno 2005 convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui si stabilisce che sia sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 per violazione degli artt. 2, 3, 42 della Costituzione nei termini e motivazione che procedono.*

Visto l'art. 295 c.p.c.

Dispone la sospensione del presente procedimento n. 365/05 R.G. Tale decisione sarà operativa sino alla decisione della Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per le notifiche della presente e degli atti del presente giudizio.

Noto, addì 5 maggio 2006

Il giudice di pace: MOLLICA

06C1098

N. **543**

Ordinanza del 21 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 novembre 2006) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Udine nel procedimento tributario vertente tra Galasso Elvio contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Cervignano del Friuli.

Imposta di registro - Agevolazioni tariffarie per l'acquisto della «prima casa» - Alienazione prima di cinque anni dell'immobile acquistato con i benefici ed acquisto di altro immobile entro un anno dall'alienazione - Decadenza dalle agevolazioni ove il nuovo immobile acquistato non sia adibito dal contribuente a propria abitazione principale - Mancata previsione della sufficienza, per evitare la decadenza, del perfezionamento di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, o di atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione sulle stesse - Irragionevole differenziazione della disciplina del «riacquisto» da quella del «primo acquisto» - Violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento fra contribuenti in situazioni identiche - Incidenza sulla tutela del lavoro e sulla libertà di emigrazione.

– Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, Parte I della Tariffa allegata, art. 1, nota II *bis* (aggiunta dall'art. 16 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modifiche nella legge 19 luglio 1993, n. 243, e modificata dall'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), comma 4, ultimo periodo.
– Costituzione, artt. 3 e 35, commi primo e quarto.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 824/04 depositato il 15 novembre 2004 avverso Avviso liquidazione e irr. sanzioni n. 001 registro contro Agenzia entrate - Ufficio Cervignano del Friuli proposto dal ricorrente Galasso Elvio, via Lombardia, 230 - Udine, difeso da Romanello Giorgio, via Giusti, 24 - 33100 Udine.

Nella controversia RGR n. 824/04, all'udienza del 24 gennaio 2006, ritenuto che: l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Cervignano del Friuli, con avviso di liquidazione 20021V000764000 del 16 settembre 2004, notificato il 21 settembre 2004, ha revocato le agevolazioni fiscali relative all'acquisto di unità immobiliare non di lusso, in quanto il contribuente, dalle risultanze anagrafiche, non ha adibito il fabbricato acquistato a propria abitazione, come previsto dal quarto comma, ultimo periodo, della nota II-*bis* dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

OSSERVA

1. — È noto che la disciplina delle agevolazioni c.d. «prima casa», relativa alle imposte sui trasferimenti e introdotta con la legge 22 aprile 1982, n. 168, è stata nel tempo ripetutamente modificata.

Ai fini che qui interessano, è sufficiente ricordare che l'art. 1, comma 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, disponeva che tali agevolazioni fiscali si applicavano ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso («primo acquisto») «a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiarasse, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale».

2. — La medesima norma, inoltre, per la prima volta, prevedeva che la cessione degli immobili acquistati con i predetti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto di acquisto, comportava la decadenza delle agevolazioni fiscali, a meno che «il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici citati, non procedesse all'acquisto ("riacquisto") di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».

3. — Successivamente, l'art. 16 del d.l. 2 maggio 1993, n. 155, come modificato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243, aggiungeva la nota II-*bis* all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). In tale nota venivano trasfuse le disposizioni delle agevolazioni c.d. «prima casa», con l'espressa soppressione della condizione della destinazione

dell'immobile a propria abitazione principale relativamente al «primo acquisto» di cui al precedente punto 1, ma con il mantenimento di tale condizione per il «riacquisto» di altro immobile nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, al fine di evitare la decadenza dai benefici fiscali.

4. — L'art. 3, comma 131 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, modificava poi la citata nota II-*bis* nel testo attualmente in vigore (salvo successive modifiche che qui non rilevano), in cui si legge che l'agevolazione, quanto al «primo acquisto», si applica «agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse».

Anche in tale nota la condizione della destinazione dell'immobile ad abitazione principale nel «primo acquisto» non è più prevista, ma viene, invece, confermata per il «riacquisto», per il quale, inoltre, si continua a parlare genericamente di «acquisto di altro immobile».

5. — Sempre ai fini che qui interessano, con il termine «riacquisto» si intende l'acquisto effettuato nel termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni c.d. «prima casa» («primo acquisto») e alienato nei cinque anni dal suo acquisto; il «riacquisto», effettuato sotto le condizioni di legge, anche temporali, consente di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse con il «primo acquisto».

Dall'analisi del quadro normativo sopra ricostruito, anche nella sua evoluzione storica, si rileva che:

5.1. — con il d.l. n. 16/1993, il legislatore ha disciplinato in modo perfettamente identico le due situazioni di «primo acquisto» e di «riacquisto»; infatti:

5.1.1. — per entrambe le ipotesi si parla genericamente di acquisto o di trasferimento dell'immobile, senza indicare specificatamente il diritto oggetto del negozio di trasferimento;

5.1.2. — per entrambe le ipotesi è necessaria la destinazione a propria abitazione principale dell'immobile acquistato;

5.2. — successivamente, a seguito della legge n. 243/1993, di conversione del d.l. n. 155/1993, e della legge n. 549/1995, la disciplina delle due situazioni è diversa; infatti:

5.2.1. — per il «primo acquisto» l'atto traslativo deve avere per oggetto il trasferimento della proprietà o della nuda proprietà, o la costituzione dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione sull'immobile acquistato, di cui non è più richiesta la destinazione a propria abitazione principale;

5.2.2. — per il «riacquisto», invece, si continua a parlare genericamente di acquisto senza l'indicazione del diritto oggetto del negozio di trasferimento e continua ad essere espressamente richiesta la destinazione a propria abitazione principale dell'immobile acquistato.

6. — Quanto alla destinazione a propria abitazione principale, una lettura superficiale della normativa potrebbe fare ritenere che nel «primo acquisto» sia stato eliminato solo l'obbligo di rendere in atto la relativa dichiarazione e non anche l'obbligo effettivo di destinazione; tuttavia, un più approfondito esame, anche con il supporto della prassi amministrativa, conduce a diverse conclusioni:

6.1. — l'essere stato per la prima volta annoverato la nuda proprietà tra i diritti reali oggetto del «primo acquisto» ovvero l'aver annoverato un diritto che per definizione non ha per oggetto il godimento della cosa, giustifica l'opinione che per il «primo acquisto» non vi è alcun obbligo effettivo e sostanziale di destinare l'immobile acquistato a propria abitazione principale; si ricorda, infatti, che, prima della legge n. 549/1995, per il motivo di cui sopra non veniva mai riconosciuta l'agevolazione per l'acquisto della nuda proprietà (così Ris. Ministero finanze 20 dicembre 1990, n. 260211);

6.2. — la stessa Amministrazione finanziaria ha espressamente affermato che «non è più previsto l'obbligo di adibire l'immobile a propria abitazione principale o di dichiarare la volontà, da parte del contribuente, di provvedere a tale destinazione» (Circ. Agenzia delle entrate 12 agosto 2005, n. 38/E).

7. — Sotto diverso profilo, ai sensi del primo comma della nota II-*bis* dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per godere delle agevolazioni nel «primo acquisto» è necessario che «l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano».

La eliminazione del requisito della destinazione a propria abitazione principale si giustifica, perciò, anche con la considerazione che, fatta salva la residenza, gli altri requisiti sopra menzionati non sono compatibili con il concetto di abitazione principale.

Infatti, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente e, quindi, con riferimento all'art. 43, secondo comma, c.c., quella in cui hanno la residenza. Di conseguenza, tutti i requisiti sopra indicati, alternativi alla residenza (luogo di lavoro, sede o luogo di esercizio dell'attività del datore di lavoro o, comunque, del soggetto da cui dipende nel caso di acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro e prima casa sul territorio italiano, nel caso di cittadino italiano emigrato all'estero) non consentono di destinare l'immobile acquistato a propria abitazione principale.

8. — L'avere, allora, il legislatore differenziato la disciplina del «riacquisto» da quella del «primo acquisto», come precisato nel precedente punto 5.2, porta a tutta una serie di conseguenze paradossali e, probabilmente, non volute, come ad esempio:

8.1. — l'acquirente della nuda proprietà di un immobile, che rivenda il suo diritto nei cinque anni dall'acquisto e, che, riacquisti, entro un anno dalla alienazione, un diritto di nuda proprietà su altro immobile, decade dall'agevolazione sul precedente acquisto, perché non può adempiere all'obbligo di destinare a propria abitazione principale il nuovo immobile, di cui ha acquistato solo la nuda proprietà;

8.2. — egualmente decade l'acquirente che effettui il riacquisto non nel comune dove ha la propria residenza, ma nel comune dove svolge la propria attività e non vuole o non può trasferire in quel comune la propria residenza nei diciotto mesi successivi al riacquisto;

8.3. — egualmente decade l'acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro che riacquisti l'immobile nel comune dove vi è la sede o il luogo di esercizio dell'attività del proprio datore di lavoro e non vuole o non può trasferire in quel comune la propria residenza;

8.4. — così infine egualmente decade l'acquirente cittadino italiano emigrato all'estero, che riacquisti l'immobile in un qualunque comune del territorio italiano e che non vuole o non può rientrare in Italia e fissare in quel comune la propria residenza.

9. — Le due situazioni («primo acquisto», e «riacquisto») sono sostanzialmente identiche, così come anche previsto originariamente dal legislatore (si veda il precedente punto 5.1.), il quale, però, le ha poi irragionevolmente disciplinate in modo diverso.

Inoltre, l'interpretazione sopra esposta del quarto comma, ultimo periodo, della nota II-*bis* dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è l'unica possibile, atteso il suo dato letterale.

La citata norma appare, perciò, in contrasto con il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione, perché vi è una ingiustificata disparità di trattamento tra il contribuente che effettua il «primo acquisto» e quello che effettua il «riacquisto» a fronte di situazioni identiche.

La citata norma appare, inoltre, in contrasto con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, perché rende più disagevole il lavoro, nei limiti in cui impedisce il «riacquisto» dell'immobile che non si identifichi anche con l'abitazione principale.

La citata norma appare, infine, in contrasto con l'art. 35, quarto comma, perché pregiudica la libertà di emigrazione, nei limiti in cui impedisce il «riacquisto» di un immobile senza il rientro in Italia.

P. Q. M.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Ritenuta la sua non manifesta infondatezza e la sua rilevanza nel giudizio in corso, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del quarto comma, ultimo periodo, della nota II-*bis *dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 31, per violazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare con atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e con atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse e nella parte in cui, invece, prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato;*

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e che, a cura della segreteria, sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere, del Parlamento.

Udine, addì 24 gennaio 2006

Il Presidente: PANELLA

06C1099

N. **544**

Ordinanza del 10 luglio 2006 emessa dal Tribunale di Cuneo nel procedimento civile promosso da I.C. contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Disabile - Diritto al congedo straordinario per l'assistenza riconosciuto ai genitori conviventi e, in caso di scomparsa o di inabilità degli stessi, ai fratelli e sorelle conviventi (dopo la sentenza della Corte n. 233/2005) - Riconoscimento altresì al coniuge convivente del disabile - Mancata previsione - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio d'uguaglianza - Lesione del principio di tutela della famiglia fondata sul matrimonio - Violazione del principio di tutela della salute.

– Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.
– Costituzione, artt. 2, 3, 29 e 32.

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 luglio 2006, osserva quanto segue.

Con ricorso *ex* art. 414 c.p.c., depositato il 13 aprile 2006 presso la cancelleria della sezione del lavoro del Tribunale di Cuneo, il sig. I.C. conviene in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esponendo di essere dipendente, dal 1º settembre 2005, con contratto a tempo determinato sino al 31 agosto 2006, dell'Istituto di istruzione superiore «G. Vallauri» di Fossano, in qualità di assistente tecnico; di avere presentato al dirigente scolastico domanda di congedo straordinario retribuito ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, avendo necessità di assistere il proprio coniuge, sig.ra A.M.M., portatrice di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, legge n. 104/1992, come da certificazioni della competente ASL) in quanto affetta da sclerosi laterale amiotrofica, istanza che è stata rigettata in quanto il congedo straordinario retribuito è previsto soltanto in favore dei genitori conviventi; di avere esperito il tentativo di conciliazione *ex* art. 65, d.lgs. n. 165/2001, che ha dato esito negativo, essendo l'amministrazione rimasta ferma alla lettera della normativa, la quale limita il beneficio richiesto in capo ai genitori ovvero, in caso di loro scomparsa, ai fratelli e sorelle conviventi del portatore di handicap.

Il ricorrente rileva di essere l'unico soggetto in grado di assistere la sig.ra Maietta, poiché del nucleo familiare fanno parte, oltre al due coniugi, le due figlie minori della coppia; e che, inoltre, il padre della sig.ra M.B.B.M. è deceduto, la madre, L.G., è stata riconosciuta invalida al 74%, e l'unica sorella della sig.ra M.G.M., risiede in Recale (quindi non convivente), ed è coniugata, impossibilitata ad occuparsi della sorella essendo impegnata a badare al proprio nucleo familiare.

Sulla non manifesta infondatezza.

Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»), all'art. 42, comma 5, prevede: «La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ...». La Corte costituzionale, con sentenza n. 233 del 16 giugno 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto di handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.

La citata disposizione era già prevista dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 («Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»), all'art. 4, comma 4-*bis,* mentre il secondo comma del medesimo articolo prevede «I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non supe-

riore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria».

Ritiene questo giudicante che l'art. 42, quinto comma, d.lgs. n. 151/2001 presenti profili di contrasto con la Costituzione, in particolare con gli artt. 2, 3, 29 e 32.

La *ratio legis* del congedo straordinario retribuito e coperto da contribuzione figurativa non è soltanto la tutela della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. n. 151/2001, ma, altresì, il «diritto alla cura» del soggetto gravemente handicappato, previsto come finalità dalla legge n. 53/2000, nella quale, come scritto, erano in origine contemplati tanto il congedo non retribuito (del quale può fruire anche il coniuge di soggetto handicappato) quanto quello retribuito (a favore dei genitori e dei fratelli e sorelle conviventi, dopo la scomparsa dei genitori o in caso di totale inabilità di questi ultimi).

Tale disposizione si pone, anzi, nel contesto della normativa a tutela delle persone handicappate, e, in particolare, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», la quale ha come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata, la predisposizione di interventi volti a superare stati, di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (*cfr.* art. 1, legge n. 104/1992).

Che la *ratio legis* dell'art. 42, quinto comma, d.lgs. n. 151/2001 si inscriva nel più ampio disegno di tutela della salute psico-fisica del disabile è stato evidenziato dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza 16 giugno 2005, n. 233, la quale ha ritenuto che tale norma è diretta a «favorire l'assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto ad un congedo straordinario — remunerato in misura corrispondente all'ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa — che, all'evidente fine di assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psicofisica del soggetto diversamente abile, è riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi»; la Corte ha sottolineato che i fattori di recupero e di superamento dell'emarginazione dei soggetti deboli sono rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di riabilitazione, ma anche dal pieno ed effettivo inserimento di tali soggetti anzitutto nella famiglia: «La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la norma in esame concorre ad attuare, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap. Tra tali interventi si inscrive il diritto al congedo straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato sostegno...».

Alla luce di tali finalità di tutela dell'istituto del congedo straordinario retribuito, l'inapplicabilità dell'art. 42, quinto comma d.lgs. n. 151/2001 al coniuge di soggetto gravemente handicappato e, pertanto, il diverso trattamento del coniuge rispetto al genitore, al fratello od alla sorella conviventi (in caso di scomparsa o di totale inabilità dei genitori) non ha, a parere di questo giudicante, una ragionevole giustificazione.

La famiglia, infatti, è la «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 Cost.); il coniuge, al pari dei figli, è un membro della famiglia; nel caso questi sia affetto da handicap grave, non trova alcuna ragionevole giustificazione che la tutela, giuridica ed economica, ed, in particolare, il proprio diritto alla cura (*cfr.* il citato art. 1, legge n. 104/1992) — che deve passare attraverso il sostegno, anche economico, della famiglia —, non possa essere attuata con lo strumento, viceversa previsto a favore dei genitori, del congedo straordinario retribuito.

Oltre che il coniuge handicappato, è pure la famiglia nel suo complesso a ricevere una ingiustificata minore tutela rispetto all'ipotesi contemplata dalla legge, ravvisandosi, nel primo caso, necessità pari, o addirittura maggiori, di garantire che il lavoratore mantenga la retribuzione nel periodo di congedo straordinario per prestare assistenza al coniuge, essendo lo stesso verosimilmente — come nella fattispecie per cui è causa, in presenza di due figlie minorenni — l'unico in grado di garantire il mantenimento economico, oltre che dell'handicappato, degli altri membri della famiglia.

Si ravvisano quindi profili di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 3 e 29 Cost.

Il coniuge di soggetto gravemente handicappato — posto nell'alternativa di assistere il soggetto handicappato, usufruendo del congedo *ex* art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, senza alcuna retribuzione, o di continuare a lavorare per garantire al soggetto handicappato cure adeguate, senza però poterlo assistere moralmente —, inoltre, senza alcuna ragione che giustifichi tale disparità di trattamento, non è posto in condizione di adempiere al dovere solidaristico, previsto dall'art. 2 Cost., di assistenza e cura di quest'ultimo, nello stesso modo del genitore, del fratello o della sorella, potendo avvalersi unicamente del congedo con cui il proprio posto di lavoro viene conservato, senza ricevere però alcuna retribuzione.

La cura e la salute dell'handicappato, non potendo avvalersi del supporto economico del coniuge, ricevono, inoltre, minor tutela, rispetto alla condizione del soggetto handicappato, il cui genitore, fratello o sorella, possono assicurargli, attraverso l'istituto del congedo straordinario retribuito, adeguata assistenza e cura.

Sono quindi altresì ravvisabili profili di violazione degli artt. 3, 2 e 32 della Costituzione.

Appare pertanto tutt'altro che manifestamente infondato il sospetto che si ponga in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione l'art. 42, quinto comma d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non ne prevede l'applicabilità al coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Rilevanza della questione.

La questione è anche rilevante nel presente processo: non paiono infatti contestati dall'Amministrazione i presupposti relativi alla gravità dell'handicap della sig.ra M. certificato ai sensi dell'art. 4, legge n. 104/1992, nonché la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 142/1992, come risulta dalla documentazione medica prodotta (docc. 7-18 prodotti da parte ricorrente); il congedo richiesto è stato, infatti, negato unicamente in forza dell'attuale portata della nonna e della limitata sfera applicativa della stessa.

L'accoglimento della questione di illegittimità costituzionale, come sopra sollevata, potrebbe, pertanto, consentire al ricorrente di beneficiare del congedo da lui richiesto.

P. Q. M.

1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, dell'art. 42, quinto comma, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede il diritto del coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato;

2) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale;

3) Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Si comunichi.

Cuneo, addì 10 luglio 2006

Il giudice del lavoro: CASARINO

06C1100

N. **545**

Ordinanza del 30 maggio 2006 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Petti Roberta ed altro

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Appello proposto dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della novella ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento, emessa anche dal giudice di pace - Inammissibilità dell'appello oppure qualificazione di esso come ricorso in cassazione - Disparità di trattamento rispetto alla persona offesa o danneggiata dal reato che abbia optato di agire davanti al giudice civile - Lesione del diritto di azione e di difesa.

– Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 1.
– Costituzione, artt. 3 e 24, commi primo e secondo.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 1/05 RG.App. nei confronti di Petti Roberta e Scarano Pasquale, imputati ciascuno del delitto di cui all'art. 594 quarto comma c.p., alla pubblica udienza del 30 maggio 2006 ha pronunziato la seguente ordinanza.

1. — Con sentenza emessa in data 21 ottobre 2004 il giudice di pace di Reggio Emilia ha assolto Petti Roberta e Scarano Pasquale dal reato di ingiuria aggravata a loro, ascritto, perché il fatto non sussiste (ha altresì dichiarato non doversi procedere nei confronti di terzo imputato del medesimo reato, per intervenuto decesso del medesimo). Avverso tale sentenza la parte civile Montinara Laura, costituita nel giudizio di primo grado — ma non ricorrente a norma dell'art. 21, d.lgs. n. 274/2000 — ha proposto appello, a mezzo del difensore munito di procura speciale, avanti a questo giudice in composizione monocratica, chiedendo, in riforma della decisone, la condanna della Petti e dello Scarano alle pene di giustizia e la condanna generica degli stessi ai danni e al pagamento di una provvisionale.

2. — L'appello è stato proposto prima dell'entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che, con l'art. 9, ha oggi abrogato *in toto* l'art. 577 c.p.p. Tale norma consentiva alla parte civile l'impugnazione, anche agli effetti penali, della sentenza di proscioglimento per i reati di ingiuria — come quello oggetto del presente giudizio — pure se emessa dal giudice di pace, visto il rinvio di cui all'art. 2, d.lgs. n. 274/2000 (e ciò anche se la parte civile non fosse autrice del ricorso immediato a quel giudice ai sensi dell'art. 21, d.lgs. cit.: *cfr.* Cass., sez. V, 14 novembre 2005, n. 41148; in *CED Cass.,* n. 232589). Nulla in particolare disponendo la norma transitoria di cui all'art. 10, legge n. 46/2006 per l'appello della parte civile, se non il principio dell'applicabilità della nuova normativa ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, la presente impugnativa deve essere dichiarata inammissibile nella parte in cui censura il capo penale della decisione.

3. — Resta tuttora in vigore l'art. 576, c.p.p. — sempre richiamato in base al rinvio della normativa sul giudice di pace al codice di rito (art. 2, d.lgs n. 274/2000) — che facoltizza la parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento, ma ai soli effetti della responsabilità civile. L'art. 6 della legge n. 46/2006 ha però eliminato nel testo della norma l'inciso «con il mezzo previsto dal pubblico mistero», cioè il collegamento che permetteva di qualificare come appello l'impugnativa proposta dalla parte civile nell'ipotesi in questione. Si applica allora il sempre vigente principio di tipicità, fissato dall'art. 568, comma 1, c.p.p., che postula un sistema chiuso per cui ogni atto è impugnabile solo nei «casi» e con i «mezzi» stabiliti dalla legge. La sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace è sì impugnabile dalla parte civile (per il rinvio all'art. 576, c.p.p.), ma la legge non dice più con quale mezzo. Ne segue che sarà ricorribile presso la Corte di cassazione a norma dell'art. 568, secondo comma, c.p.p. (e 111 Cost.).

4. — La conclusione è l'unica formalmente corretta e, soprattutto, consentita al giudice nel momento in cui interpreta la legge. Giudice che non può aggiungere o ritenere scritta una norma, che attribuisca alla parte civile l'autonomo mezzo dell'appello avverso la sentenza di proscioglimento, pur limitato alle statuizioni sulla responsabilità patrimoniale, se non violando quella, chiarissima, di cui all'art. 568, primo comma, c.p.p. Disposizione che sicuramente non può essere a sua volta interpretata, se non stravolgendone il contenuto, nel senso di «determinare» il «mezzo» dell'appello per tutti i provvedimenti che la legge «stabilisce» siano soggetti a «impugnazione».

Né l'interpretazione creativa qui rigettata può essere accolta solo perché l'*iter* legislativo forse rifletta come quella fosse stata in realtà la soluzione perseguita (una prima versione, infatti, ritagliava un potere di impugnare della parte civile su quello consentito al pubblico ministero, consentendo però alla stessa di non coltivare l'azione risarcitoria, ai limiti della pronuncia di primo grado, per sfuggire all'eventuale pregiudizio che sarebbe conseguito all'accertamento penale sul fatto; dopo la mancata promulgazione, motivata anche dall'asserita esigenza di evitare la compressione delle pretese civilistiche della vittima del reato, si è intervenuti con la modifica dell'art. 576 c.p.p., abbandonando quella degli effetti del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile). Il combinato disposto tra l'enunciata tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568, primo comma, c.p.p.) e la clausola espressa di ricorso in cassazione delle sentenze «non altrimenti impugnabili» (secondo comma), infatti, rendono immediatamente palese il significato della legge (art. 12 prel.) — che è appunto quello di identificare come ricorso in cassazione la non diversamente qualificata «impugnazione» *ex* art. 576, c.p.p. — senza che occorra fare riferimento all'intenzione peraltro non cristallina del legislatore.

5. — Né l'intervenuta abrogazione del potere di appello della parte civile contro la sentenza assolutoria (anche) del giudice di pace — se riferita alla nuova normativa «a regime» — sembra suscettibile di serie censure di legittimità costituzionale. In primo luogo, la possibilità del danneggiato di adire il giudice civile non permette di istituire confronti obbligati con le altre parti «necessarie» del processo penale. Se poi (in quanto solo danneggiato) scelga di costituirsi parte civile oppure ancor prima (in quanto pure persona offesa e al fine di impugnare la sentenza di assoluzione anche agli effetti penali a norma dell'art. 38, d.lgs. n. 274/2000) di citare direttamente l'imputato ai sensi dell'art. 21 d.lgs. cit., quelle opzioni — che ora implicano (anche nell'ipotesi dell'art. 38 cit.) il solo potere di ricorrere in cassazione contro l'eventuale proscioglimento (come simmetricamente concesso in via esclusiva al pubblico ministero a norma dell'art. 36, d.lgs. n. 274/2000, modificato *ex* art. 9, legge n. 46/2006) — sono garantite da un maggior ambito di cognizione di quel mezzo di impugnazione secondo il nuovo art. 606 primo comma, lett. *d)* ed *e)* c.p.p. (modificato *ex* art. 8, legge n. 46/2006). Né argomento a sostegno di sprequazione può trarsi dalla circostanza per cui, rimasta invariata la disposizione di cui all'art. 600, primo comma c.p.p., la parte civile possa ancora appellare il punto della sentenza che attiene alla provvisoria esecuzione della condanna al risarcimento del danno (se non pronunciata su richiesta o rigettata), perché la pur vistosa anomalia, che potrebbe essere interpretata come scelta legislativa di rafforzamento dei poteri del danneggiato una volta che abbia proficuamente agito nel processo penale, non consente di istituire confronto utile, a desumerne disparità di trattamento, trattandosi di poteri della stessa parte relativi però a situazioni diverse (da un lato l'intervenuto accertamento giudiziale del fatto che ha cagionato il danno, dall'altro la verifica della sua insussistenza).

6. — A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riguardo alla disciplina transitoria. Questa, nel suo principio cardine di cui all'art. 10, primo comma, legge n. 46/2006, prevede l'applicazione delle modifiche legislative a tutti i processi in corso; quindi detta una complessa procedura per gli appelli proposti contro la sentenza di proscioglimento da pubblico ministero e imputato prima dell'entrata in vigore della legge (commi seguenti del citato art. 10); ma nulla dispone con riguardo a quello avanzato dalla parte civile: e ciò pur avendo la nuova disciplina inciso in senso deteriore su quest'ultima facoltà, come si è sopra cercato di dimostrare, attraverso l'abrogazione dell'art. 577, c.p.p. e la modifica degli artt. 576, c.p.p. e 36, d.lgs. n. 274/2000. Con la conseguenza che il primo comma dell'art. 10, legge n. 46/2006 imporrebbe una pronuncia di inammissibilità dell'appello presentato dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 — come nel caso qui in esame — la quale, dopo aver optato per intervenire nel processo penale al fine di soddisfare le proprie pretese risarcitorie, si troverebbe nel nuovo contesto normativo privata di gravame ampiamente devolutivo della questione di fatto e costretta a subire, in caso di assoluzione, l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p.

7. — Prospettiva che questa volta appare viziata da irragionevolezza manifesta, risultando del tutto evidente la disparità di trattamento — in violazione dell'art. 3 Cost. — tra situazioni normative identiche nell'obiettivo perseguito, cioè tra la persona offesa o danneggiata dal reato che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006, abbia scelto di costituirsi parte civile e quella che non lo abbia fatto optando invece di agire davanti al giudice civile. Situazione altresì pregiudicante, una volta consumata quella prima scelta consentita, la difesa dei propri diritti soggettivi *ab origine* garantiti secondo il modello processuale prescelto, con violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, Cost.

8. —Va solo aggiunto — nell'odierna udienza essendo stato eccepito tale ulteriore profilo di incostituzionalità dal difensore della parte civile appellante — che disparità di trattamento non si ravvisa invece con riguardo alla mancata previsione da parte dell'art. 10, legge n. 46/2006 di un regime transitorio analogo a quello disciplinato dalla stessa norma per le parti necessarie del processo. In quest'ultimo caso, infatti, pubblico ministero e imputato vengono rimessi in termini (dal momento della notifica del provvedimento di inammissibilità) a proporre ricorso per cassazione e l'estensione di tale disposizione alla parte civile, come si dirà appena sotto, non risolverebbe comunque il pregiudizio derivante dalla privazione del mezzo dell'appello.

9. — La questione di illegittimità costituzionale della norma transitoria (implicata dall'unica interpretazione possibile della modifica legislativa dell'art. 576 c.p.p., applicabile *ex* art. 2, d.lgs n. 274/2000 al processo avanti al giudice di pace), oltre che non manifestamente infondata, risulta anche rilevante nella vicenda processuale in esame. Vero è, infatti, che il giudice dell'appello potrebbe non trovarsi di fronte alla scelta obbligata di applicare la norma censurata (che impone la inammissibilità dell'appello). Infatti, il nome, dato dal proponente al mezzo utilizzato non è condizione di ammissibilità dell'impugnazione e l'art. 568, quinto comma, c.p.p. consente al giudice adito di riqualificarlo, se ricorrano i requisiti formali di diverso tipo di impugnazione (e a prescindere da che cosa pensasse l'impugnante), e quindi di trasmettere gli atti al giudice competente. Se dunque la parte civile, appellando sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006, abbia introdotto anche (e ad esempio) censure di contraddittorietà della motivazione, nulla vieta di riconoscervi un ricorso per cassazione, a maggior ragione tenuto conto dei più ampi limiti cognitivi di quel vizio, secondo il nuovo disposto di cui alla lett. *e)* dell'art. 606 c.p.p., che sembrerebbero oggi estesi all'accertamento della corrispondenza tra il contenuto degli atti probatori e quello richiamato in sentenza. Ma anche in tal caso, essendo almeno pacifico che il rinnovato ricorso in cassazione non si estenda al travisamento del fatto, la ricorrente parte civile si vedrebbe comunque privata di un secondo grado di giudizio, cioè quello di appello, il solo che le consentirebbe una piena cognizione di merito sull'eziologia del fatto storico, previsto come reato, e sulla sua riferibilità all'imputato, e quindi in ipotesi, ferma l'intangibiità del giudicato penale, una pronuncia di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno.

10. — Dunque la rilevanza della questione è indubbia perché questo giudice si trova qui a sciogliere alternativa imposta dalla norma censurata (dichiarazione di inammissibilità dell'appello o trasmissione degli atti alla Corte di cassazione) e quindi ad assumere decisione che comunque determinerebbe il pregiudizio evidenziato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, è quindi solleva d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 10, primo comma, legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che debba dichiararsi inammissibile o qualificarsi come ricorso in cassazione l'appello proposto dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 cit., ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento emessa anche dal giudice di pace;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Reggio Emilia, addì 30 maggio 2006

Il giudice: SANTUCCI

06C1101

N. **546**

Ordinanza dell'8 maggio 2006 emessa dal Giudice di pace di Recanati nel procedimento civile promosso da Morosini Alberto contro Prefettura di Macerata

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada [in specie, confisca per trasporto di passeggero su ciclomotore] - Violazione del principio di eguaglianza sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità della sanzione - Disparità di trattamento, a parità di infrazioni, tra conducenti di veicoli a due ruote e conducenti di autoveicoli - Sproporzione della sanzione accessoria rispetto alla modestia dell'illecito e della sanzione pecuniaria principale.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies,* introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
– Costituzione, artt. 3 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 370/C/05 R.G. promossa da Morosini Alberto residente in Recanati selettivamente domiciliato a Macerata via Morbiducci n. 43 presso lo studio dell'avv. Marco Cardarelli che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso, ricorrente;

Contro Prefettura di Macerata, amministrazione opposta.

Visto gli atti del procedimento iscritto al n. 370/C/05 del ruolo generale dell'anno 2005 di questo ufficio e premesso in fatto che:

con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 28 dicembre 2005 il sig. Alberto Morosini, come rappresentato e difeso proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Prefettura di Macerata, con il quale veniva disposto il pagamento di sanzione per violazione dell'art. 170, secondo e sesto comma c.d.s., nonché la confisca del veicolo tg. n. 8N3MS già di proprietà del ricorrente;

il ricorrente contestava quanto comminatogli rilevando l'impossibilità del genitore ad impedire il fatto, la non applicabilità della solidarietà passiva prevista dall'art. 196 c.d.s., l'errata quantificazione della sanzione. In ordine alla confisca evidenziava diversi rilievi ed avanzava — in via preliminare — richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sollevando questione di legittimità dell'art. 213 c.d.s., così come convertito dal d.l. n. 115/2005 convertito con legge n. 168/2005, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170, 171 c.d.s.

Con nota del 30 gennaio 2006, la Prefettura di Macerata inviava il ricorso al Comando della Polizia municipale di Recanati con la delega a rappresentare in giudizio *ex* art. 205 c.d.s. l'intimata amministrazione. Il Comando delegato depositava atto il 25 marzo 2006, rilevando la validità di quanto operato. All'udienza di comparizione del 3 aprile 2006 le parti si riportavano ai propri atti, sulla eccezione preliminare il giudicante si riservava mentre, stante la presenza del ricorrente e la richiesta di essere sentito si procedeva in tal senso. Nella detta udienza la difesa del ricorrente depositava deduzioni e copia di ordinanza del G.d.p. di Napoli del 23 dicembre 2005.

OSSERVA IN DIRITTO

Dalla motivazione dell' impugnato provvedimento amministrativo è dato rilevare che:

il sig. Alberto Morosini rientrato dal servizio notturno in ospedale andava a riposarsi, sapendo che il figlio come di consueto era a scuola. Il ragazzo aderendo ad uno sciopero, rientrato in casa all'insaputa del genitore prendeva il suo motorino provocando quanto oggetto di contestazione;

veniva contravvenzionato ai sensi dell'art. 170, secondo e sesto comma del codice della strada con la confisca del ciclomotore.

Per chiarezza di esposizione questo giudicante ritiene che la domanda formulata dal ricorrente presenti problemi in ordine al collegamento armonico delle norme inerenti ed il dettato costituzionale.

Infatti, l'art. 213 comma 2-*sexies* c.d.s. introdotto dal d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005, appare confliggente con l'art. 3 e 27 della Costituzione (principio di eguaglianza), sia sotto il profilo della ragionevolezza che della proporzionalità, in quanto a fronte di violazioni identiche, commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo solo ove la violazione commessa riguardi un ciclomotore o motociclo e non anche quando sia commesso utilizzando altro tipo di veicolo (2-*sexies*). È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'art. 214-*bis*, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili). Appare condivisibile il rilievo che: nel caso in cui il soggetto trasporti oggetti che sporgono lateralmente rispetto all'asse del veicolo oltre i 50 cm ovvero nel caso in cui il soggetto non tenga regolarmente allacciato il casco si proceda alla confisca del ciclomotore o motoveicolo mentre, ciò non sia previsto nel caso di conducente di un autoveicolo che non allacci le cinture di sicurezza o nel caso in cui trasporti carichi sporgenti oltre i limiti di legge. In entrambi i casi il soggetto, nel primo è sanzionato pecuniariamente e perde la proprietà del mezzo che viene forzatamente alienato, nel secondo l'automobilista rischia solo la sanzione pecuniaria.

La *ratio* normativa appare produrre discrimine tra chi circola con ciclomotore o motoveicolo e chi circola in auto, sembra che il conducente di ciclomotore o motoveicolo sia cittadino di serie «b» e l'automobilista di serie «a»; in un caso è prevista la sanzione accessoria della confisca obbligatoria e nell'altro no, con conseguente disparità di considerazione tra chi si trova in un caso e chi nell'altro pur commettendo le sostanziali medesime infrazioni. Non vi è, talaltro, proporzione tra l'illecito e la sanzione, in un caso si è blandi e nell'altro si è recisi. L'ordinanza di remissione, in atti del G.d.p. di Napoli, su caso analogo, evidenzia alcuni richiami anche a pronunciamenti di codesta eminente Corte che si ritengono condivisibili ed ai quali si fa riferimento anche per quanto concerne l'incongruità tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la libertà del cittadino, soprattutto se usa il veicolo per motivi inderogabili di lavoro, come nel caso in esame.

Appare evidente l'irragionevolezza della norma in ordine alle prescrizioni sanzionatorie come sopra motivato.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 213, comma-*sexies*, del d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.), introdotto dalla legge di conversione n. 168/2005, con modificazioni al d.l. n. 115/2005, per ritenuto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170, 171 c.d.s.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale come sopra esplicitato.

Sospende il presente giudizio sino all'esito della questione ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della cancelleria di questo ufficio, la presente ordinanza venga comunicata all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e venga notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Recanati, addì 2 maggio 2006

Il giudice di pace: DI RENZO MANNINO

06C1102

N. **547**

Ordinanza del 4 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 ottobre 2006) emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Iodice Fabio contro Ministero dell'istruzione, dell'università, della ricerca ed altro

Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Prevista cessazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (c.d. «spoil system»), con efficacia retroattiva e prevalenza anche su diverse disposizioni pattizie e di contrattazione collettiva - Lesione del principio di certezza giuridica - Incidenza sul diritto fondamentale della persona - Eccesso di potestà legislativa - Violazione del diritto al lavoro e del principio di tutela del lavoratore - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio del servizio esclusivo alla Nazione del pubblico impiegato - Ritenuta irrilevanza della sopravvenuta normativa di cui all'art. 14-*sexies*, d.l. n. 115 del 2005 conv. in legge n. 145/2002.

– Legge 15 luglio 2002, n. 145, artt. 3, comma 1, lett. *b)*, e 7.
– Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 70, 97 e 98.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Nella causa n. 210096/03 vertente tra: Iodice Fabio elettivamente domiciliato in Roma, via Bergamo n. 3 presso lo studio degli avv. Amos Andreoni, Luisa Torchia, Vittorio Angiolini e Tommaso di Nitto che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine del ricorso, ricorrente;

e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del ministro *protempore* e Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente *protempore*, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliari in Roma presso l'ufficio legale dell'ente, via dei Portoghesi n. 12, resistente; nonché De Gregorio Michele, contumace, resistente; a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 25 ottobre 2005, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che il ricorrente ha stipulato l'8 gennaio 2001 con l'allora Ministero della pubblica istruzione un contratto a tempo determinato avente ad oggetto il conferimento di un incarico di direzione di un ufficio di livello dirigenziale generale, nella specie, di direzione dell'Ufficio scolastico regionale delle Marche della durata di cinque anni.

Il 24 settmbre 2002 con la nota n. 11275/MR l'amministrazione di appartenenza comunicava al ricorrente la mancata conferma nell'incarico già ricoperto preannunciandogli l'attribuzione di un incarico di studio della durata non superiore ad un anno con mantenimento del precedente trattamento economico, in applicazione dell'art. 3, comma 7, legge n.145 del 2002.

Il 25 settembre 2002 con la nota n. 11300/MR l'amministrazione proponeva l'attribuzione dell'incarico precedentemente ricoperto dal ricorrente in favore del dott. De Gregorio.

In pari data l'amministrazione procedeva ad attribuire tutti gli incarichi inerenti i restanti posti di funzione dirigenziale di livello equivalente all'incarico originariamente attribuito al ricorrente.

Il ricorrente proponeva, così, ricorso *ex* art. 700 c.p.c. prospettando la questione di legittimità costituzionale della norma citata e chiedendo di ordinare al Ministero convenuto di ripristinarlo nelle originarie funzioni. Si costituiva la Presidenza del Consiglio, il MIUR, nonché il dott. De Gregorio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il giudice della cautela accoglieva una delle domande subordinate ordinando alla parte convenuta di attribuire una funzione equivalente su posti vacanti o assegnati ad *interim* alla data di notifica del ricorso.

Entrambe le parti avevano poi proposto reclamo ed il tribunale in composizione collegiale aveva revocato il provvedimento cautelare impugnato.

Nelle more dell'emissione del provvedimento cautelare di secondo grado il ricorrente proponeva ricorso per la prosecuzione del giudizio di merito chiedendo che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, legge n. 145 del 2002 al fine di ordinare al Ministero di ripristinare il ricorrente nelle sue originarie funzioni; in via subordinata, che venisse dichiarata, con sentenza non definitiva, l'insussistenza del diritto al ripristino nell'incarico di cui sopra e successivamente che venisse dichiarata l'erronea applicazione della norma citata; per l'effetto chiedeva l'annullamento delle delibere n. 11275/MR del 24 settembre 2002 e n. 11300/MR del 25 settembre 2002 nonché i conseguenti d.P.C.m. di nomina del dott. Iodice e del dott. De Gregorio con ordine alle parti pubbliche convenute di conferire al ricorrente nuovamente le funzioni di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche con decorrenza 8 ottobre 2002. In via ulteriormente gradata, chiedeva la disapplicazione

delle delibere sopra richiamate e che venisse ordinato al MIUR di attribuirgli altro incarico equivalente vacante alla data del 23 settembre 2002 o in data successiva anche in deroga al limite percentuale imposto dall'art. 19 comma 4 d.lgs n. 165 del 2001; in via ancora subordinata, che venisse ordinato al Presidente del Consiglio dei ministri di individuare ed attribuire al ricorrente un incarico equivalente su posti vacanti o assegnati ad *interim* alla data del 23 settembre 2002 anche in deroga al limite in percentuale imposto dall'art. l9, comma 4 d.lgs n. 165 del 2001; con ultima subordinata chiedeva che venisse ordinato al MIUR, previo annullamento delle citate delibere, di effettuare una valutazione comparativa tra il dott. Iodice ed il dott. De Gregorio ai fini del conferimento dell'incarico oggi reclamato, secondo i modi e i termini di cui alla legge n. 241 del 1990. Chiedeva in ogni caso la condanna del MIUR a corrispondere al ricorrente la retribuzione originariamente pattuita fino alla scadenza naturale del 31 gennaio 2006; la condanna del MIUR al risarcimento del danno subito per effetto del demansionamento subito; il riconoscimento del diritto di chance nell'accesso ad incarichi dirigenziali di livello generale *ex* art. 13 c.c.n.l. dirigenti p.a., Area 1, ordinando alla parte convenuta la ricostruzione della carriera, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance; il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, alla reputazione personale e professionale, nonché all'onore al prestigio ed alla dignità professionale che quantificava in € 120.000.

Si costituiva la Presidenza del Consiglio ed il MIUR chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il De Gregorio rimaneva contumace.

Il procedimento subiva alcuni rinvii in attesa della pronuncia della Corte costituzionale su identiche questioni di legittimità costituzionale preventivamente proposte in occasione di altri giudizi. Il giudice delle leggi, tuttavia, ordinava la restituzione degli atti ai giudici a *quibus* (ordinanza n. 398 del 2005), affinché fosse valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni riguardanti l'art. 3, comma 7, legge n. 145 del 2002 alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 14-*sexies* d.l. n. 115 del 2005, convertito in legge n. 168 del 2005.

Rilevanza dell'art. 3, comma 7, legge n. 145 del 2002.

Nel caso in esame si è verificata una situazione analoga alla cessazione dell'incarico per scadenza del termine, in quanto la legge n. 145 del 2002 ha disposto la cessazione anticipata dall'incarico e, dunque, anticipato la scadenza del termine contrattualmente previsto.

Recita, infatti, l'art. 3, comma 7 della legge citata «Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amininistrazione».

È di tutta evidenza la rilevanza delle norme sopra citate non potendosi prescindere dalla loro applicazione nel caso di specie.

La norma censurata preclude l'accoglimento della domanda proposta, in via principale, di condanna dell'amministrazione al ripristino del ricorrente nelle sue originarie funzioni, ovvero della domanda proposta di risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del contratto stipulato dalle parti. Di contro, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma appena riportata, nella parte in cui dispone per legge la cessazione anticipata dell'incarico, renderebbe, infatti, illegittimo il provvedimento di revoca dell'incarico stesso con conseguente diritto del ricorrente al ripristino dell'incarico sino alla naturale scadenza.

Rilevanza dell'art. 3, comma 1, lett. *b)*, legge n. 145 del 2002.

Assume altresì rilevanza la norma di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b)*, legge n. 145 del 2002, laddove impone per gli incarichi in esame il limite massimo triennale. Tale disposizione, anche se fosse dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 3, comma 7 della legge citata, comunque impedirebbe il ripristino dei rapporti cessati, proprio a causa della maggiore durata degli incarichi stabilita convenzionalmente.

*Ininfluenza dell'art. 14-*sexies *d.l. n. 115 del 2005 convertito in legge n. 168 del 2005 sulla rilevanza dell'art. 3, comma 1, lett.* h) *e comma 7, legge n. 145 del 2002.*

Il quadro normativo ha subito un'ulteriore modifica con l'entrata in vigore dell'art. 14-*sexies* d.l. n. 115 del 2005, convertito in legge n. 168 del 2005, che ha modificato la disciplina a regime della durata degli incarichi dirigenziali. Tale norma ha reintrodotto per tali incarichi una durata minima, fissandola in tre anni, ed ha portato la durata massima a cinque anni (art. 14-*sexies* comma 1). Il comma 2 dell'art. 14 citato, tuttavia ha precisato che «La disposizione non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'art. 3, comma 7, lege n. 145 del 2002».

La modifica della disciplina sulla durata temporale degli incarichi dirigenziali in esame, come la stessa Corte costituzionale ha osservato nell'ordinanza di restituzione agli atti, non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti a causa della cessazione *ex lege* dall'incarico. Non potrà pertanto trovare applicazione nel caso di specie. Ne consegue il permanere del giudizio di rilevanza nei termini sopra espressi. Né appaiono prospettabili interpretazioni diverse della norma che consentano il riconoscimento al ricorrente della ricostituzione del rapporto in sede di riassegnazione dell'incarico. La norma, infatti, prevede univocamente l'avvicendamento negli incarichi di dirigente generale.

Non manifesta infondatezza.

Il sistema normativo sopra delineato appare in contrasto con alcuni princìpi di rango costituzionale. Come hanno già avuto modo di evidenziare altri giudici di questo Tribunale, si rileva innanzitutto una violazione dell'art. 97 e 98 Cost. La legge n. 145 del 2002, infatti, ha introdotto il principio della decadenza automatica per i segretari generali e per i capi dipartimento dopo il decorso di novanta giorni dalla fiducia accordata al nuovo Governo, proprio in ragione della loro contiguità con il potere politico (art. 3, comma 1, legge n.145 del 2002). La normativa in esame ha, poi, previsto *una tantum* la cessazione automatica anche per i dirigenti generali allo scadere del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Tale ipotesi di risoluzione automatica anticipata di diritto, come si è detto è stata prevista *una tantum*, consentendo di fatto solo al governo attualmente in carica di provvedere alla nomina di personale di propria fiducia da collocare al vertice di tutti gli uffici.

Si osserva inoltre che l'ipotesi prevista dal legislatore di cessazione *ante tempus* dell'incarico è configurata in assenza del rispetto della procedura prevista per legge per la revoca anticipata (art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001) ed in assenza di qualunque motivazione.

L'impianto normativo preso in esame appare collidere vistosamente con il princìpio espresso dalla Corte costituzionale diretto a garantire una situazione di equilibrio tra il potere politico ed il potere amministrativo. Il primo, infatti, si occupa della funzione di indirizzo politico e di controllo attraverso l'azione del Governo, mentre il secondo esercita funzioni gestionali e amministrative attraverso i propri funzionari (ord. n. 313 del 1996 e n. 11 del 2002). L'art. 98 Cost., infatti, prevede che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione e nei commi successivi prevede ipotesi di incompatibilità e possibili restrizioni, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi proprio in nome del prevalente interesse della Nazione.

La Corte costituzionale ha sul punto chiarito che «la disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale è connotata da specifiche garanzie, mirate a presidiare il rapporto di impiego dei dirigenti generali, la cui stabilità non implica necessariamente la stabilità dell'incarico, che, proprio al fine di assicurare il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione, può essere soggetto alla verifica dell'azione svolta e dei risultati conseguiti».

Ne ha fatto conseguire, quindi che «i dirigenti generali sono quindi posti in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, tanto più che il legislatore delegato ... ha accentuato il principio di distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzione di gestione ed attuazione amministrativa dei dirigenti, escludendo, tra l'altro che il Ministro possa revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.».

Come è stato già evidenziato da altro giudice di questo tribunale «L'art. 3, comma 7, legge n. 145 del 2002, consentendo alla p.a. delle scelte per le quali non è previsto l'obbligo di motivazione, almeno quanto alla mancata riattribuzione dell'incarico dirigenziale, apre di fatto la possibilità per l'amministrazione di revocare gli incarichi in modo affatto arbitrario, all'ipotizzabile fine di redistribuirli a dirigenti ritenuti più affidabili dal punto di vista della consonanza politica». Questi ultimi, infatti, tenderanno ad essere ulteriormente soggetti «ad una condizione di istituzionale debolezza». (Ordinanza dott. Mucci).

In altri termini i precetti costituzionali contenuti negli artt. 97 e 98 Cost., che prevedono per i pubblici impiegati il dovere di imparzialità, l'accesso di regola mediante concorso, le determinazione delle sfere di competenza delle attribuzioni e delle responsabilità, l'obbligo del servizio esclusivo della nazione, delineano «un complessivo statuto del dipendente pubblico sottratto ai condizionamenti politici». La normativa oggi in esame sembra, per quanto esposto, non rispettare gli indicati princìpi costituzionali. Si ribadisce, quindi, quanto già rilevato da altro giudice, ovvero che «Non vi è ragione di ritenere che i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2002, pur avendo ricevuto l'incarico sotto la vigenza del precedente Governo, non avrebbero con professionalità e competenza perseguito gli obiettivi posti dalla nuova autorità politica.

In ogni caso, se così non fosse stato, la legge garantisce la possibilità di revoca dell'incarico per il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero per l'inosservanza, anche non grave, delle direttive ricevute (art. 21 d.lgs. modificato dalla legge n. 145 del 2002).

La necessità dell'adozione di un atto formale di revoca garantito dall'osservanza di un formale procedimento, avrebbe escluso la possibilità di qualisiasi forma di discriminazione, contestabile attraverso l'impunazione dell'atto, e avrebbe eliminato il sospetto che la cessazione automatica degli incarichi sia stata posta in essere con l'intento, manifestamente incostituzionale, per palese contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., di garantire l'affidamento della gestione amministrativa a persone scelte per affinità politica». (Ordinanza dott.ssa Orrù).

Con la previsione *de iure* della cessazione dall'incarico, l'art. 3, comma 7, legge n. 145 del 2002, sostanzialmente ha introdotto nell'ordinamento una forma di risoluzione del rapporto non assistita da alcuna forma di garanzia, né di contraddittorio, in aperto contrasto con quanto la stessa Corte costituzionale ha da tempo chiarito. «L'applicabilità al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti delle disposizioni previste dal codice civile comporta, non già, che la pubblica amministrazione possa liberamente recedere dal rapporto stesso, ma semplicemente che la valutazione dell'idoneità professionale del dirigente è affidata a criteri e a procedure di carattere oggettivo — assistite da un'ampia pubblicità e dalla garanzia del contraddittorio — a conclusione delle quali soltanto può essere esercitato il receso». (Ordinanza n. 313 del 1996). I dirigenti generali destinatari di tale norma, infatti, subiscono un trattamento deteriore rispetto a quello di regola riservato a tutti gli altri lavoratori, siano essi pubblici o privati, per i quali sono previsti meccanismi di tutela a garanzia dell'immotivato ed ingiustificato recesso dal contratto.

È già stato esattamente rilevato che «se l'amministrazione fosse stata abilitata a riconsiderare gli incarichi utilizzando gli ordinari strumenti provvedimentali o contrattuali, il dirigente avrebbe potuto avvalersi delle tutele proprie di tali strumenti e, segnatamente, di quelle discendenti dal generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi. Invece, la diversa soluzione perseguita con la legge n. 145 del 2002 finisce per evidenziare un improprio utilizzo dello strumento legislativo per conseguire effetti propri di un atto amministrativo (appunto la revoca dell'incarico dirigenziale) con la conseguenza di privare il lavoratore di ogni tutela ed in violazione degli artt. 70 e 97, commi 1 e 2 Cost.».

Si prospetta, inoltre la violazione anche degli artt. 1, 2, 4, e 35 Cost.

Prevedendo una deroga ingiustificata al principio di stabilità dei contratti di lavoro, sia pubblici sia privati, si violano, infatti, i princìpi della libera esplicazione della personalità professionale sul luogo di lavoro, della libertà negoziale, i quali possono essere sacrificati solo in presenza di doverose e ragionevoli motivazioni.

Va da ultimo evidenziato il contrasto con l'art. 3 Cost. laddove la norma prevede la cessazione dell'incarico e*x lege* per tutti i dirigenti generali, mentre prevede la conferma automatica per i dirigenti, in caso di mancata tempestiva rotazione degli incarichi, in particolare novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2002, debitamente motivata ed alle condizioni previste dal contrato collettivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 1, lett. b) *e comma 7 della legge n. 145 del 2002 in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 70, 97 e 98 Cost.;*

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 4 novembre 2005

Il giudice: BILLI

06C1103

N. **548**

Ordinanza del 26 maggio 2006 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Rosso Francesca

Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche - Prevista competenza del tribunale monocratico, anziché del giudice di pace - Irragionevolezza - Ingiustificato trattamento sanzionatorio più severo rispetto alla più grave fattispecie della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della pena e della finalità rieducativa della stessa.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 2, come sostituito dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1º agosto 2003, n. 214.
– Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del proc. pen. n. 4667/05 nei confronti di Rosso Francesca, nata a Savona l'11 marzo 1976 residente in Cairo Montenotte via Lavagna n. 14, difesa dall'avv. A. Bonifacino, imputata del reato di cui all'art. 186 c.d.s. commesso in Albenga il 15 agosto 2005 «per aver circolato alla guida del veicolo tg. BZ348VN in stato di ebbrezza derivante dall'uso di alcool (concentrazione accertata con etilometro pari a 0,66 g/l);»;

Vista l'istanza di oblazione presentata dall'imputata;

OSSERVA

L'art. 5 del d.l. n. 151/2003, convertito nella legge n. 214/2003, ha trasferito al Tribunale la cognizione del reato di cui all'art. 186 c.d.s. (guida in stato di ebbrezza), in precedenza attribuita al giudice di pace ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000.

Tali modifiche non hanno invece interessato la fattispecie di cui all'art. 187 c.d.s. (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), con la conseguenza che la competenza a giudicare tale ultimo reato è rimasta al giudice di pace.

Allo stato attuale della noimativa, pertanto, il reato di guida in stato di ebbrezza, sanzionato dall'art. 186 c.d.s., è di competenza del Tribunale; quello di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, sanzionato dall'art. 187 c.d.s., è di competenza del giudice di pace.

Tali conclusioni non possono essere messe in discussione, alla luce del dettato letterale dell'art. 5 della «novella» e della interpretazione univoca dalla giurisprudenza (Cass. n. 35628 del 27 settembre 2005) e dagli organi amministrativi competenti (circolare 29 dicembre 2005, n. prot. 300/A/1/42175/109/42 del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza).

Va peraltro evidenziato che le fattispecie sanzionate rispettivamente dagli artt. 186 e 187 c.d.s. sono sostanzialmente identiche; l'unica differenza risiede nel fatto che l'alterazione da alcool (art. 186 c.d.s.) richiede, per la rilevanza penale, il superamento della «quantità» del tasso alcoolemico normativamente previsto, mentre per l'alterazione da stupefazione (art. 187 c.d.s.) si prescinde da ogni quantificazione.

È evidente che tale unica differenziazione non è certamente idonea a giustificare il diverso regime sanzionatorio e la diversa competenza a giudicare.

Il trattamento sanzionatorio oggi previsto per l'ipotesi di cui all'art. 186 c.d.s. è più severo rispetto a quello previsto dall'art. 187 c.d.s. (*cfr.* Cass. sez. 4, n. 23613 del 18 marzo 2004).

Tale maggior rigore, a fronte di fattispecie sostanzialmente identiche, è palesemente irragionevole.

A ben guardare, invero, il comportamento sanzionato dall'art. 187 c.d.s. appare più grave, tanto che il legislatore gli ha attribuito rilevanza penale in ogni caso, a prescindere dal superamento di parametri prefissati: ciononostante l'art. 186 c.d.s. prevede un trattamento sanzionatorio più severo rispetto all'art. 187 c.d.s.

La diversa competenza a giudicare, poi, porta alla assurda conseguenza che per la fattispecie di cui all'art. 187 c.d.s. può essere applicata la causa di improcedibiità di cui all'art. 34, d.lgs. n. 274/2000, ed è consentita la definizione del procedimento mediante l'oblazione a norma dell'art. 162-*bis* c.p. a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 274/2000, infatti, per la violazione dell'art. 187 c.d.s. è prevista la irrogazione — al contrario dell'ipotesi di cui all'art. 186 c.d.s. — di pena alternativa (sulla possibilità di definire con oblazione *cfr.* Cass. sez. 4, n. 17610 del 4 febbraio 2004).

Nel caso di specie, l'iniquità di tale non giustificato diverso regime normativo emerge all'evidenza, ove si consideri che i valori di tasso alcolico riscontrati (0,66) sono appena superiori al limite di legge, il che avrebbe consentito la definizione del procedimento *ex* art. 162-*bis* c.p., ovvero *ex* art. 34, d.lgs. n. 274/2000; tale definizione, paradossalmente, sarebbe stata consentita se l'indagata fosse stata sorpresa alla guida dell'auto in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti, mentre le è preclusa poiché sorpresa in stato di ebbrezza.

Sulla base di quanto si è esposto, pare evidente che nel caso di specie la nuova disciplina dell'art. 186 c.d.s., a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 151/2003, non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta con la finalità rieducativa della pena (*cfr.* Corte cost. n. 341/1994).

Va pertanto ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità in ordine alla disparità di trattamento dell'art. 186, come modificato dall'art. 5 del d.l. n. 214/2003, rispetto all'art. 187 c.d.s., in relazione all'art. 3 della Costituzione, poiché vengono sottoposti a diverso regime normativo e a diversa sanzione penale due comportamenti identici, ovvero poiché la fattispecie meno grave (art. 186 c.d.s.) viene sottoposta a regime sanzionatorio più severo rispetto a fattispecie più grave (art. 187 c.d.s.).

La irragionevolezza del trattamento sanzionatorio della fattispecie di cui all'art. 186 c.d.s. si pone altresì in contrasto con l'art. 27, comma 2 della Costituzione, poiché una pena irragionevole ingiusta e non adeguata al fatto rispetto a fattispecie identiche trattate più favorevolmente si pone in contrasto con il fine di rieducazione del condannato.

La questione di costituzionalità è certamente rilevante nel caso di specie, poiché ove il reato di cui all'art. 186 c.d.s., per il quale si procede a carico dell'indagata, fosse attribuito alla competenza del giudice di pace, sarebbe sanzionato con pena alternativa e l'indagata potrebbe definire il procedimento con oblazione *ex* art. 162-*bis* c.p., avendo presentato la relativa istanza alla quale questo ufficio avrebbe espresso parere favorevole, sussistendone tutti i presupposti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il controllo della legittimità dell'art. 186 c.d.s., come modificato dall'art. 5, d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (legge 1º agosto 2003, n. 214) nella parte in cui attribuisce la competenza per tale reato al Tribunale per violazione degli artt. 3 e 27, secondo comma Costituzione;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Savona, addì 26 maggio 2006

Il g.i.p.: ARNAUD

06C1104

N. **549**

Ordinanza del 18 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 ottobre 2006) emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Esposito Leonardo

Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro probatorio - Richiesta di riesame - Procedimento - Avviso della data fissata per l'udienza - Notificazione alla persona offesa e al suo difensore - Mancata previsione - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa.

– Codice di procedura penale, art. 324.
– Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

OSSERVA

1. — Nel ambito di un'indagine per i delitti *ex* artt. 612 comma 1 c.p. e 615-*bis* c.p. — iniziata su querela della persona offesa — il pubblico ministero disponeva la perquisizione dello studio professionale e di altri luoghi nella disponibilità dell'indagato, con sequestro di quanto fosse stato rinvenuto di utile per l'accertamento dei fatti.

Contro il decreto era proposta richiesta di riesame, e in limine all'udienza in camera di consiglio il pubblico ministero eccepiva l'illegittimità costituzionale — in rapporto agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 324 c.p.p., «nella parte in cui non prevede che per i reati perseguibili a querela venga dato avviso dell'udienza camerale al difensore della persona offesa»; i difensori dell'indagato chiedevano dichiararsi la questione manifestamente infondata.

2. — È pacifico che l'art. 324 c.p.p., che regola il procedimento di riesame anche per il sequestro probatorio in virtù del richiamo operato dall'art. 257 c.p.p., ignora la persona offesa e il suo difensore; il dubbio, se la lacuna non violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione non può dirsi privo *ictu oculi* di ogni fondamento.

3. — Nell'udienza *ex* art. 324 c.p.p. si discute della sorte di un vicolo reale, imposto per impedire la dispersione di fonti di prova, ciò che risponde, in tutta evidenza, anche all'interesse della persona offesa, alla qua1e tuttavia, è negato — non essendo previsto per lei alcun avviso — anche il concreto esercizio di quella minima facoltà di intervento che le garantisce, in generale, l'art. 90 c.p.p.

ll diritto di difesa — che l'art: 24 vorrebbe inviolabile in ogni stato e grado del procedimento — è non tanto limitato, quanto escluso, senza alcuna apprezzabile ragione; l'irrazionalità del sacrificio porta la scelta del legislatore ordinario a violare, nello stesso tempo, gli artt. 24 e 3 della Costituzione.

4. — Ma l'art. 3 della Costituzione viene in considerazione anche sotto il profilo dell'ingiustificata, e ingiustificabile, disparità. di trattamento, apprezzabile nel confronto sia fra la persona offesa e gli altri soggetti del processo, sia con la disciplina di altre attività della stessa persona offesa.

La quale, anzitutto, a differenza degli altri soggetti del processo, che hanno piena facoltà di intervento, nei termini dell'art. 324 c.p.p. non può far sentire nemmeno la flebile voce che le presta l'art. 90 c.p.p.; e che, poi, mentre può promuovere, *ex* art. 368 c.p.p., l'adozione del vincolo reale, non può poi, del tutto irrazionalmente, contribuire a difenderlo, nemmeno con le memorie *ex* art. 90 c.p.p., quando venga posto in discussione.

5. — La questione è perciò non manifestamente infondata. Delle due limitazioni, che il pubblico ministero vorrebbe le fossero apposte, una è ingiustificata, perché l'interesse della persona difesa si atteggia negli stessi termini per di delitti procedibili a querela e per quelli ad iniziativa officiosa; condivisibile è invece l'altra, perché solo l'offeso che abbia nominato un difensore ha effettivamente manifestato quell'interesse alla sorte del procedimento, che la legge processuale gli riconosce in astratto (senza contare che solo la domiciiazione legale *ex* art. 33 disp. ati. c.p.p. consente di risolvere gli altrimenti irrisolvibili problemi pratici di notifica).

6. — La rilevanza della questione appare ovvia, perché quella dell'integrità del contraddittorio — che qui si assume non integro per il vizio di costituzionalità della norma — è la prima verifica cui è chiamato il giudice del riesame, come del resto ogni altro giudice.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamene in fondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'avviso della data fissata per l'udienza sia notificato anche alla persona offesa che abbia nominato un difensore e al difensore stesso, e dispone l'immediata trasmissione degli aui alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento incidentale in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'indagato e ai suoi difensori, al pubblico ministero, al presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 17 febbraio 2006

Il Presidente: FANILE

Il giudice estensore: GHINI

06C1105

N. **550**

Ordinanza del 20 luglio 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - Torino sul ricorso proposto da Telecom Italia S.p.a. contro comune di Ghiffa ed altra

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Installazione o modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore ai 20 W - Denunce di inizio di attività - Partecipazione al procedimento da parte degli abitanti della zona, come previsto per gli impianti di potenza superiore soggetti ad autorizzazione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Contrasto con l'art. 97 Cost.

– Decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, art. 87, comma 4.
– Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso R.G.R. n. 845/2006 proposto dalla società Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Montanaro, domidiiatario in Torino, via del Carmine, 2, come da mandato a margine del ricorso;

Contro il comune di Ghiffa, in persona del sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 5 luglio 2006, n. 74 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, domiciliatario in Torino, via Sacchi n. 44, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio; e nei confronti di Tradati Carla Lucia, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Vittorio Barosio e dall'av. Teodosio Pafundi, domidiiatari in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del responsabile del Servizio urbanistica - Edilizia privata del comune di Ghiffa in data 20 aprile 2006, recante annullamento d'ufficio del silenzio-assenso formatosi sulla domanda di autorizzazione finalizzata all'installazione di impianti radioelettrici presentata in data 1º luglio 2005, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Ghiffa e di Tradati Carla Lucia;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del 20 luglio 2006 l'avv. Raffaele Ingicco in sostituzione dell'avv. Riccardo Montanaro per la società ricorrente, l'avv. Giorgio Santilli per il comune di Ghiffa e l'avv. prof. Vittorio Barosio nonché l'avv. Teodosio Pafundi per la controinteressata;

Vista l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Visto l'art. 21, comma 9, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

Considerato che il provvedimento impugnato ha disposto, su esposto dell'odierna controinteressata, l'annullamento d'ufficio del silenzio-assenso *ex* art. 87, comma 9, decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 formatosi sulla denuncia di inizio attività precedentemente presentata dalla ricorrente per l'installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare;

Considerato che il provvedimento è stato motivato sul rilievo che «la denuncia non è stata a suo tempo, da parte dello sportello locale competente (Servizio edilizia privata) adeguatamente pubblicizzata, configurandosi tale carenza come violazione degli obblighi di cui all'art. 7, comma 1, lett. *d)*, legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 e all'art. 87, comma 4, decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259»;

Considerato che il provvedimento è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento e che la società ricorrente era intervenuta in quest'ultimo, deducendo con apposita memoria che la pubblicità di cui alle norme sopra citate sarebbe obbligatoria solo per le domande di autorizzazione previste dal codice delle comunicazioni elettroniche, ma non anche per le denunce di inizio attività, ove ammesse;

Considerato che, con il primo motivo la ricorrente sostiene innanzi tutto che il provvedimento non terrebbe in alcun conto il contenuto delle riferite deduzioni;

Considerato che la controinteressata replica, osservando che, per altra parte (l'errata indicazione del numero civico del caseggiato su cui la stazione radio-base dovrebbe essere installata), le difese della ricorrente sono state accolte: ciò che dimostrerebbe che il comune le ha esaminate, senza perciò essere tenuto a confutarle analiticamente;

Ritenuto che, in effetti, l'amministrazione, pur dovendo tenere conto delle osservazioni presentate dalle parti intervenute nel procedimento, se non intende condividerle, non deve necessariamente respingerle punto per punto, essendo a tale scopo sufficiente una motivazione che renda conto del loro avvenuto esame;

Ritenuto che la parziale condivisione di quanto osservato dalla ricorrente è conferma sufficiente dell'avvenuto esame della memoria da essa presentata;

Ritenuto che la prima censura deve essere quindi disattesa;

Considerato che la ricorrente denuncia poi violazione degli artt. 21-*octies* e 21-*nonies*, legge 7 agosto 1990, n. 241, sul rilievo che il comune non avrebbe esternato le ragioni di pubblico interesse attuale per le quali ha disposto l'autotutela, non avrebbe ponderato gli interessi in conflitto ed avrebbe omesso di valutare la possibilità di convalidare *ex post* il silenzio annullato;

Ritenuto che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha introdotto le norme di cui la ricorrente denuncia violazione, il contenuto della motivazione dell'atto di autotutela varia in funzione del grado di affidamento che si è ragionevolmente consolidato in capo al suo destinatario circa la legittimità del provvedimento annullato (T.a.r. Campania - Salerno, I, 7 marzo 2006, n. 251);

Ritenuto che nei casi in cui, come in quello in esame, l'annullamento intervenga a breve distanza dall'adozione dell'atto annullato e quest'ultimo non abbia neppure ancora avuto esecuzione integrale (i lavori di installazione della stazione radio base sono tuttora in corso), la sussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento e la sua prevalenza su quello del destinatario dell'atto sono in *re ipsa*, per cui non è necessaria nessuna specifica motivazione circa la sua attualità e prevalenza;

Ritenuto poi che l'amministrazione non ha nessun obbligo di valutare la possibilità di convalidare i propri atti annullabili, essendo il relativo potere latamente discrezionale;

Ritenuto che il primo motivo deve quindi essere respinto per infondatezza in ogni sua parte;

Considerato che, con il secondo mezzo, la ricorrente ripropone la sua tesi, secondo la quale le norme di legge citate nel provvedimento imporrebbero la pubblicità delle sole domande di autorizzazione all'installazione di impianti di telecomunicazione, ma non anche delle denunce di inizio attività;

Considerato che sia l'art. 84, comma 7, decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, richiamato dall'art. 1, legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 e riprodotto (per ciò che qui interessa) dall'art. 5, deliberazione g.r. 5 settembre

2005, n. 16-757, nella parte in cui detta disposizioni circa la pubblicità, menziona in effetti soltanto le domande di autorizzazione (necessaria per gli impianti di potenza superiore a 20W), mentre ignora le denunce di inizio attività (sufficienti per gli impianti di potenza inferiore);

Considerato che la controinteressata eccepisce che, poiché la legge regionale in questione si applica a tutti gli impianti di telefonia commerciale senza distinzione di potenza e l'art. 7 stabilisce che ai comuni spetta il potere «di rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione (...)», se ne dovrebbe dedurre che, nell'ambito della Regione Piemonte l'autorizzazione sarebbe necessaria per tutti i tipi di impianti, compresi quelli che la legge statale assoggetta a sola denuncia di inizio attività;

Ritenuto che l'eccezione è infondata, atteso che la lettera dell'art. 7 sopra citata si spiega con il semplice rilievo che il rilascio è previsto appunto per le sole autorizzazioni, mentre quello che si forma a seguito di silenzio-assenso è un provvedimento tacito, in cui il comune resta inerte;

Ritenuto quindi che la legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 non deroga in nulla al regime dei titoli abilitativi previsti dalla legge statale per gli impianti di telecomunicazione;

Ritenuto che, per tale ragione, anche in Piemonte, per l'installazione e la modifica di impianti, di potenza inferiore ai 20W (com'è quello di specie) è sufficiente la denuncia di inizio attività;

Ritenuto che anche l'ulteriore eccezione, sollevata in via subordinata, secondo cui l'obbligo di pubblicità di cui all'art. 87, comma 4, decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 riguarderebbe anche le denunce di inizio attività deve essere respinta, atteso che nulla autorizza tale interpretazione estensiva, peraltro contrastante con il dato letterale, necessariamente prevalente;

Ritenuto tuttavia che la mancata previsione della pubblicità per le denunce di inizio attività suscita dubbi in ordine alla legittimità costituzionale del citato art. 87, comma 4 decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la diversa potenza degli impianti rispettivamente soggetti a denuncia e ad autorizzazione non pare sufficiente a giustificare un regime differenziato quanto alla partecipazione (e/o partecipabilità) al procedimento da parte degli abitanti della zona, che pur restano sempre soggetti all'esposizione ad un campo magnetico (anche se di potenza inferiore nel primo caso) ed ugualmente interessati alla costruzione sotto il profilo urbanistico ed edilizio;

Ritenuto che la questione come sopra sollevata appare al Collegio non manifestamente infondata per le riferite ragioni e comunque rilevante, atteso che dalla sua definizione dipende l'esito del presente giudizio;

P. Q. M.

Sospende il giudizio;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni esposte in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 4, decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche le denunce di inizio attività per l'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore ai 20W siano soggette alle stesse forme di pubblicità previste per le autorizzazioni all'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza superiore a tale valore;

Ordina alla Segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Torino, il 20 luglio 2006.

Il Presidente: GOMEZ DE AYALA

L'estensore: BAGLIETTO

06C1106

N. **551**

Ordinanza del 31 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) emessa dal Magistrato di sorveglianza di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Falso Giuseppe

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Preclusione dell'ammissione al beneficio per la persona condannata che abbia subito la revoca, per condotta colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento in casi simili - Lesione del principio di finalità rieducativa della pena.

– Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1.
– Costituzione, artt. 2, 3 e 27.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Premesso che Falso Giuseppe, nato a Prato il 26 marzo 1966 res. a Prato, in data 4 gennaio 2006 ha avanzato istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003;

Premesso che la Corte costituzionale con sentenza n. 278/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. *D*, della legge n. 207/2003, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento consistente nella preclusione del beneficio nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative, semmai ancor più «meritevoli» rispetto agli altri condannati;

Senonché il cancellato comma 3 costituiva, altresì, la base letterale e normativa di quell'indirizzo interpretativo che precludeva l'accesso al cd. indultino anche a quei soggetti che «erano stati ammessi alla misura alternativa» poi però revocata per fatto colpevole, argomentando, sia dal tenore letterale che usava il verbo al passato e dalla irrilevanza quindi, ai fini della preclusione, dei fatti successivi all'ammissione, sia dall'irragionevole disparità di trattamento tra soggetti in misura alternativa che non potevano accedere all'indultino e coloro che invece, avuta la misura alternativa, l'avevano infranta;

Oggi, dopo la sentenza della Corte costituzionale, tale indirizzo interpretativo è rimasto privo di base testuale; il che comporta la conseguenza dell'ammissibilità del beneficio nei casi di recente revoca della misura alternativa, come nel caso di specie (*confr.* posizione giuridica detentiva in atti).

La concessione di tale beneficio ad un soggetto che si è mostrato «immeritevole» di una misura alternativa, rispetto al quale l'intervenuta revoca può costituire un indice di accresciuta pericolosità sociale, appare irragionevole, fonte di irragionevole disparità di trattamento in casi simili (si pensi alla comparazione con la disciplina di cui all'art. 58-*quater* O.P.), causa di possibili gravi pregiudizi ai beni della collettività, esposti al ritorno in libertà di un soggetto in ipotesi più pericoloso, e soprattutto manifestamente contrario al principio rieducativo cui la pena e la sua esecuzione nelle sue varie forme deve necessariamente tendere.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 207/2003 nella parte in cui non prevede l'esclusione del beneficio nei confronti dei soggetti cui è stata revocata una misura alternativa, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso (segnalando che la questione qui sollevata è analoga ad una precedentemente già sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Palermo);

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Firenze, addì 30 marzo 2006

Il magistrato di sorveglianza: CARETTO

06C1107

N. **552**

Ordinanza del 17 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) emessa dalla Corte militare di appello - Sezione distaccata in Napoli - nel procedimento penale militare a carico di Marchitto Alessandro

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di non luogo a procedere - Mancata previsione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento, con riferimento ai processi nei quali il pubblico ministero abbia chiesto l'ammissione di nuove prove decisive - Violazione dei principi della parità delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Lesione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

– Codice di procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
– Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

Ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Marchitto Alessandro, nato a Foggia il 17 aprile 1967, domiciliato presso il difensore ai sensi dell'art. 157 c.p.p. — Ten. Col. A.M. presso 3º G.M.A. Aeronautica militare di Bari-Mungivacca — difeso dall'avv. Lucio Magnifico, del Foro di Bari, con studio in Bari, via Sabini «Complesso City Center» n. 11, difensore di fiducia.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 52 in data 21 aprile 2005 il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Marchitto Alessandro, in ordine al reato di possesso ingiustificato aggravato di carta o scritto atto a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato (artt. 90, comma 4, 47 n. 2 c.p.m.p) perché il fatto non conosce reato.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il pubblico ministero.

Ai sensi del disposto dall'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 l'appello dovrebbe essere dichiarato immediatamente inammissibile. La Corte, tuttavia, ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 593 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non prevede per il p.m. la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 dello stesso art. 593 c.p.p., nonché dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge suindicata, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione.

«Preliminarmente va osservato che nella specie si deve fare applicazione del disposto del menzionato art. 10 della legge n. 46/2006, il quale, definendo il regime transitorio, stabilisce al comma 2 che si debba pronunciare ordinanza di inammissibilità delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della nuova normativa avverso sentenze di proscioglimento.

In ragione di ciò la questione circa la costituzionalità della nuova disposizione appare certamente rilevante, dovendo questo giudice fare concreta applicazione della stessa nel presente processo, in presenza di una impugnazione che, alla stregua della precedente normativa, sarebbe stata pacificamente ammissibile.

A tal riguardo va sottolineato che la proposizione *ex officio* della questione trova la sua origine anche nelle vicende che hanno connotato l'*iter* di approvazione della legge medesima, che ha visto, come è noto, il rinvio del testo alle Camere da parte del Presidente della Repubblica motivato dalla rilevazione di plurimi profili di manifesto contrasto con la Carta costituzionale. Successivamente il testo ha subito delle modifiche che, ad avviso della Corte, non appaiono tali da far ritenere del tutto fugati i dubbi di costituzionalità già prospettati.

Ad avviso della Corte la nuova norma sui limiti oggettivi alla impugnabilità delle sentenze di proscioglimento appare in contrasto con più disposizioni della Carta costituzionale.

In primo luogo i rilievi si incentrano sulla violazione del principio di cui al comma 1 dell'art. 3 della Costituzione, relativo al principio di eguaglianza, che costituisce parametro di riferimento indubbiamente essenziale ai fini della valutazione della legittimità costituzionale del suddetto art. 593 c.p.p., sotto il profilo della ragionevolezza, che, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, costituisce uno dei limiti alla discrezionalità del Legislatore.

Nel caso di specie tale ragionevolezza risulta compromessa per la determinante ragione che si impedisce al rappresentante della pubblica accusa di dare, nell'ambito della sequenza processuale, concreta attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in tal modo non consentendogli di fornire il suo doveroso contributo all'accertamento dei reati.

In proposito non si può fare a meno di notare, peraltro, che il sistema processuale risultante dalla novella determina la paradossale situazione per la quale da un lato si pone al p.m. di ricercare prove che a favore dell'imputato, dall'altro gli si impedisce di concretizzare la pretesa punitiva statuale attraverso l'appello di merito su pronunce assolutorie.

Né, ad avviso della Corte, il permanere della possibilità di appello e tali tipi di pronunce, in presenza di nuova prova decisiva, fuga i dubbi di costituzionalità sotto il profilo che ci occupa, sia in considerazione della residualità dell'ipotesi, sia, soprattutto, perché non consente un ulteriore vaglio nel merito del compendio probatorio già acquisito, ove il p.m. lo ritenga non adeguatamente valutato dal primo giudice. Invero, se scopo essenziale del processo è l'accertamento della verità, non è assolutamente ragionevole che ciò sia perseguito soltanto su istanza e nella prospettiva di una delle parti.

Infine, il nuovo sistema appare ulteriormente irragionevole e sbilanciato in quanto, pur doverosamente conservando per la parte civile la possibilità di appello avverso le sentenze di proscioglimento, nel contempo la priva della possibilità del sostegno della parte pubblica nell'accertamento dei profili civilistici di responsabilità che, comunque, originano da condotte penalmente rilevanti.

Ulteriore aspetto è quello afferente al contrasto con il comma 2 dell'art. 111 (introdotto *ex* art. 1 della legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), che stabilisce il principio della necessaria condizione di parità delle parti nel contraddittorio processuale e della ragionevole durata del processo.

Sotto il primo profilo la garanzia della parità di condizioni non può non riguardare anche gli strumenti di impulso funzionali al raggiungimento degli scopi che un sistema processuale adeguatamente informato ai principi costituzionali deve garantire, che, per la parte pubblica, sono quelli dell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato a tutela dei primari interessi della collettività. Invero, il p.m. ha ora a disposizione soltanto lo strumento del ricorso per cassazione, che, per sua natura e nonostante i marginali correttivi introdotti con la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. *e)*, non appare comunque idoneo a garantire il completo riesame nel merito delle risultanze processuali. Ciò in quanto gli consente soltanto di dedurre vizi del provvedimento circoscritti e tassativi, impedendo il vaglio della totalità delle ragioni che sono alla base della sentenza di proscioglimento.

Occorre considerare, poi, i negativi effetti del nuovo regime sui tempi di definizione dei processi, che palesano un manifesto contrasto con il dettato dell'art. 111 cost. in relazione alla ragionevolezza della loro durata. Infatti, la natura esclusivamente rescindente del giudizio di cassazione comporta, in caso di accoglimento del ricorso, la inevitabile regressione di fase al primo giudice, con un evidente e significativo allungamento dei tempi del processo rispetto al previgente sistema che consentiva una immediata decisione nel merito all'esito del proposto gravame.

Ne deriva, di conseguenza, il ragionevole dubbio sulla costituzionalità della nuova disciplina, dato che, come posto in rilievo dalla Corte costituzionale, compromettono il principio della ragionevole durata del processo «... le norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esistenza, non essendo in altro modo definibile la durata ragionevole del processo se non in funzione della ragionevolezza degli adempimenti che ne scandiscono il corso e ne determinano i tempi» (sentenza n. 148 del 4-12 aprile 2005).

Infine, ritiene la Corte che sussistano dubbi di costituzionalità della normativa di cui trattasi anche con riferimento al principio dell'obbligatorietà dell' azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione.

Non può negarsi, infatti, che il potere di impugnazione del p.m. costituisca una delle espressioni di tale principio, sicché non può ammettersi che la normativa ordinaria vanifichi il complessivo assolvimento delle funzioni di accusa (Sentenze Corte cost. n. 177/1971 e 98/1994).

Da ultimo va evidenziata una irragionevolezza interna della nuova disciplina, con riferimento al regime transitorio. Infatti, non si può non sottolineare che l'immediata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione anche nei giudizi di appello in corso imposta dall'art. 10 della legge n. 46/2006 determina un'ingiustificata disparità di trattamento con riferimento ai processi nei quali il p.m. abbia chiesto (e, magari già ottenuto durante il giudizio di appello non concluso) l'ammissione di nuove prove decisive, circostanza che nel nuovo assetto consentirebbe di coltivare l'impugnazione di merito avverso sentenze di proscioglimento.

Tutte le suesposte considerazioni valgono, a maggior ragione, con riguardo al caso, come quello che ci occupa, di appello avverso sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare. Ciò in quanto si impedisce ai p.m. di pervenire al vaglio dibattimentale sulla scorta di una decisione adottata al termine dell'udienza preliminare che, per i limiti da cui è connotata, non è assimilabile ad una decisione di merito. Con l'inaccettabile conseguenza che in tale ipotesi viene escluso in radice non un secondo giudizio di merito, ma addirittura la possibilità di pervenire all'unico giudizio di merito davanti al giudice della cognizione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1, legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p., come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di non luogo a procedere, nonché dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge suindicata, per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente processo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento

Napoli, addì 16 marzo 2006

Il Presidente: MOLINARI

Il giudice estensore: UFILUGELLI

06C1108

N. **553**

Ordinanza del 26 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) emessa dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di Panacci Albino

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio delle parità delle parti.

– Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
– Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunziato la seguente ordinanza.

IN FATTO

Con sentenza del Tribunale di Como in data 15 ottobre 2005, Panacci Albino è stato assolto perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 572 c.p., per fatto commesso in Fino Mornasco da febbraio 2001 a 30 marzo 2002.

Avverso la sentenza presentava impugnazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, chiedendo alla Corte di affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine all'ascritto reato.

All'udienza in data 26 aprile 2006, il Procuratore Generale, facendo propria la memoria del p.m. presso il Tribunale di Como, considerate le modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, all'art. 593, comma 2, c.p.p., eccepiva, con riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 citato, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di assoluzione, con la sola eccezione delle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva;

Sentito il difensore dell'imputato;

OSSERVA IN DIRITTO

la questione di costituzionalità proposta dal procuratore generale è rilevante poiché, non essendo state dedotte nuove prove, la Corte d'Appello dovrebbe dichiarare inammissibile l'impugnazione e dar luogo alla procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 della legge n. 46/2006. Solo la dichiarazione di incostituzionalità, della norma in esame consentirebbe alla Corte d'Appello di esaminare i motivi di impugnazione proposti dal procura-

tore generale, residuando, diversamente, solo la possibilità che lo stesso procuratore generale, nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità, proponga «ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado» (art. 10 cit., comma 3).

La questione non è manifestamente infondata.

In questa sede la valutazione deve essere espressa in tali termini e non deve, invece, accertare la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, giudizio che la Costituzione attribuisce alla Corte costituzionale, alla quale spetta la decisione sulla legittimità, eventualmente anche alla luce di altri principi di rango costituzionale non considerati da chi ha sollevato la questione (art. 134 della Costituzione e art. 1 della Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1). Peraltro, la circostanza che, con riferimento alla legge n. 46/2006, risultino già rimessi alla Corte costituzionale numerosi rilievi di incostituzionalità attinenti agli aspetti qui in esame, consente di affrontare gli argomenti al vaglio con opportuna sintesi e tenendo presenti solo gli aspetti considerati rilevanti dalla Corte.

L'art. 593 del c.p.p. (come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) prevede, per l'imputato e per il pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento solo se nell'atto di appello sia chiesta l'assunzione di nuove prove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, e nelle ipotesi in cui la nuova prova è decisiva.

La parità di diritti prevista dalla norma a favore del pubblico ministero e dell'imputato è solo un artificio e il principio della parità delle parti stabilito dall'art. 111 della Costituzione è rispettato solo in modo apparente e formale. È, infatti, evidente come sia ben diverso l'interesse delle parti ad appellare contro le sentenze di proscioglimento. La stessa Corte di cassazione, in conformità della specifica previsione dell'art. 568 c.p.p., ha sempre interpretato in modo restrittivo l'interesse dell'imputato ad impugnare le sentenze di proscioglimento. L'esclusione della possibilità di proporre appello contro una decisione assolutoria pone in una posizione deteriore il solo pubblico ministero.

Infatti, di fronte ad un capo di sentenza di proscioglimento, il p.m. è totalmente soccombente, mentre l'imputato è sostanzialmente vincitore, con eccezioni assolutamente marginali.

Inoltre, le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 593 del c.p.p. (come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) sono di dubbia legittimità costituzionale anche sotto il profilo del contrasto con il principio di ragionevolezza, implicito in quello di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione. Infatti, il principio di uguaglianza riguarda il trattamento di casi uguali e trova un limite nella ragionevolezza di disciplinare in modo diverso casi che non sono uguali o che lo sono solo in apparenza.

In tal senso, non sembra ragionevole l'abolizione del diritto del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, mentre è mantenuto il diritto dell'imputato di proporre appello contro le sentenza di condanna. E non sembra ragionevole neppure mantenere il diritto del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna (che accolgono, almeno in parte, le richieste del pubblico ministero) e non prevedere analoga facoltà avverso le sentenze di proscioglimento (che rigettano totalmente le richieste del pubblico ministero). Diversamente, l'art. 593 c.p.p. stabilisce la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna, salvo quanto previsto dagli artt. 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680. In questo modo, nel processo penale, che è finalizzato all'accertamento della responsabilità dell'imputato, l'imputato può trovare sostanziale soddisfazione al proprio interesse, mentre il p.m., che agisce a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, di fronte ad una sentenza di assoluzione non può tutelare quei fini di giustizia che sarebbe chiamato a fare valere.

Un'ulteriore incongruenza della nuova legge, come rilevato anche dal Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge, sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente (sentenza di assoluzione) non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta.

La parità tra le parti potrebbe, quindi, ritenersi realizzata solo se il legislatore, con l'obiettivo di una maggiore speditezza processuale, anche se a prezzo della impossibilità di correggere eventuali errori del giudizio di merito di primo grado, avesse introdotto la non impugnabilità di tutte le sentenze, di condanna o di proscioglimento, sia da parte del pubblico ministero che dell'imputato. Peraltro, il doppio grado di giudizio di merito non è espressione di un diritto di rango costituzionale (Corte cost. n. 280/1995; 585/2000). Infatti, la Carta costituzionale garantisce solo la possibilità di ricorrere in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale.

La rilevata differenza di trattamento per le parti non trova nessuna ragionevole giustificazione nella tutela di altri interessi di rilievo costituzionale, così violando il precetto dell'art. 3 della Costituzione. Infatti, il diritto (terzo comma dell'art. 111 della Cost.) alla rapida definizione del processo potrebbe essere meglio realizzato, senza pregiudicare esclusivamente il potere di appello del p.m., con l'abolizione del grado di appello. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificata dall'Italia con la legge 9 aprile 1990, n. 98), nel protocollo addizionale n. 7, garantisce che chi sia stato dichiarato colpevole da un Tribunale ha il diritto di fare esaminare la dichiarazione di colpevolezza da un tribunale della giurisdizione superiore. Tuttavia, il comma 2 dell'art. 2 di tale protocollo recita che «tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento». In sostanza, non risulta legittima una interpretazione che ritenga che il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito e non possa, invece, sostanziarsi nella previsione del riesame da parte della Corte di cassazione, come già previsto dalla Costituzione italiana.

Né la rilevata disparità di trattamento può trovare ragionevole giustificazione nel principio, collegato ad esperienze totalmente accusatorie, che un individuo, già riconosciuto innocente da un giudice, non può essere assoggettato ai patimenti di un ulteriore giudizio per consentire al pubblico ministero di provare, davanti ad un altro giudice, che quello precedente si era sbagliato. L'affermazione che la sentenza di proscioglimento pronunziata dal primo giudice darebbe comunque luogo ad un «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell'imputato, con conseguente preclusione della sentenza di condanna (art. 533 c.p.p.), è una semplice petizione di principio, perché è vero, invece, che una diversa e più adeguata valutazione dei fatti e delle risultanze processuali potrebbe condurre ad una decisione basata su una motivazione non solo logicamente coerente ma anche assolutamente convincente.

In conclusione, poiché, sotto i profili sopra menzionati, la questione di legittimità costituzionale sollevata da procuratore generale non è manifestamente infondata, deve essere rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.

Conseguentemente, gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale ed il presente giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, c.p.p., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, comma 2 della Costituzione, nei termini e per i motivi sopra esposti.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione dei reati fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 26 aprile 2006

Il Presidente: RUGGIERO

06C1109

N. **554**

Ordinanza del 20 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) emessa dal Giudice di pace di Modica nel procedimento civile promosso da Iacono Giovanni contro Ministero dell'interno

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato (in specie, confisca per guida senza casco protettivo) - Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione - Disparità di trattamento, a fronte di analoghe infrazioni, tra conducenti di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di autoveicoli - Sproporzione della confisca rispetto all'esigua rilevanza delle condotte sanzionate - Violazione del principio di personalità dell'illecito amministrativo - Irragionevole previsione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del veicolo cui non sia addebitabile l'infrazione.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
– Costituzione, artt. 3 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 110/2006 Ruolo Gen. Affari Contenz., promosso da Iacono Giovanni, nato a Giarratana (prov. RG) il 28 gennaio 1956 e residente in Modica nella via San Giuliano n. 117/m, elettivamente domiciliato in Modica nella via Fosso Tantillo n. 14/a presso lo studio dell'avv. Luigi Piccione che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, ricorrente opponente;

Contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la sede distrettuale della stessa territorialmente competente, resistente opposto, avente ad oggetto: Opposizione avverso verbale di contestazione a violazione di norme del codice della strada.

FATTO

Con ricorso depositato il 14 Marzo 2006, Iacono Giovanni ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 700000553760 del 14 gennaio 2006 — redatto dalla Sezione Polizia Stradale del Commissariato P.S. di Modica nei suoi confronti quale genitore e P.P. sul minore Iacono Francesco nato a Modica il 4 agosto 1989 e relativo alle infrazioni da quest'ultimo commesse il 7 gennaio 2006, in violazione all'art. 171 comma 1 e 2 c.d.s., in quanto consentiva allo stesso la guida del ciclomotore tipo MBX Ovetto, targato 79E5L telaio 00000207332, senza indossare il casco protettivo — con il quale è stata altresì comminata la sanzione accessoria del sequestro amministrativo ed affidamento in custodia finalizzato alla confisca *ex* art. 213 comma 2-*sexies* c.d.s — così come introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c)*, n. 2, seconda parte, d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito in legge con modifiche dalla legge 17 agosto 2005 n. 168 — giusta relativo verbale contestualmente redatto in pari data ed anch'esso impugnato con il detto ricorso introduttivo.

Con la detta opposizione il ricorrente ha concluso chiedendo: «... Piaccia al giudice di pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, ritenere e dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 comma 2-*sexies* c.d.s., introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c)*, n. 2, seconda parte, d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito in legge con modif. che dalla legge 17 agosto 2005 n. 168, per violazione degli artt. 3, 23 e 42 Cost., con ogni consequenziale statuizione in ordine alla proposizione della questione di costituzionalità della disposizione sospettata avanti la Corte costituzionale; previa sospensione, nel merito accogliere l'opposizione proposta e per l'effetto annullare il verbale di contestazione opposto nella parte in cui viene disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca del motociclo. ... ».

In particolare parte ricorrente ha dedotto la irragionevolezza della gravità della sanzione amministrativa accessoria della confisca la quale, comprimendo il diritto costituzionalmente protetto della proprietà privata, appare irragionevolmente sproporzionata oltre che porsi in contrasto sia con il principio di eguaglianza di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 23 Cost. — imponendo ai cittadino una sanzione diseguale rispetto ad altre ipotesi ben più gravi e che prevedono una sanzione minore — sia con il combinato disposto degli artt. 23 e 42 Cost. in dipendenza della grave compressione del diritto di proprietà.

DIRITTO

Il ricorso in opposizione di cui infra introduttivo del presente giudizio è stato depositato in cancelleria il 14 marzo 2006 e, pertanto, tempestivamente e nel rispetto dei termini normativamente previsti, tant'è che questo giudice potrebbe, emettere i provvedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Tuttavia nel caso specifico, unico motivo della proposta opposizione è la formulata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 213 comma 2-*sexies* c.d.s. — così come introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c)*, n. 2, seconda parte, d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito in legge con modifiche dalla legge 17 agosto 2005 n, 168 — applicato dagli agenti accertatori e di cui all'atto impugnato.

Motivi della decisione

Come rilevato ed eccepito da parte ricorrente, anche questo giudice ritiene che la citata norma non sia conforme al dettato costituzionale ed intende pertanto sollevare, come in effetti con la presente ordinanza solleva, questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 comma 2-*sexies* c.d.s. — così come introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c)*, n. 2, seconda parte, del d.l. 30 giugno 200, n. 115 convertito in legge con modifiche dalla legge 17 agosto 2005 n. 168, nella parte in cui dispone «... È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne ...» — per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione per i seguenti motivi.

Sulla rilevanza della questione

Nel caso che ci occupa il collegamento giuridico tra la *res giudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale appare del tutto evidente e ciò sotto un duplice profilo. Principalmente assume manifesta rilevanza, ai fini della decisione, la questione di carattere assolutamente preliminare relativa alla applicabilità della norma *de quo* che costituisce il referente normativo di riferimento ed alla quale, pertanto, questo decidente deve richiamarsi ai fini della decisione nel merito della proposta opposizione.

In secondo luogo la questione di legittimità costituzionale della norma *de quo* assume manifesta rilevanza ai fini della decisione in quanto la stessa costituisce unico motivo della proposta opposizione e, pertanto, questo giudice non può esimersi da un pronunciamento in merito.

L'incoato giudizio di opposizione *de quo*, infatti, è strutturato in conformità del modello del processo civile e risponde alle regole, in particolare, della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.), nonché ai limiti alla modificazione della *causa petendi* (art. 183 c.p.c.) che, in tali giudizi, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. L'omessa pronuncia avverso specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, peraltro, intererebbe una violazione dell'art. 112 c.p.c. e costituirebbe una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che potrebbe essere fatta valere a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c..

Da ultimo, in ogni caso, è bene evidenziare che la questione di legittimità costituzionale di una norma può essere rilevata anche d'ufficio non solo per risolvere il merito della controversia, ma pure per risolvere dubbi su

questioni pregiudiziali rilevabili d'ufficio considerato che il giudice è chiamato — sia pur in modo indiretto o implicito — a far applicazione delle norme nelle quali trovano legittimazione l'atto impugnato ed il relativo procedimento instauratosi con la proposta impugnazione dello stesso.

Per i superiori motivi, pertanto, questo decidente intende sottoporre alla Corte costituzionale — come in effetti con il presente atto sottopone — il quesito relativo alla legittimità — sotto vari profili — della disciplina della confisca obbligatoria dotta con il comma 2-*sexies* dell'art. 213 c.d.s. il quale prevede che detta sanzione amministrativa scatta automaticamente, senza discrezionalita alcuna da parte della pubblica amministrazione, in tutti i casi in cui, con l'uso di un motoveicolo o di un ciclomotore, ci si renda responsabili della violazione dei precetti di cui agli artt. 169 commi 2 e 7 (numero di persone trasportabili), 170 (trasporto di persone ed oggetti su veicoli a motore a due ruote) e 171 (modalità di uso del casco) c.d.s.

Sulla non manifesta infondatezza

L'art. 5-*bis* del d.l. n. 115/2005, convertito con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ha introdotto alcune modifiche al codice della strada dettando, in particolare, una disciplina speciale del regime sanzionatorio per talune infrazioni qualora commesse alla guida di ciclomotori o motocicli. Specificatamente sono state modificate le norme che disciplinano gli istituti del sequestro, del fermo e della confisca del veicolo — articoli 213 e 214 c.d.s. —, da un lato dettando una disciplina speciale del sequestro amministrativo nelle ipotesi in cui esso è previsto quale sanzione accessoria e, dall'altro, introducendo speciali ipotesi di confisca obbligatoria. In entrambi i casi prevedendo espressamente che dette modifiche si riferiscono esclusivamente ai soli ciclomotori e motocicli.

Le dette modifiche si caratterizzano, pertanto, innanzitutto per la specialità della disciplina in quanto introdotta relativamente alle sole ipotesi in cui il veicolo sia un ciclomotore o un motociclo.

Inoltre, con l'aggiunta del comma 2-*sexies* dell'art. 213, viene introdotta l'obbligatorietà della confisca in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla circostanza se l'autore della violazione sia maggiorenne o minorenne, «... un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato ...» e, posto che in questi casi è sempre disposto, altresì, il sequestro, ne consegue che si è sempre ed immediatamente privati, della disponibilità del motoveicolo o del ciclomotore.

Siffatta disciplina presenta indubbi profili di illegittimità costituzionale.

Violazione degli artt. 3 e 27 della costituzione

Ed invero, quanto previsto e disposto dall'art. 213 comma 2-*sexies* c.d.s. — come modificato ed introdotto dall'art. 5-*bis* della legge 168/2005 di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115 — si pone in aperto contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione per palese violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, oltre che per disparità di trattamento tra analoghe violazioni al c.d.s. commesse dai ciclomotori e quelle commesse dagli autoveicoli, nonché per violazione del principio di personalità.

Ai fini della valutazione della denunziata norma occorre richiamare i principi generali che disciplinano l'illecito amministrativo e che hanno la loro principale fonte normativa nella legge 689/1981 — così come anche riconosciuto da codesta Corte in seno alla sentenza n 110/1996 — e la cui dichiarata natura di principi generali è, da un lato, sancita dalla stessa rubrica del capo I e, dall'altro, dalla previsione dell'art. 13 della medesima legge il quale conferisce alla stessa una portata generale escludendo la sua applicazione per i soli illeciti disciplinari.

La confisca amministrativa, così come normativamente individuata e definita dai commi 3 e 4 dell'art. 20 della citata legge 689/1981, si distingue in facoltativa — nei casi in cui la P.A. «... può ...» disporre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione — ed obbligatoria — nei casi in cui si tratti di cose che «... sono il prodotto della violazione ...» o la cui «... fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisce violazione amministrativa ....».

Il comma 2-*sexies* dell'art. 213 c.d.s., pertanto, ha introdotto una ulteriore ipotesi di obbligatorietà della confisca prevedendo la stessa nei casi in cui, invece, in base ai detti principi generali, potrebbe ricorrere l'ipotesi di confisca facoltativa.

Siffatta previsione e disposizione, tuttavia, si appalesa non adeguata e sproporzionata se raffrontata alla portata della norma precettiva di riferimento.

Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione

Ed invero, così come già precedentemente evidenziato da codesta Corte costituzionale (sentenza n. 110/1996, ordinanze n. 58/1999, 144/2001, 1/2003, 172/2003 e sentenza n. 27/2005), non può non rilevarsi che se il legislatore può discrezionalmente stabilire le condotte punibili e determinare, per esse, la sanzione ritenuta più opportuna tuttavia tale potere non può confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza — nei suoi due aspetti della adeguatezza e proporzionalità della sanzione, nonché del necessario rispetto del principio di parità di trattamento — laddove esso si configura quale espressione di un uso distorto della propria discrezionalità.

In riferimento al profilo della adeguatezza e proporzionalità della sanzione, l'ipotesi nel caso specifico prevista dall'art. 171 c.d.s. è senz'altro riconducibile a quelle che, come precedentemente rilevato, la Corte costituzionale ha già più volte censurato per irragionevolezza della sanzione comminata. Ciò è avvenuto, ad esempio, per l'art. 21 comma 3 della legge 689/1981, dalla Corte costituzionale dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 371/1994) — per essere la detta statuizione ingiusta e lesiva del canone generale della ragionevolezza — nella parte in cui era prevista la confisca del veicolo, anche se già immatricolato, sprovvisto della carta di circolazione ovverà, da ultimo, con la sentenza n. 27/2005 con la quale è stata dichiarata la incostituzionalità dell'art. 126-*bis* comma 2 c.d.s. — come modificato dalla legge n. 151/2003 — il quale, in caso di mancata identificazione dell'autore dell'infrazione, prevedeva la decurtazione dei punti alla patente del proprietario che non avesse fornito all'organo di polizia procedente — nei termini prescritti — i dati personali e della patente del conducente il veicolo al momento della violazione.

Alla luce dei principi già affermati dalla Corte costituzionale in seno alle richiamate pronunce è, pertanto, del tutto palese la incostituzionalità della norma denunciata per violazione del dettato di cui all'art. 3 della Costituzione, in considerazione della evidente sproporzione tra la prevista sanzione della confisca obbligatoria dell'autoveicolo o del ciclomotore a fronte di condotte senz'altro di esigua rilevanza quali l'uso di un casco non allacciato o la seduta non corretta del guidatore.

Peraltro, è da evidenziarsi e rilevarsi la denunciata irragionevolezza della norma *de quo* anche in considerazione della particolare gravità della sanzione dalla stessa prevista la quale è connessa esclusivamente a valutazioni proprie dell'organo accertatore e che, pertanto, risulterebbero certamente insindacabili in sede di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Disparità di trattamento

Il detto canone della ragionevolezza, inoltre, spiega i suoi effetti anche nella diversa direzione del rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento ove, anche in questo caso e come già affermato da codesta Corte costituzionale (sentenza n. 349/1997, 1/2003, 217/2003), la discrezionalità del legislatore trova il limite nel principio costituzionale della ragionevolezza della disparità realizzata in ragione del differente trattamento sanzionatorio previsto da altre norme per specie analoghe ovvero laddove sono previste sanzioni diverse per condotte identiche.

Presupposto della discrezionalità legislativa, infatti, è quello che debba trattarsi di condotte diverse le quali, proprio in quanto tali, consentono al legislatore di operare una diversa valutazione e di comminare, in conseguenza, sanzioni diverse.

Nel caso *de quo* il comma 2-*sexies* dell'art. 213 c.d.s., prevedendo in via obbligatoria la sanzione amministrativa accessoria della confisca per i soli ciclomotori e motoveicoli, ha introdotto un ben più grave trattamento sanzionatorio per il solo fatto che la medesima violazione del precetto sia perpetrata con una determinata specie di veicoli.

All'uopo basti richiamarsi alla violazione dell'art. 169 commi 2 e 7 c.d.s. — la cui disciplina è destinata a tutti i tipi di veicoli — che, come oggi modificato dalla norma censurata, se commessa con i ciclomotori o motocicli

comporta la confisca obbligatoria, mentre se commessa con altri tipi di veicoli comporta solamente una sanzione pecuniaria e, pertanto, è palesemente evidente che la violazione della medesima disciplina e la medesima condotta è sanzionata in maniera differente se il conducente è alla guida di tipi diversi di veicolo.

Da ciò consegue la violazione del canone costituzionale di ragionevolezza della discrezionalità legislativa di cui all'art. 3 della Costituzione in conseguenza della mancanza del presupposto delle condotte diverse cui riferire l'insindacabilità del differente regime sanzionatorio.

L'irragionevolezza di siffatto più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto per i ciclomotori e motocicli è poi ancora più evidente nei casi in cui detti veicoli siano adoperati per la commissione di un reato, ipotesi anche questa in cui il detto comma 2-*sexies* prevede la confisca obbligatoria.

Ed invero, nel caso in cui un veicolo venga adoperato per la commissione di un reato scatterà obbligatoriamente la confisca amministrativa, ma ciò nel solo caso in cui esso sia stato commesso con un ciclomotore o un motociclo, mentre analoga sanzione non scatterà, obbligatoriamente, per chi commetta un reato avvalendosi invece di un'autovettura.

Violazione del principio di personalità ed irragionevolezza della previsione

Altro profilo di incostituzionalità dell'art. 213 comma 2-*sexies* c.d.s. — come modificato ed introdotto dall'art. 5-*bis* della legge 168/2005 di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115 —-, è che la detta confisca del motociclo o del ciclomotore colpisce direttamente il proprietario dello stesso indipendentemente dalla circostanza che sia lui o meno a commettere la violazione, tant'è che la detta norma prevede che la sanzione si applica sia nel caso in cui il detentore sia maggiorenne che nel caso in cui sia minorenne, con la conseguente assoluta irrilevanza dell'accertamento sulla proprietà del bene. La detta sanzione, pertanto, non è riconducibile ad un comportamento diretto posto in essere dal proprietario del veicolo e ciò comporta la illegittimità della censurata norma sotto un duplice profilo: per violazione del principio di personalità di cui all'art. 27 della Costituzione e per irragionevolezza della previsione in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ed invero, se come già precedentemente evidenziato e rilevato, l'illecito amministrativo da circolazione stradale è da ricondurre ai principi generali della legge 689/1981, consentendo ciò di ritenere applicabile il principio di personalità dell'illecito così come normativamente configurato dall'art. 3 di detta legge, tuttavia si appalesa di evidente illegittimità costituzionale la norma che infligge una sanzione amministrativa patrimoniale non pecuniaria al terzo proprietario che non abbia, neanche per colpa, concorso nell'illecito.

Ed invero, l'art. 3 di tale legge fissa due principi fondamentali: al primo comma quello secondo il quale «... nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ...» ed, al secondo comma, quello in base al quale «... nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa ...».

Inoltre, anche l'art. 6 della stessa legge n. 689 del 1981 disciplina, ma per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra «... il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento ...» e «... l'autore della violazione ...»

L'art. 196 del codice della strada, poi, con riferimento quasi letterale al citato art. 6 della detta legge n. 689 del 1981, fa proprio siffatto principio di solidarietà disponendo, al comma 1, che «... per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ...» (o, in sua vece, «... l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria ...») è «... obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta ...»

Il denunziato art. 213 comma 2-*sexies* c.d.s. tuttavia, intervenendo in una ipotesi sanzionatoria di carattere schiettamente personale, pone a carico del proprietario del veicolo, solo in quanto tale, una autonoma e personale sanzione, prescindendo dalla violazione di regole disciplinanti la circolazione stradale eventualmente ascrivibile al medesimo proprietario.

Nella fattispecie *de quo*, pertanto, assume rilievo preponderante il carattere schiettamente personale della sanzione la quale viene ad incidere direttamente sul proprietario del ciclomotore o del motociclo ed è proprio la peculiarità di siffatta prevista sanzione che fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale.

Gli effetti della detta confisca, infatti, sono quelli di privare del bene il proprietario in via definitiva e siffatta sanzione si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza della stessa in quanto, senza che venga addebbitata al proprietario del ciclomotore o del motociclo alcuna colpa, quest'ultimo perde definitivamente la titolarità di un diritto reale su un bene di rilevante valore economico.

Anche sotto tale profilo, pertanto, è palese ed evidente la illegittimità costituzionale della norma *de quo* la quale prevede una ingiustificata responsabilità oggettiva del proprietario — in relazione alla definitività e significatività dell'effetto ablatorio connesso alla perdita di un bene nei casi di fatti del terzo da lui non prevedibili.

Questo giudice è, pertanto, dell'avviso che la confisca obbligatoria di cui al disposto dell'art 213 comma 2-*sexies* c.d.s. — così come introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c)*, n. 2, seconda parte, d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito in legge con modifiche dalla legge 17 agosto 2005 n. 168 — sia in contrasto con le norme della Costituzione e che debba, in conseguenza, essere dichiarata illegittima la disposizione che la prevede.

Per quanto sopra esposto e motivato si ritiene, quindi, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di detta norma e la sua rilevanza nel presente procedimento.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 comma 2-*sexies *c.d.s. — così come introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett.* c) *n. 2, seconda parte, d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito in legge con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 — nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede che «... È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articolo 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne ...».*

Ordina:

*la sospensione del procedimento n. 110/2006 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2006 e, per l'effetto, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e dei successivi atti allo stesso consequenziali;, la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 comma 2-*sexies *c.d.s. — così come introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett.* c)*, n. 2, seconda parte, d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito in legge con modifiche dalla legge 17 agosto 2005 n 168 —, nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede che «... È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne ...»;*

Dispone che, copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Modica, addì 20 aprile 2006

Il giudice: FINELLI

06C1110

N. **555**

Ordinanza del 20 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 ottobre 2006) emessa dal Giudice di pace di Modica nel procedimento civile promosso da Cappello Luigi contro il Ministero dell'interno

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere un reato (in specie, confisca per guida senza casco protettivo) - Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione - Disparità di trattamento, a fronte di analoghe infrazioni, tra conducenti di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di autoveicoli - Sproporzione della confisca rispetto all'esigua rilevanza delle condotte sanzionate - Violazione del principio di personalità dell'illecito amministrativo - Irragionevole previsione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del veicolo cui non sia addebitabile l'infrazione.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
– Costituzione, artt. 3 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 390/2005 Ruolo Gen. Affari Contenz., promosso da Cappello Luigi, codice fiscale CPPLGU46R01F258W, nato a Modica (Ragusa) il 1º ottobre 1956 e residente in Modica nella via Falco n. 22, elettivamente domiciliato in Modica nella via Sacro Cuore n. 101 presso lo studio dell'avv. Elvira Argento che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, ricorrente opponente;

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore,* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la sede distrettuale della stessa territorialmente competente, resistente opposto, avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di contestazione a violazione di norme del codice della strada.

FATTO

Con ricorso depositato il 6 dicembre 2005 Cappello Luigi ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 343239711 del 7 ottobre 2005, redatto dalla Regione Carabinieri Sicilia - Stazione di Modica nei suoi confronti e relativo alle infrazioni dallo stesso commesse in pari data in violazione all'art. 171, comma 1 e 2 c.d.s., in quanto alla guida del ciclomotore tipo Vespa 50, targato 1PDV9, senza indossare il casco protettivo — con il quale è stata altresì comminata la sanzione accessoria del sequestro amministrativo ed affidamento in custodia finalizzato alla confisca *ex* art. 213, comma 2-*sexies* c.d.s — così come introdotto dall'art. 5-*bis,* comma 1, lett. *c)*, n. 2, seconda parte, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, giusta relativo verbale contestualmente redatto in pari data ed anch'esso impugnato con il detto ricorso introduttivo.

Con la detta opposizione il ricorrente ha concluso chiedendo: «... Piaccia al giudice di pace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, preliminarmente sospendere l'esecuzione del verbale n. 343239711 e del verbale di sequestro elevati in data 7 ottobre 2005, emettendo all'uopo i provvedimenti di rito ai fini del rilascio del libretto di circolazione; sempre in via preliminare ritenere e dichiarare fondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*quinquies* e *sexies* c.d.s, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, emettendo all'uopo ogni consequenziale provvedimento; ritenere e dichiarare fondati i motivi del ricorso e per l'effetto annullare il verbale di contestazione n. 343239711 ed il verbale di sequestro, entrambi elevati in data 7 ottobre 2005; condannare l'Ente resistente al pagamento delle spese tutte e dei compensi difensivi ...».

In particolare parte ricorrente ha dedotto la irragionevolezza della gravità della sanzione amministrativa accessoria della confisca la quale, comprimendo il diritto costituzionalmente protetto della proprietà privata, appare irragionevolmente sproporzionata oltre che porsi in contrasto sia con il principio di eguaglianza di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 23 Cost. — imponendo al cittadino una sanzione diseguale rispetto ad altre ipotesi ben più gravi e che prevedono una sanzione minore — sia con il combinato disposto degli artt. 23 e 42 Cost. in dipendenza della grave compressione del diritto di proprietà.

Il giudice adito ha quindi fissato per l'udienza del 6 aprile 2006 la comparizione delle parti, sospendendo i provvedimenti impugnati ed ordinando all'Autorità emanante di depositare in cancelleria tutti gli atti agli stessi relativi ed al conseguente procedimento amministrativo.

Regolarmente notificato alle parti il ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza ed instauratosi il contraddittorio, in data 10 febbraio 2006, la Regione Carabinieri Sicilia - Stazione di Modica ha fatto pervenire in cancelleria la documentazione richiesta, successivamente all'udienza del 6 aprile 2006 richiamata dall'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Ragusa — all'uopo delegata ad assumere la difesa e la rappresentanza in giudizio giusta delega del 6 febbraio 2006 prot. n. 204/05NNCS/contenzioso — unitamente alla in pari data depositata comparsa di costituzione e risposta con la quale, contestando quanto eccepito e motivato dal ricorrente e ritenendo pienamente legittimo il verbale opposto, ha chiesto il rigetto della proposta opposizione.

Acquisita la documentazione necessaria, ritenuto che parte ricorrente ha eccepito e motivato la illegittimità costituzionale della norma del c.d.s. nella fattispecie contestata ed in forza della quale sono stati elevati i verbali di contestazione impugnati, questo decidente ha quindi riservato di provvedere in merito a detta richiesta ed oggi emette la presente ordinanza.

DIRITTO

Il ricorso in opposizione di cui infra introduttivo del presente giudizio è stato depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2005 e, pertanto, tempestivamente e nel rispetto dei termini normativamente previsti e, nel caso specifico, motivo preliminare della proposta opposizione è la formulata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* c.d.s — così come introdotto dall'art. 5-*bis,* comma 1, lett. *c)*, n. 2, seconda parte, d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito in legge con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 — applicato dagli agenti accertatori e di cui all'atto impugnato.

Motivi della decisione

Come rilevato ed eccepito da parte ricorrente, anche questo giudice ritiene che la citata norma non sia conforme al dettato costituzionale ed intende pertanto sollevare, come in effetti con la presente ordinanza solleva, questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* c.d.s — così come introdotto dall'art. 5-*bis,* comma 1, lett. *c)*, n. 2, seconda parte, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui dispone «... È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne ...» — per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione per i seguenti motivi.

Sulla rilevanza della questione

Nel caso che ci occupa il collegamento giuridico tra la *res giudicanda* e la norma ritenuta incostituzionale appare del tutto evidente e ciò sotto un duplice profilo. Principalmente assume manifesta rilevanza, ai fini della decisione, la questione di carattere assolutamente preliminare relativa alla applicabilità della norma *de quo* che costituisce il referente normativo di riferimento ed alla quale, pertanto, questo decidente deve richiamarsi ai fini della decisione nel merito della proposta opposizione.

In secondo luogo la questione di legittimità costituzionale della norma *de quo* assume manifesta rilevanza ai fini della decisione in quanto la stessa costituisce motivo preliminare e pregiudiziale della proposta opposizione e, pertanto, questo giudice non può esimersi da un pronunciamento in merito.

L'incauto giudizio di opposizione *de quo,* infatti, è strutturato in conformità del modello del processo civile e risponde alle regole, in particolare, della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.), nonché ai limiti alla modificazione della *causa petendi* (art. 183 c.p.c.) che, in tali giudizi, resta individuata

sulla base dei motivi di opposizione. L'omessa pronuncia avverso specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, peraltro, integrerebbe una violazione dell'art. 112 c.p.c. e costituirebbe una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che potrebbe essere fatta valere a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c.

Da ultimo, in ogni caso, è bene evidenziare che la questione di legittimità costituzionale di una norma può essere rilevata anche d'ufficio non solo per risolvere il merito della controversia, ma pure per risolvere dubbi su questioni pregiudiziali rilevabili d'ufficio considerato che il giudice è chiamato — sia pur in modo indiretto o implicito — a far applicazione delle norme nelle quali trovano legittimazione l'atto impugnato ed il relativo procedimento instauratosi con la proposta impugnazione dello stesso.

Per i superiori motivi, pertanto, questo decidente intende sottoporre alla Corte costituzionale — come in effetti con il presente atto sottopone — il quesito relativo alla legittimità — sotto vari profili — della disciplina della confisca obbligatoria introdotta con il comma 2-*sexies* dell'art. 213 c.d.s. il quale prevede che detta sanzione amministrativa scatta automaticamente, senza discrezionalità alcuna da parte della pubblica amministrazione, in tutti i casi in cui, con l'uso di un motoveicolo o di un ciclomotore, ci si renda responsabili della violazione dei precetti di cui agli artt. 169, commi 2 e 7 (numero di persone trasportabili), 170 (trasporto di persone ed oggetti su veicoli a motore a due ruote) e 171 (modalità di uso del casco) c.d.s.

Sulla non manifesta infondatezza

L'art. 5-*bis* del d.l. n. 115/2005, convertito con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ha introdotto alcune modifiche al codice della strada dettando, in particolare, una disciplina speciale del regime sanzionatorio per talune infrazioni qualora commesse alla guida di ciclomotori o motocicli. Specificatamente sono state modificate le norme che disciplinano gli istituti del sequestro, del fermo e della confisca del veicolo — articoli 213 e 214 c.d.s. —, da un lato dettando una disciplina speciale del sequestro amministrativo nelle ipotesi in cui esso è previsto quale sanzione accessoria e, dall'altro, introducendo speciali ipotesi di confisca obbligatoria. In entrambi i casi prevedendo espressamente che dette modifiche si riferiscono esclusivamente ai soli ciclomotori e motocicli.

Le dette modifiche si caratterizzano, pertanto, innanzitutto per la specialità della disciplina in quanto introdotta relativamente alle sole ipotesi in cui il veicolo sia un ciclomotore o un motociclo.

Inoltre, con l'aggiunta del comma 2-*sexies* dell'art. 213, viene introdotta l'obbligatorietà della confisca in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla circostanza se l'autore della violazione sia maggiorenne o minorenne, «... un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato ...» e, posto che in questi casi è sempre disposto, altresì, il sequestro, ne consegue che si è sempre ed immediatamente privati della disponibilità del motoveicolo o del ciclomotore.

Siffatta disciplina presenta indubbi profili di illegittimità costituzionale.

Violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione

Ed invero, quanto previsto e disposto dall'art. 213, comma 2-*sexies* c.d.s. — come modificato ed introdotto dall'art. 5-*bis* della legge n. 168/2005 di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 — si pone in aperto contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione per palese violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, oltre che per disparità di trattamento tra analoghe violazioni al c.d.s. commesse dai ciclomotori e quelle commesse dagli autoveicoli, nonché per violazione del principio di personalità.

Ai fini della valutazione della denunziata norma occorre richiamare i principi generali che disciplinano l'illecito amministrativo e che hanno la loro principale fonte normativa nella legge n. 689/1981 — così come anche riconosciuto da codesta Corte in seno alla sentenza n. 110/1996 — e la cui dichiarata natura di principi generali è, da un lato, sancita dalla stessa rubrica del capo I e, dall'altro, dalla previsione dell'art. 13 della medesima legge il quale conferisce alla stessa una portata generale escludendo la sua applicazione per i soli illeciti disciplinari.

La confisca amministrativa, così come normativamente individuata e definita dai commi 3 e 4 dell'art. 20 della citata legge n. 689/1981, si distingue in facoltativa — nei casi in cui la p.a. «... può ...» disporre la confisca

delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione — ed obbligatoria — nei casi in cui si tratti di cose che «... sono il prodotto della violazione ...» o la cui «... fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisce violazione amministrativa ...».

Il comma 2-*sexies* dell'art. 213 c.d.s., pertanto, ha introdotto una ulteriore ipotesi di obbligatorietà della confisca prevedendo la stessa nei casi in cui, invece, in base ai detti principi generali, potrebbe ricorrere l'ipotesi di confisca facoltativa.

Siffatta previsione e disposizione, tuttavia, si appalesa non adeguata e sproporzionata se raffrontata alla portata della norma precettiva di riferimento.

Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione

Ed invero, così come già precedentemente evidenziato da codesta Corte costituzionale (sentenza n. 110/1996, ordinanze numeri 58/1999, 144/2001, 1/2003, 172/2003 e sentenza n. 27/2005), non può non rilevarsi che se il legislatore può discrezionalmente stabilire le condotte punibili e determinare, per esse, la sanzione ritenuta più opportuna, tuttavia tale potere non può confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza — nei suoi due aspetti della adeguatezza e proporzionalità della sanzione, nonché del necessario rispetto del principio di parità di trattamento — laddove esso si configura quale espressione di un uso distorto della propria discrezionalità.

In riferimento al profilo della adeguatezza e proporzionalità della sanzione, l'ipotesi nel caso specifico prevista dall'art. 171 c.d.s. è senz'altro riconducibile a quelle che, come precedentemente rilevato, la Corte costituzionale ha già più volte censurato per irragionevolezza della sanzione comminata. Ciò è avvenuto, ad esempio, per l'art. 21, comma 3 della legge n. 689/1981, dalla Corte costituzionale dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 371/1994) — per essere la detta statuizione ingiusta e lesiva del canone generale della ragionevolezza — nella parte in cui era prevista la confisca del veicolo, anche se già immatricolato, sprovvisto della carta di circolazione ovvero, da ultimo, con la sentenza n. 27/2005 con la quale è stata dichiarata la incostituzionalità dell'art. 126-*bis,* comma 2 c.d.s. — come modificato dalla legge n. 151/2003 — il quale, in caso di mancata identificazione dell'autore dell'infrazione, prevedeva la decurtazione dei punti alla patente del proprietario che non avesse fornito all'organo di polizia procedente — nei termini prescritti — i dati personali e della patente del conducente il veicolo al momento della violazione.

Alla luce dei principi già affermati dalla Corte costituzionale in seno alle richiamate pronunce è, pertanto, del tutto palese la incostituzionalità della norma denunciata per violazione del dettato di cui all'art. 3 della Costituzione, in considerazione della evidente sproporzione tra la prevista sanzione della confisca obbligatoria del motoveicolo o del ciclomotore a fronte di condotte senz'altro di esigua rilevanza quali l'uso di un casco non allacciato o la seduta non corretta del guidatore.

Peraltro, è da evidenziarsi e rilevarsi la denunciata irragionevolezza della norma *de quo* anche in considerazione della particolare gravità della sanzione dalla stessa prevista la quale è connessa esclusivamente a valutazioni proprie dell'organo accertatore e che, pertanto, risulterebbero certamente insindacabili in sede di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Disparità di trattamento

Il detto canone della ragionevolezza, inoltre, spiega i suoi effetti anche nella diversa direzione del rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento ove, anche in questo caso e come già affermato da codesta Corte costituzionale (sentenza n. 349/1997, 1/2003, 217/2003), la discrezionalità del legislatore trova il suo limite nel principio costituzionale della ragionevolezza della disparità realizzata in ragione del differente trattamento sanzionatorio previsto da altre norme per fattispecie analoghe ovvero laddove sono previste sanzioni diverse per condotte identiche.

Presupposto della discrezionalità legislativa, infatti, è quello che debba trattarsi di condotte diverse le quali, proprio in quanto tali, consentono al legislatore di operare una diversa valutazione e di comminare, in conseguenza, sanzioni diverse.

Nel caso *de quo* il comma 2-*sexies* dell'art. 213 c.d.s., prevedendo in via obbligatoria la sanzione amministrativa accessoria della confisca per i soli ciclomotori e motoveicoli, ha introdotto un ben più grave trattamento sanzionatorio per il solo fatto che la medesima violazione del precetto sia perpetrata con una determinata *species* di veicoli.

All'uopo basti richiamarsi alla violazione dell'art. 169, commi 2 e 7 c.d.s. — la cui disciplina è destinata a tutti i tipi di veicoli — che, come oggi modificato dalla norma censurata, se commessa con i ciclomotori o motocicli comporta la confisca obbligatoria, mentre se commessa con altri tipi di veicoli comporta solamente una sanzione pecuniaria e, pertanto, è palesemente evidente che la violazione della medesima disciplina e la medesima condotta è sanzionata in maniera differente se il conducente è alla guida di tipi diversi di veicolo.

Da ciò consegue la violazione del canone costituzionale di ragionevolezza della discrezionalità legislativa di cui all'art. 3 della Costituzione in conseguenza della mancanza del presupposto delle condotte diverse cui riferire l'insindacabilità del differente regime sanzionatorio.

L'irragionevolezza di siffatto più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto per i ciclomotori e motocicli è poi ancora più evidente nei casi in cui detti veicoli siano adoperati per la commissione di un reato, ipotesi anche questa in cui il detto comma 2-*sexies* prevede la confisca obbligatoria.

Ed invero, nel caso in cui un veicolo venga adoperato per la commissione di un reato scatterà obbligatoriamente la confisca amministrativa, ma ciò nel solo caso in cui esso sia stato commesso con un ciclomotore o un motociclo, mentre analoga sanzione non scatterà, obbligatoriamente, per chi commetta un reato avvalendosi invece di un'autovettura.

Violazione del principio di personalità ed irragionevolezza della previsione

Altro profilo di incostituzionalità dell'art. 213, comma 2-*sexies* c.d.s. — come modificato ed introdotto dall'art. 5-*bis* della legge n. 168/2005 di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 —, è che la detta confisca del motociclo o del ciclomotore colpisce direttamente il proprietario dello stesso indipendentemente dalla circostanza che sia lui o meno a commettere la violazione, tant'è che la detta norma prevede che la sanzione si applica sia nel caso in cui il detentore sia maggiorenne che nel caso in cui sia minorenne, con la conseguente assoluta irrilevanza dell'accertamento sulla proprietà del bene. La detta sanzione, pertanto, non è riconducibile ad un comportamento diretto posto in essere dal proprietario del veicolo e ciò comporta la illegittimità della censurata norma sotto un duplice profilo: per violazione del principio di personalità di cui all'art. 27 della Costituzione e per irragionevolezza della previsione in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ed invero, se come già precedentemente evidenziato e rilevato, l'illecito amministrativo da circolazione stradale è da ricondurre ai principi generali della legge n. 689/1981, consentendo ciò di ritenere applicabile il principio di personalità dell'illecito così come normativamente configurato dall'art. 3 di detta legge, tuttavia si appalesa di evidente illegittimità costituzionale la norma che infligge una sanzione amministrativa patrimoniale non pecuniaria al terzo proprietario che non abbia, neanche per colpa, concorso nell'illecito.

Ed inverto, l'art. 3 di tale legge fissa due principi fondamentali: al primo comma quello secondo il quale «... nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ...» ed, al secondo comma, quello in base al quale «... nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa ...».

Inoltre, anche l'art. 6 della stessa legge n. 689 del 1981 disciplina, ma per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra «... il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento ...» e «... l'autore della violazione ...».

L'art. 196 del codice della strada, poi, con riferimento quasi letterale al citato art. 6 della detta legge n. 689 del 1981, fa proprio siffatto principio di solidarietà disponendo, al comma 1, che «... per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ...» (o, in sua vece, «... l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria ...») è «... obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta ...».

Il denunziato art. 213, comma 2-*sexies* c.d.s, tuttavia, intervenendo in una ipotesi sanzionatoria di carattere schiettamente personale, pone a carico del proprietario del veicolo, solo in quanto tale, una autonoma e personale sanzione, prescindendo dalla violazione di regole disciplinanti la circolazione stradale eventualmente ascrivibile al medesimo proprietario.

Nella fattispecie *de quo*, pertanto, assume rilievo preponderante il carattere schiettamente personale della sanzione la quale viene ad incidere direttamente sul proprietario del ciclomotore o del motociclo ed è proprio la peculiarità di siffatta prevista sanzione che fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale.

Gli effetti della detta confisca, infatti, sono quelli di privare del bene il proprietario in via definitiva e siffatta sanzione si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per l'irragionevolezza della stessa in quanto, senza che venga addebbitata al proprietario del ciclomotore o del motociclo alcuna colpa, quest'ultimo perde definitivamente la titolarità di un diritto reale su un bene di rilevante valore economico.

Anche sotto tale profilo, pertanto, è palese ed evidente la illegittimità costituzionale della norma *de quo* la quale prevede una ingiustificata responsabilità oggettiva del proprietario in relazione alla definitività e significatività dell'effetto ablatorio connesso alla perdita di un bene nei casi di fatti del terzo da lui non prevedibili.

Questo giudice è, pertanto, dell'avviso che la confisca obbligatoria di cui al disposto dell'art. 213, comma 2-*sexies* c.d.s — così come introdotto dall'art. 5-*bis,* comma 1, lett. *c)*, n. 2, seconda parte, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 — sia in contrasto con le norme della Costituzione e che debba, in conseguenza, essere dichiarata illegittima la disposizione che la prevede.

Per quanto sopra esposto e motivato si ritiene, quindi, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di detta norma e la sua rilevanza nel presente procedimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies *c.d.s. — così come introdotto dall'art. 5-*bis, *comma 1, lett.* c), *n. 2, seconda parte, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 — nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede che «.. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne …»;*

Ordina:

la sospensione del procedimento n. 390/2005 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2006 e, per l'effetto;

conferma la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e dei successivi atti allo stesso consequenziali, già disposta con proprio decreto del 22 dicembre 2005;

*la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies *c.d.s — così come introdotto dall'art. 5-*bis, *comma 1, lett.* c), *n. 2, seconda parte, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge con modifiche dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 —, nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede che «… È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne …»;*

Dispone che, copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Modica, addì 20 aprile 2006

Il giudice: FINELLI

06C1111

N. **556**

Ordinanza del 30 maggio 2006 emessa dal Giudice di pace di Locri nel procedimento civile promosso da Galluzzo Carlo contro Prefettura di Reggio Calabria

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per guida senza casco protettivo) - Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione - Disparità di trattamento - Ingiustificata assimilazione del mancato uso del casco a condotte che pongono a rischio l'altrui incolumità - Richiamo alle sentenze nn. 349/1997 e 435/1997 della Corte costituzionale.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
– Costituzione, artt. 3 e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento civile n. 310/2006 R.G. tra Galluzzo Carlo contro Prefettura di Reggio Calabria, avente ad oggetto: opposizione avverso sanzione amministrativa contenente «sequestro ai fini di confisca» operato dalla G.d.F. di Reggio Calabria «in quanto guidava un motoveicolo senza indossare il casco protettivo», datato 22 febbraio 2006.

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies*, c.d.s..

Premesso e ritenuto che: dagli atti del procedimento civile n. 310/2006, vertente tra Galluzzo Carlo, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Teresa Vita, contro Prefettura di Reggio Calabria, discende che l'attore ha inteso proporre ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dal Comando Compagnia di Reggio Calabria della Guardia di Finanza in data 22 febbraio 2006, e recante il n. 46 S6; contestazione accertata all'opponente addì 22 febbraio 2006;

nell'atto introduttivo del giudizio parte istante evidenziava l'irragionevolezza della norma presa in esame con conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Osservato che: l'attore ha inteso proporre ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dal Comando Compagnia di Reggio Calabria della Guardia di Finanza in data 22 febbraio 2006, e recante il n. 46 S6, per non avere Galluzzo Carlo indossato il casco alla guida del motociclo Piaggio Vespa 125 con targa AZ 19630;

il ricorrente lamentava in ricorso che a seguito dell'accertamento di tale violazione il motociclo guidato dal ricorrente veniva, tout court, sottoposto a sequestro per confisca e consegnato a mano del terzo Andrea Zucco, quale custode.

l'istante Galluzzo Carlo ha rilevato come non gli sia stata comunicata nessuna sanzione pecuniaria, nemmeno in misura ridotta, nonostante il disposto di cui all'art. 383 Reg. Esec. si esprima in modo diametralmente opposto.

Tanto significa mancata applicazione del disposto di cui all'art. 171 cod. strad. laddove al secondo comma si stabilisce la comminatoria pecuniaria per chi guida senza casco;

per questo giudice è fuorviante e viola i principi di difesa del cittadino, e l'attribuzione ad esso del giudice naturale, l'avere il verbale di sequestro indicato, quale giudice competente, il Giudice di pace di Reggio Calabria, allorquando la norma, esplicitata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, radica la competenza nel giudice di pace del luogo ove l'infazione è stata commessa.

E, per contro, presso il Giudice di pace di Locri.

La vigenza della norma che autorizza la confisca viola il principio di ragionevolezza e di proporzionalità da imputarsi all'art. 213, comma 2-*sexies*, inquanto pone sullo stesso piano questioni della stessa portata che sono inassimilabili.

Il ricorrente ha chiesto in ricorso porsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-*sexies* c.d.s.

Ritenuto, altresì, che:

nel caso che ci appassiona la legge n. 168/2005 convertendo il d.l. n. 115/2005, ha introdotto, mediante l'art. 213 c.d.s. comma 2-*sexies*, la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria del motociclo nel caso in cui si violi l'art. 169, per i commi 2 e 7, e l'art. 170 e 171 ove la violazione riguardi, come nel caso di interesse, il non avere indossato il casco.

ritiene questo giudice che la sanzione in esame violi, concretamente, l'art. 3 e l'art. 27 della Carta costituzionale, laddove sono deficitari i principi di ragionevolezza e, per di più, il principio di proporzionalità della sanzione, rispetto la violazione che è stata commessa.

Riflette questo giudice adito come tale principio sia stato posto sotto osservazione dalla onorevole Corte delle leggi laddove, con la sentenza n. 349, depositata in cancelleria il 21 novembre 1997, la Corte costituzionale ha accolto la questione di costituzionalità, rilevando come, per superare il lamentato «automatismo» sanzionatorio, bisognerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali per evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparità di trattamento.

E non solo questo, ma nella medesima sentenza di accoglienza della questione sollevata, ha anche affermato come l'eccessiva gravità della sanzione accessoria rispetto alla violazione riscontrata sospinga la Corte delle leggi al naturale controllo di ragionevolezza e proporzionalità anche in assenza di supporto del ventilato profilo di illegittimità costituzionale.

In pari misura esplicativa è la sentenza della Corte costituzionale n. 435 del 23 dicembre 1997, dalle righe della quale si legge che la Corte delle leggi, per superare il lamentato «automatismo sanzionatorio», bisognerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparità di trattamento.

In esito a tale superiore impostazione del problema diverrebbe vieppiù gravoso per che giudica giustificare la disparità di trattamento fra chi abbia violato la norma per avere alterato le condizioni meccaniche del motociclo, alterandone la tecnica originaria e ponendolo in circolazione con grave pericolo per gli altri utenti della strada, e chi, come nel caso di interesse, per scelta di vita o di integrità della sua propria persona fisica, abbia deciso di non fare uso del prescritto casco di protezione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Attesa la rilevanza della pronuncia di legittiunità costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio;

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, alla luce delle premesse sopra esposte;

Lette le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale ed esse inerenti parimenti la questione di incostituzionalità della norma presa in esame da questo giudice di pace, pronunciate dal Giudice di pace di Empoli del 16 marzo 2006; dal Giudice di pace di Trieste del 3 marzo 2006; dal giudice di pace di Napoli del 23 dicembre 2005; dal Giudice di pace di Catanzaro del 14 dicembre 2005 e parimenti dal Giudice di pace di Napoli del 3 ottobre 2005.

Sospende il presente giudizio recante n. 310/2006 R.G. e vertente tra: Galluzzo Carlo contro Prefettura dì Reggio Calabria

Ordina trasmettersi gli atti alla eccellentissima Corte costituzionale in Roma.

Dispone che a cura della cancelleria venga comunicata copia della presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale:

al signor Presidente del Consiglio dei ministri in Roma,

al signor Presidente del Senato della Repubblica in Roma;

al signor Presidente della Camera dei deputati in Roma;

al signor Presidente del Consiglio regionale della Calabria in Catanzaro;

al signor Presidente del Tribunale di Locri;

al ricorrente presso il domicilio eletto;

alla Prefettura di Reggio Calabria in persona del Prefetto pro tempore*;*

alla Guardia di Finanza - Comando di Compagnia di Reggio Calabria.

Emesso in Locri, addì 30 maggio 2006

Il giudice di pace: PEZZANI

06C1112

N. **557**

Ordinanza del 29 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile promosso da Giunta Antonina ed altre contro comune di Leonforte ed altro

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni appropriative intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 - Criteri di liquidazione del danno in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Applicabilità ai procedimenti in corso - Violazione dei principi del giusto processo - Lesione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.

– Decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
– Costituzione, artt. 111 e 117.

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nella causa civile iscritta al n. 1045 dell'anno 2004 del Reg. Gen. Aff. Cam. Cons. di questa Corte d'appello, proposto da Giunta Antonina + 2 appellanti in riassunzione contro comune Leonforte, IACP Enna, appellati in riassunzione; la Corte, esaminati gli atti;

RILEVA IN FATTO

Con sentenza in data 23 ottobre 1993, il Tribunale di Nicosia tigettava la domanda con la quale le germane Antonina, Nunzia e Serafina Giunta, allegando che la loro area edificabile, interessata da un procedimento espropriativo per la costruzione di 21 alloggi popolari, era stata irreversibilmente trasformata, senza che venisse emesso, nei termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità, il provvedimento di espropriazione, avevano chiesto la condanna, in solido, dello IACP di Enna e del comune di Leonforte alla restituzione del fondo abusivamente occupato o, nell'impossibilità di tale restituzione, al pagamento del relativo valore venale, oltre alla mancata fruttificazione, alla rivalutazione e dagli interessi.

Osservavano i primi giudici che il decreto ablativo era stato, tempestivamente, emesso il 3 maggio 1986, nel corso del periodo di occupazione temporanea, e che il mancato rispetto dei termini contenuti nella delibera di approvazione del progetto, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, costituiva una mera violazione di legge e non era rilevante.

Tale decisione, impugnata dalla Giunta, veniva confermata dalla Corte d'appello di Caltanissetta, che, con sentenza in data 7 aprile 2000, riteneva che il termine di cinque anni, fissato nella dichiarazione di pubblica utilità, era stato rispettato, tenuto conto che i lavori erano stati completati in quel lasso di tempo, e gli altri termini avevano, solo, natura ordinatoria.

Con sentenza del 12 giugno - 11 novembre 2003, la suprema Corte, adita dalle sorelle Giunta, ha cassato la decisione d'appello, con rinvio a questa Corte, ribadendo il principio secondo il quale l'inosservanza di entrambi i termini finali di cui all'art. 13, legge n. 2359/1865 comporta la decadenza della dichiarazione di p.u.

Con citazione del 1º giugno 2004, Antonina, Nunzia e Serafina Giunta hanno riassunto il processo innanzi a questa Corte, insistendo nelle domande restitutorie e risarcitorie formulate con la citazione introduttiva del giudizio.

Si sono costituiti sia lo IACP che il comune di Leonforte, negando, ciascuno la rispettiva legittimazione passiva, ed il primo, anche, la legittimazione delle appellanti e chiedendo, entrambi, applicarsi il d.P.R. n. 327/2001.

Acquisita la documentazione attestante l'ammontare del reddito dominicale del fondo irreversibilmente trasformato, la causa è stata posta in deliberazione all'udienza collegiale del 26 maggio 2006.

OSSERVA IN DIRITTO

In base al principio di diritto, stabilito nella sentenza che ha disposto il rinvio, il decreto di espropriazione dell'immobile in contestazione, che è stato emesso il 3 maggio 1986, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 13, legge n. 2359/1865, intervenuta l'8 marzo 1984 (*dies a quo* data della delibera dell'8 marzo 1979, di approvazione del progetto), è affetto da originaria illegittimità e va disapplicato.

Poiché, com'è incontroverso, gli alloggi sono stati realizzati prima della predetta data, la fattispecie in esame integra un'ipotesi di c.d. occupazione acquisitiva: l'attività di manipolazione della realtà fisica è intervenuta durante il periodo di occupazione ed in costanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, sicchè, alla data dell'8 marzo 1984, di scadenza dei termini di cui all'art. 13, legge n. 2359/1865, si è avuto l'acquisto, a titolo originario, del bene alla mano pubblica, ed è sorto il credito, risarcitorio, in testa alle sorelle Giunta.

Escluso, pertanto, che possa disporsi la restituzione dell'immobile chiesta in principalità, va, quindi, osservato che la fattispecie in esame è regolata dall'art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, legge n. 359/1992, introdotto con l'art. 3, comma 65, legge n. 662/1996 (recepito dall'art. 37, comma 1, T.U. n. 327/2001, e richiamato dalla disposizione transitoria di cui al successivo art. 55), che si applica ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato, ed in base al quale il risarcimento, dovuto in ipotesi di occupazione acquisitiva di suoli edificatori, è pari alla semisomma tra valore venale del bene stesso e del reddito dominicale rivalutato, aumentato del 10%.

Tanto premesso, va rilevato che la predetta disposizione ha, più volte, superato il vaglio di legittimità costituzionale (sentenze n. 148/1999, 396/1999 e 24/2000, ed ordinanze nn. 251/2000 e 158/2002), avendo la Corte cost. rigettato i dubbi d'incostituzionalità sollevati con riferimento agli artt. 3, 10, 24, 28, 42, 53, 71, 72, 97 e 113 Cost., sul rilievo che la regola dell'integralità del risarcimento non ha copertura costituzionale, che la norma si giustifica con riferimento al carattere temporaneo dei suoi effetti, che la riduzione del ristoro è ragionevole, in considerazione dei contrapposti interessi in gioco, che la disposta applicazione del nuovo, e riduttivo, regime ai giudizi pendenti non confligge con specifici canoni costituzionali, e primo tra essi con quello della ragionevolezza, «non potendo costituire limite invalicabile della discrezionalità legislativa l'aspettativa dei titolari delle aree occupate a vedersi liquidato il danno secondo un criterio più favorevole di quello ragionevolmente adottato dal legislatore nell'attuale momento storico (...); ciò in special modo quando si tratti di normativa diretta a sostituire una disciplina incostituzionale ed a regolare i rapporti pregressi».

Si ravvisano, però, dubbi di costituzionalità della disposizione in esame con riferimento all'art. 111 Cost., nel testo introdotto con legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, che sancisce il principio secondo il quale la giurisdizione si attua mediante «il giusto processo» che deve consentire il contraddittorio delle parti in regime di parità, deve esser diretto da un giudice terzo ed imparziale e deve avere una ragionevole durata (art. 111, primo e secondo comma, Cost.)

Il contenuto del primo precetto, oltre ad esprimere la necessità che le parti possano disporre di analoghi poteri nel determinare la decisione, implica, pure, ad avviso della Corte, la necessità che il potere legislativo non introduca nuove disposizioni dirette, specificamente, ad influire sull'esito di una categoria di giudizi in corso, in cui è parte un amministrazione pubblica.

Tale esegesi è mutuata, e trova, al contempo, la propria autorevole conferma, dall'interpretazione, data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che disciplina, appunto, il diritto ad un processo equo ed al quale la disposizione costituzionale, all'evidenza, è ispirata. In particolare, la Corte di Strasburgo, pur non escludendo che, in materia civile, una nuova normativa possa avere efficacia retroattiva, ha riconosciuto legittima l'applicilità dello *jus superveniens* in presenza di gravi motivi d'interesse generale, ravvisando, in ogni altro caso, la violazione del principio di legalità e dell'art. 6 § 1 della Convenzione, per il mutamento delle regole «in corsa» (sentenza Scordino 29 luglio 2004). Deve aggiungersi che la Corte europea ha rilevato, tra l'altro, che il criterio risarcitorio di cui all'art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, in esame non è conforme al principio del rispetto del diritto di proprietà, di cui all'art. 1, prot. 1 add. alla Convenzione, per essere la sua fonte costituita da un fatto illecito e non da legittimi obiettivi di pubblica utilità (sentenza Scordino cit., nonché sentt. Binotti Colazzo e Serrao del 13 ottobre 2005, Sciarrotta del 12 gennaio 2006, S.A.S. del 23 febbraio 2006).

Va, poi, escluso, che l'art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, legge n. 359/1992 possa essere disapplicato, direttamente, da parte di questa Corte, perché contrario ai precetti della Convenzione, tenuto conto che, come diffusamente esposto dalla suprema Corte, con l'ordinanza in data 22 marzo - 20 maggio 2006, con la quale è stata sollevata analoga q.l.c. ed alla quale si presta adesione, il giudice nazionale è obbligato ad applicare le leggi dello Stato, salve le ipotesi di abrogazione e di dichiarazione d'illegittimità costituzionale; che un vincolo all'interpretazione conformativa alle decisioni della Corte europea da parte del giudice nazionale è ravvisabile ove la norma nazionale

costituisca esatta riproduzione delle norme convenzionali o la stessa sia di chiara interpretazione, evenienza che non è ravvisabile nella specie; che infine, non è codificato nell'ordinamento il principio secondo il quale, in ipotesi di contrasto con la Convenzione, il diritto interno va disapplicato, al pari di quanto avviene nella diversa ipotesi di contrasto, col diritto comunitario.

L'art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, legge n. 359/1992 sembra violare, insomma, il principio costituzionale del giusto processo, quale sopra delineato, ed, inoltre, l'art. 117 Cost. che impone, nell'esercizio della potestà legislativa esercitata dallo Stato (oltre che dalle Regioni), il rispetto degli obblighi internazionali, rispetto che è insussistente, dato il contrasto, più volte affermato dalla Corte di Strasburgo, tra la riduttiva disciplina risarcitoria, di cui alla norma impugnata, ed i principi della Convenzione

Quanto alla valutazione della rilevanza delle questioni, nel presente giudizio, ed in aggiunta a quanto si è, sopra esposto, in ordine alla necessità di emettere statuizione risarcitoria (per esser la proprietà stata acquisita l'8 marzo 1984, alla mano pubblica, in virtù di occupazione acquisitiva per un fondo edificatorio), e rilevato, inoltre, che sono presenti in giudizio i giusti contraddittori (le sorelle Giunta erano, senz'altro, proprietarie, quanto meno «pro quota», della part. 247, F. 28, mentre sono stati convenuti i due soggetti che la hanno irreversibilmente trasformata), va osservato che, alla data del 12 aprile 1984, in cui è stata notificata la citazione introduttiva del presente giudizio, le odierne appellanti potevano aspirare, in base alla giurisprudenza di cui alla sentenza Cass. S.U. n. 1464/1983, al risarcimento pieno, *ex* art 39, legge n. 2359/1865, pari al valore venale del loro fondo, mentre, per effetto dell'entrata in vigore (oltre dodici anni dopo) dell'art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996, che ha introdotto il comma 7-*bis* all'art. 5-*bis*, legge n. 359/1992, il risarcimento risulta abbattuto di circa il 50%.

Devono, pertanto, dichiararsi rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, legge n. 359/1992 nella parte in cui, disponendo che le nuove regole di determinazione del risarcimento ivi previste, si applicano ai giudizi pendenti:

sembra contrastare con il principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo e secondo comma, Cost., quale sopra interpretato, anche alla luce dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui le parti devono stare in posizione di parità davanti al giudice, posizione che risulta lesa dall'intromissione del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine d'influenzare la decisione della lite;

sembra contrastare con l'art. 117, primo comma, Cost. quale sopra interpretato, anche alla luce dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che impone allo Stato di osservare, nell'esercizio della potestà legislativa, i vincoli derivanti dai trattati internazionali.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, nei sensi sopra esposti, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto il comma 7-*bis *all'art. 5-*bis *della legge n. 359/1992, per contrasto con l'art. 111 Cost. e con l'art. 117 Cost;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Dispone, inoltre, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed alle parti, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 9 giugno 2006

Il Presidente: LAURINO

06C1113

N. **558**

Ordinanza del 19 luglio 2006 emessa dalla Corte di cassazione - sezioni unite penali nel procedimento penale a carico di Pellegrino Antonio

Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti e modalità della decisione - Diritto alla riparazione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Lesione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la legge di delega n. 81/1987 - Violazione del principio di solidarietà e di tutela della libertà personale.

– Codice di procedura penale, art. 314.
– Costituzione artt. 2, 3, 24 e 77, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma 1, n. 100.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza su1 ricorso proposto da Antonio Pellegrino, nato il 14 marzo 1958 a Locri, avverso l'ordinanza pronunciata il 29 aprile 2004 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, nonché Ministero dell'economia, in persona del Ministro *pro tempore*;

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Silvestri;

Lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del Sostituto dott. Vito Monetti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 29 aprile 2004, la Corte di appello di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la richiesta presentata, a norma dell'art. 314 c.p.p., da Pellegrino Antonio per ottenere la liquidazione di una somma a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione in carcere, subita dal 23 gennaio 1986 al 22 giugno 1989, e condannava il Ministero dell'economia al pagamento, in favore dei richiedente, di 80.000 euro per l'illegittima privazione della libertà limitatamente al periodo dal 26 gennaio 1988 al 22 giugno 1989; la richiesta veniva, invece, rigettata relativamente al periodo di carcerazione sofferta dal 23 gennaio 1986 al 26 gennaio 1988.

La Corte territoriale ricostruiva la vicenda processuale rilevando che: il 23 gennaio 1986 al Pellegrino era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per le imputazioni di associazione per delinquere di stampo mafioso, di detenzione e porto di armi e, successivamente, di tentato omicidio, il 22 gennaio 1988 erano scaduti i termini massimi di custodia cautelare per i reati concernenti l'associazione mafiosa e le armi, ma la custodia in carcere era stata mantenuta in quanto l'imputato era stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione per i reati di tentato omicidio e di porto e detenzione di arma;

la sentenza di appello, che aveva ridotto la pena a dieci anni e sei mesi di reclusione per i predetti reati, era stata annullata dalla Corte di cassazione e, nel giudizio di rinvio, il 23 giugno 1989 la Corte di assise di appello aveva assolto l'imputato dal reato di tentato omicidio per insufficienza di prove, mentre il processo proseguiva per le imputazioni relative al reato associativo e a quello concernente le armi;

in data 17 giugno 1999 il Pellegrino era stato assolto dal reato associativo e condannato a dieci mesi di reclusione per i reati concernenti le armi;

a seguito di appello dell'imputato, la Corte territoriale il 7 maggio 2001 aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al residuo reato di porto e detenzione di armi.

Tutto ciò premesso, la Corte di appello riteneva che l'indennizzo per l'ingiusta detenzione dovesse essere riconosciuto unicamente per il periodo compreso tra il 26 gennaio 1988 e il 22 giugno 1989, riguardante la custodia cautelare riferita all'imputazione di tentato omicidio, e che, per contro, relativamente al periodo dal 23 gennaio 1986 al 22 gennaio 1988 la richiesta dovesse essere respinta per la duplice ragione che la custodia cautelare risultava legittimata dalla pluralità di imputazioni e che la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, pronunciata dalla Corte territoriale per i reati relativi alle armi, precludeva il riconoscimento del diritto alla riparazione, essendo questo configurabile soltanto in caso di proscioglimento in merito, secondo la previsione del primo comma dell'art. 314 del codice di rito.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Pellegrino, deducendo, con riferimento al mancato riconoscimento del diritto all'equa riparazione per il periodo di custodia cautelare subita dal 23 gennaio 1986 al 26 gennaio 1988, violazione dell'art. 606, comma 1, lettera *c)* ed *e)* c.p.p., in relazione all'art. 314 dello stesso codice e agli art. 157 e ss. c.p., sull'assunto che il provvedimento gravato era stato emesso seguendo erroneamente la tesi favorevole ad escludere la possibilità di distinguere tra i diversi titoli detentivi allorché la custodia cautelare sia stata applicata in una pluralità di imputazioni e una di esse sia stata definita con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il ricorrente argomentava che nel caso di specie la dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto inerente alle armi era intervenuta in grado di appello dopo che l'imputato era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione: di talchè, poiché la sentenza di condanna era stata impugnata dal pubblico ministero, per effetto del divieto di *reformatio in pejus* la pena riferibile al delitto inerente alle armi non avrebbe mai potuto superare la soglia dei dieci mesi di reclusione, onde il residuo periodo di custodia cautelare avrebbe dovuto imputarsi al delitto per il quale il Pellegrino aveva riportato pronunzia definitiva di assoluzione già in primo grado.

Con memoria depositata il 14 novembre 2005, il ricorrente produceva copia di due sentenze di questa Corte con le quali, in situazioni identiche a quella dedotta nel presente procedimento, era stato riconosciuto il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione a favore di persone che erano state coimputate nel medesimo processo svoltosi nei confronti del Pellegrino.

La quarta sezione penale di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza n. 1920 resa nella camera di consiglio del 14 novembre 2005, rimetteva il ricorso alle sezioni unite al fine di evitare contrasti di giurisprudenza e di definire i limiti dell'istituto previsto dall'art. 314 del codice di rito, anche alla luce delle decisioni della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle sezioni unite fissando l'udienza del 30 maggio 2006 per la trattazione a norma dell'art. 611 c.p.p.

Con requisitoria scritta del 17 marzo 2006, il procuratore generale presso questa Corte chiedeva l'accoglimento del ricorso, osservando che la pronuncia di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata era giustificata dall'interpretazione adeguatrice della normativa di cui all'art. 314 del codice di rito alla luce delle precise indicazioni ricavabili dai numerosi interventi della Corte costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — In relazione al contenuto della decisione impugnata e ai limiti segnati dal ricorso per cassazione, che circoscrivono la questione devoluta alla cognizione di questa Corte, occorre preliminarmente chiarire che la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione deve essere esaminata limitatamente al periodo di custodia in carcere di due anni, subita dal Pellegrino dal 23 gennaio 1986 al 22 gennaio 1988, data, quest'ultima, coincidente con la scadenza dei termini massimi della misura cautelare relativamente ai delitti di associazione di stampo mafioso e di detenzione porto illegali di armi. Va precisato, inoltre, che, a distanza di oltre undici anni, con sentenza del 17 giugno 1999 del Tribunale di Locri il Pellegrino è stato assolto dal reato associativo ed è stato, invece, condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per i reati relativi alle armi: infine, con sentenza del 7 maggio 2001, la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato la condanna dichiarando non doversi procedere per questi ultimi reati perché estinti per intervenuta prescrizione.

Alla stregua di siffatti incontestati dati processuali e tenuto conto che per tutte le imputazioni coincidono i limiti massimi della custodia in carcere stabiliti dall'art. 303 c.p.p., il tema di indagine e di decisione sul quale le sezioni unite sono state chiamate a pronunciare consiste nello stabilire se sia o non configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l'imputato, sottoposto a detenzione per più titoli cautelari di pari durata massima, venga assolto da un reato con una delle formule indicate nel primo comma dell'art. 314 c.p.p. e venga, invece, prosciolto dall'altro reato perché estinto per prescrizione.

2. — Riguardo all'ipotesi di processo con più imputazioni definite con esito diverso, sin dall'entrata in vigore del codice di rito la giurisprudenza di legittimità è schierata su posizioni che, alla luce delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 314, individuano il presupposto genetico del diritto all'attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione nel fatto che l'interessato sia stato prosciolto con una formula liberatoria di merito in relazione all'addebito o agli addebiti formulati con il provvedimento di cautela: con la conseguenza che, quando il provvedimento coercitivo si fondi su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola tra queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà personale, impedisce il sorgere di detto diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputa-

zioni (Cass., sez. IV 17 dicembre 1992, RONCO, rv. 193229). Lungo le stesse coordinate interpretative e sempre in riferimento all'ipotesi di processo cumulativo, non solo è stato chiarito che, per escludere il diritto all'indennità, basta la condanna per una delle imputazioni astrattamente autonome, a legittimare la compressione della libertà personale (Cass., sez. IV, 7 ottobre 2003, CAMPANELLI, rv. 226730), ma è stato anche stabilito che, qualora la custodia cautelare risulti disposta per una pluralità di contestazione in ordine alle quali tutte sia intervenuto il proscioglimento, correttamente viene esclusa la sussistenza del diritto alla riparazione se, anche per uno soltanto degli addebiti, la formula della sentenza assolutoria non riguarda il merito dell'imputazione e non ricorre il caso di indebito mantenimento della custodia stessa (Cass., sez. IV, 13 dicembre 2002, IULIANI, rv. 226l52; 9 febbraio 1996, ZACCARIA, rv. 204426; 22 novembre 1994, n. 1824, PIOVANI).

Simile orientamento non e contraddetto da quelle decisioni con le quali — in relazione ad pluralità di imputazioni di diversa gravità con termini di custodia cautelare di differente durata — è stato precisato che, ai fini dell'equa riparazione, il proscioglimento da un addebito meno grave, ma pur idoneo a legittimare il titolo di custodia cautelare, con formula non di merito e, comunque, diversa da una di quelle evocate dall'art. 314, comma 1, c.p.p. (quale l'estinzione del reato per amnistia), comporta la detrazione dalla durata complessiva della detenzione cautelare del tempo, nel massimo consentito dalla legge, riferibile al meno grave addebito, sicché il diritto all'indennizzo resta limitato al periodo residuo (Cass., sez. IV, 17 dicembre 1992, MALENTACCHI, rv. 194081; 17 dicembre 1992, CALIA, rv. 194093; 17 dicembre 1992, TRUPPI, rv. 193231).

Queste ultime sentenze non si discostano, a ben vedere, dalle linee interpretative seguite dall'indirizzo affermatosi in tema di processo cumulativo, dato che la differente gravità delle imputazioni si riflette sulla diversa ampiezza dei limiti di durata previsti per i distinti titoli cautelari, sicché l'assenza della condizione del proscioglimento nel merito preclude la liquidazione del ristoro indennitario per l'intero periodo corrispondente alla durata massima della custodia stabilita per il titolo meno grave, restringendo al residuo periodo la riparazione dipendente dal proscioglimento nel merito per l'imputazione più grave.

3. — Risultano, invece, divergenti dall'impianto e dallo sviluppo argomentativo dell'indirizzo sin qui illustrato due recenti decisioni pronunciate dalla quarta sezione penale, la cui peculiarità è costituita dal fatto che è stata riconosciuta la riparazione a favore di coimputati nello stesso processo del Pellegrino, i quali, al pari di quest'ultimo, erano stati assolti dal reato associativo e — dopo essere stati condannati nel giudizio di primo grado per i reati relativi alle armi — erano stati prosciolti da tale imputazione per intervenuta prescrizione.

Con la prima decisione, dopo avere preliminarmente riconosciuto la correttezza del principio per cui il proscioglimento con formula non di merito anche da uno solo degli addebiti contestati, autonomamente idoneo a legittimare la custodia, impedisci il sorgere del diritto alla riparazione, la quarta sezione ha annullato la decisione di rigetto della domanda di riparazione sul rilievo che il periodo di custodia cautelare riferibile ai reati concernenti le armi non poteva in nessun caso superare il limite di dieci mesi corrispondente all'entità della reclusione inflitta con la condanna pronunciata nel giudizio di primo grado: di talchè, poiché contro tale decisione il p.m. non aveva proposto appello, al reato successivamente dichiarato prescritto era attribuibile un periodo di detenzione cautelare non superiore a dieci mesi e la maggiore durata, della custodia in carcere doveva essere riferita all'imputazione per la quale era intervenuta assoluzione nel merito (sent. c.c. 6 luglio 2005, n. 1451, CINANNI).

Nella seconda pronunzia la soluzione favorevole alla configurabilità del diritto alla riparazione rappresenta la conclusione di un itinerario motivazionale nel quale risulta precisato che «qualora risulti per il particolare svolgersi del processo, che il periodo, il tempo, delle limitazioni della libertà non coincide per tutti i titoli-reati, nel senso che possono distinguersi, con estrema precisione, il periodo di limitazione della libertà sofferta per il titolo-reato per il quale si è avuto il proscioglimento per prescrizione e il periodo di limitazione della libertà — oltre e, nel caso di specie, ben oltre, quella soglia — sofferta soltanto per il titolo-reato per il quale v'è stato il proscioglimento nel merito, non v'è nessuna ragione ... .. per negare l'equa riparazione per questo secondo periodo di limitazione della libertà» (sent. 6, C.c. 8 luglio 2005, n. 1467, FEMIA).

Il baricentro dell'*iter* argomentativo delle due sentenze è, dunque, identificabile nell'opinione che al titolo cautelare venuto meno a seguito del proscioglimento per prescrizione non può essere riferito un periodo corrispondente alla durata massima prevista dalla legge processuale, ma esclusivamente il periodo di detenzione cautelare pari all'entità della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna.

4. — Le sezioni unite ritengono che le due decisioni sopra riportate non possano essere condivise, per la ragione che, pur essendo evidente la presenza, nelle rispettive motivazioni, di esigenze di giustizia sostanziale e dell'intento di limitare l'operatività della riparazione alla peculiarità del caso di specie senza porre in discussione i principi generali recepiti dall'elaborazione giurisprudenziale, esse conducono a risultati asimmetrici rispetto all'ambito dell'istituto configurato dall'art. 314 c.p.p., con conseguenze che finiscono per esorbitare dalla effettiva sfera precettiva delle previsioni normative del codice di rito.

Il disegno tracciato dal legislatore delegato, in attuazione della disposizione di cui all'art. 2, n. 100 della legge di delega, risulta ben definito nei suoi reali termini.

I primi tre commi dell'art. 314 indicano le condizioni e i presupposti che integrano il fatto costitutivo del diritto all'equa riparazione, la cui nascita è collegata ad una pronuncia assolutoria nel merito, sempre che non sussista una situazione di dolo o di colpa grave (comma 1), o all'accertamento, con decisione irrevocabile, della mancanza delle condizioni previste dagli articoli 273 e 280 per l'applicazione della custodia in carcere (comma 2), ovvero — alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 — alla pronuncia di un provvedimento di archiviazione o di una sentenza di non luogo a procedere (comma 3). Il quarto comma stabilisce, poi, che il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena, secondo la regola della fungibilità *ex* art. *657* c.p.p., ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

In riferimento alla previsione della seconda parte del quarto comma, il diritto vivente, nell'ipotesi di concorrenza di una pluralità di titoli cautelari, ammette il diritto alla riparazione alla tassativa condizione che tutte le imputazioni siano state definite con un proscioglimento nel merito o che sia stata accertata l'illegalità della custodia cautelare a norma del secondo comma dell'art. 314, qualora per ciascuno di detti titoli l'art. 303 c.p.p. preveda pari durata massima. E la ragione giustificativa della disciplina risulta del tutto comprensibile quando si considera che, in una siffatta situazione, il periodo di detenzione cautelare è unico ed inscindibilmente imputabile ad ognuno e a tutti i titoli custodiali (Cass., sez. IV, 9 maggio 2000, COMISSO, rv. 217721), di guisa che, se questi hanno un identico limite massimo di durata, è sufficiente la mancanza di proscioglimento nel merito per uno solo di essi perché l'intera detenzione cautelare debba essere ad esso riferita, indipendentemente dalla misura della pena che sarebbe stata in concerto inflitta se fosse intervenuta una pronuncia di condanna.

Inoltre, va sottolineato che la portata della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 14 può essere compiutamente definita soltanto coordinandola con quella contenuta nel primo comma, in quanto da quest'ultima traspare inequivocamente l'intenzione del legislatore di escludere integralmente la riparazione per ingiusta detenzione in tutti i casi di proscioglimento non di merito e, a maggior ragione, di condanna, prescindendo totalmente dall'effettiva misura della pena applicabile o in concerto applicata, quand'anche questa risulti largamente inferiore al periodo di custodia cautelare effettivamente subita. Ritenere il contrario — come hanno fatto le citate sentenze CINANNI e FEMIA — significa, in buona sostanza, riconoscere che il diritto all'indennizzo deve essere determinato non in riferimento alla durata massima della misura custodiale, ma all'entità della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna, aprendo, così, un varco che dilata a dismisura l'area della riparabilità e la estende oltre i precisi termini tassativamente fissati dalla normativa vigente.

La conclusione è avvalorata dalle implicazioni insite nel *dictum* delle predette due decisioni dal quale deriva che il diritto alla riparazione è configurabile non solo in caso di proscioglimento non di merito per uno dei reati contestati, ma anche nell'ipotesi di condanna, giacché il periodo di privazione della libertà eccedente la misura della pena in concreto inflitta dovrebbe m ogni caso imputarsi al concorrente reato per il quale è stata pronunciata l'assoluzione nel merito.

5. — La dirompenza delle implicazioni delle sentenze Cinanni e Femia e stata chiaramente avvertita dall'ordinanza di rimessione nella quale è stato rilevato che «l'avere l'imputato scontato una custodia cautelare di durata maggiore alla pena inflitta, se pure possa considerarsi oggettivamente ingiusto, non vale — nel presente quadro normativo e allo stato della giurisprudenza — a ritenere «ingiusta», ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 314 c.p.p., la detenzione cautelare eccedente il limite della pena». Tuttavia, nello stesso provvedimento è stato osservato che alle due citate decisioni «sottostanno valide ragioni sostanziali che consistono nel non ritenere conforme ad equità l'impossibilità di riparazione per ingiusta detenzione in presenza di una custodia cautelare ampiamente superiore a quella della pena che viene poi stabilita dal giudice». Nella prospettiva dischiusa da tale enunciazione, sono stati indicati molteplici profili che potrebbero far dubitare della compatibilità con i principi sanciti dalla Carta costituzionale delle scelte compiute dal legislatore attraverso la normativa racchiusa nell'art. 314, comma 1 e 4, nella parte in cui esclude il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta, precludendo di riflesso — nell'ipotesi di più titoli cautelari con pari limiti di durata massima — la liquidazione dell'indennità in ordine all'imputazione per la quale è intervenuta assoluzione nel merito, anche se l'effettivo periodo di custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta (o che sarebbe stata inflitta) per l'altra imputazione se il reato non fosse stato dichiarato prescritto.

L'indagine relativa alla questione di legittimità costituzionale così prospettata deve essere preceduta dalla verifica della praticabilità di un'interpretazione adeguatrice della predetta disciplina che consenta di ricostruirne la portata in sintonia con i principi della Costituzione, in modo da attribuire alla normativa, tra i plurimi signifi-

cati astrattamente possibili, quello che non sia in contrasto con i valori costituzionali. L'operazione ermeneutica di adeguamento è stata sollecitata anche dal procuratore generale presso questa Corte per sorreggere la richiesta di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Il giudice delle leggi ha più volte precisato che «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (sent. n. 356 del 1966), specificando che i giudici non possono abdicare all'interpretazione adeguatrice (ord. n. 451 del 1994) e che, nell'adempimento del compito di interpretare le norme di cui devono fare applicazione, «di fronte a più possibili interpretazioni di un sistema normativo, essi sono tenuti a scegliere quella che risulti conforme a Costituzione» (ord. n. 121 del 1994).

Le sezioni unite hanno chiarito, tuttavia, che l'interpretazione adeguatrice, pur corrispondendo ad un preciso ed ineludibile dovere del giudice, ha effettive possibilità di esplicazione soltanto quando una disposizione abbia carattere «polisenso» e da essa sia enucleabile, senza manipolarne il contenuto, una norma compatibile con la Costituzione attraverso l'impiego dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 e l4 delle disposizioni sulla legge in generale: di talchè, nell'impossibilità di conformare il significato della norma in termini non incostituzionali, il giudice non può disapplicarla, ma deve rimettere la questione di legittimità costituzionale al vaglio della Corte costituzionale (Cass., sez. un., 31 marzo 2004, PEZZELLA, r.v. 227523).

Nel caso sottoposto all'esame delle sezioni unite va riconosciuta l'impossibilità di impiegare il metodo dell'interpretazione *secundum constitutionem*, per la ragione che gli strumenti ermeneutici dei quali è munito il giudice non consentono di superare il limite rappresentato dall'univoco senso letterale delle disposizioni del primo e del quarto comma dell'art. 314, dal cui coordinamento risulta inequivocamente che, nell'ipotesi di pluralità di titoli cautelari, resta senz'altro precluso il diritto alla riparazione attraverso l'attribuzione della durata della custodia cautelare, per la parte eccedente l'entità della pena in concreto inflitta, all'imputazione per la quale è stato pronunciato il proscioglimento con una delle formule indicate nel primo comma dello stesso art. 314.

Con l'argomento di ordine letterale risultano convergenti le ragioni logiche che sorreggono la specifica strutturazione della normativa, chiaro essendo che l'esclusione della riparazione «per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo» (comma 4) costituisce una diretta conseguenza delle scelte di politica legislativa compiute con la disciplina posta dal primo comma, che postula il proscioglimento nel merito per tutte le imputazioni e preclude l'indennizzabilità delle differenze tra la durata della custodia cautelare e la minore misura della pena inflitta.

Al riguardo mette conto sottolineare che non sembra pertinente il riferimento al criterio più volte applicato dalla Corte costituzionale secondo cui il diritto alla riparazione si ricollega alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione *ex post* (*cfr.* sent. n. 231 del 2004, n. 284 del 2003, n. 109 del 1999), atteso che in tutte le decisioni simile giudizio è costantemente riferito al carattere dell'ingiustizia derivante dall'esito assolutorio del processo e non alla durata della detenzione cautelare che abbia superato l'entità della pena.

6. — Sul tema dell'equa riparazione riferita alla detenzione cautelare relativa a più imputazioni questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, comma 4, c.p.p. che esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sofferta per più titoli almeno uno dei quali non ingiustamente applicato, rilevando che la tutela prevista dall'art. 24, ultimo comma, Cost. per la riparazione degli errori giudiziari, pur estensibile alla ingiusta detenzione, non è assoluta, ma soggetta a limiti demandati al legislatore ordinario secondo criteri di ragionevolezza, rispettati dalla anzidetta disciplina: con la precisazione che né l'art. 5, comma 5, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali né l'art. 9, comma 5, del Patto internazionale per i diritti civili e politici si riferiscono alla ipotesi della riparazione per la carcerazione legittimamente subita da chi sia stato successivamente assolto (Cass., sez. IV, 24 ottobre 2000, Merati, rv. 217910).

Il riesame della questione — nell'ottica particolare della maggiore durata della custodia in carcere rispetto all'entità della pena applicata (o applicabile, come nel caso di specie) per una delle imputazioni — permette di formulare seri e argomentati dubbi sulla compatibilità con le norme costituzionali della disciplina risultante dal combinato disposto del primo e del quarto comma dell'art. 314.

Un primo profilo di possibile incostituzionalità va individuato nella violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione in relazione alla non fedele attuazione della direttiva contenuta nell'art. 2, comma 1, n. 100 della legge di delega n. 81 del 16 febbraio 1987.

La Corte costituzionale ha più volte precisato che la delega legislativa enuncia la direttiva della riparazione dell'ingiusta detenzione senza alcuna distinzione o limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia (sent. n. 413 del 2004, n. 231 del 2004, n. 310 del 1996). L'ampiezza del principio dettato al legisla-

tore delegato non trova riscontro, però, nella disciplina dei presupposti e delle condizioni previsti dal codice di rito per la nascita del diritto all'indennità per ingiusta detenzione, risultando questo regolato in ambiti notevolmente limitativi e dovendo, in particolare, riconoscersi l'esistenza di un grave deficit di tutela nelle disposizioni dei commi 1 e 4 dell'art. 314, che indiscriminatamente escludono la riparazione nell'ipotesi in cui la pena effettivamente inflitta per uno di essi risulti inferiore alla durata della detenzione cautelare subita, pur apparendo quest'ultima, per una parte, *ex post* oggettivamente ingiusta.

Nella stessa prospettiva dell'art. 2, comma 1, della legge delega, va rilevato che la disciplina contenuta nell'art. 314 ha disatteso la direttiva che impone di «adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale»: e, poiché tra le fonti convenzionali internazionali spiccano l'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione europea e l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che prevedono il diritto ad un indennizzo in caso di detenzione illegale senza alcuna limitazione (Corte cost., n. 413 del 2004 cit. e n. 231 del 2004 cit.), deve riconoscersi che la disciplina del codice di procedura penale si discosta dall'enunciato principio direttivo nella parte in cui nega la riparazione del pregiudizio derivato dalla privazione della libertà personale per un periodo superiore alla misura della pena inflitta.

Nella medesima ottica dischiusa dalle norme convenzionali internazionali, nell'ordinanza di rimessione alle sezioni unite è stato argomentatamente sollevato il quesito se possa ritenersi in linea con le previsioni della Convenzione europea la situazione, cui in sostanza è riconducibile il caso del Pellegrino, di un soggetto che si trova a subire una detenzione preventiva di lunga durata, superiore alla stessa pena poi stabilita nei suoi confronti, in quanto giudicato a notevole distanza dal fatto commesso. Al riguardo mette conto segnalare che l'art. 5, § 3 della Convenzione attribuisce ad ogni persona arrestata o detenuta «il diritto di essere giudicata in tempo congruo», sicché la questione della legittima durata della detenzione cautelare è strettamente connessa a quella dei ragionevoli tempi di definizione del processo (*cfr.* Corte eur. dir. uomo, 17 maggio 2005, Sardinas Albo contro Italia; 9 giugno 2005, Picaro contro Italia).

7. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 risulta non manifestamente infondata anche quando venga esaminata assumendo quali parametri di riferimento gli artt. 2, 3 e 24, comma quarto, della Carta costituzionale.

Dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere che dallo stretto collegamento dell'art. 24, comma 2, con gli artt. 2 e 13 della Costituzione traspare che l'ordinamento ha recepito come valori primari ed essenziali la tutela del principio di solidarietà e della libertà personale, alla cui stregua nella nozione di errore giudiziario devono ricomprendersi tutte le ipotesi di custodia cautelare che, essendo risultate *ex post* obiettivamente ingiuste, rivelano l'erroneità della misura restrittiva adottata in quanto lesiva del bene della libertà personale. Di talché non possono non esprimersi seri e motivati dubbi circa la rispondenza ai valori tutelati dalla Carta costituzionale della disciplina posta dall'art. 314, che subordina il diritto alla riparazione alla condizione del proscioglimento nel merito, escludendolo, invece, qualora il sacrificio della libertà personale abbia avuto una durata che supera la misura della pena inflitta: e le perplessità appaiono ancora più giustificate in riferimento a quelle situazioni nelle quali come nel caso di specie — il divario, in eccesso, della detenzione cautelare rispetto all'entità della pena dipende dai tempi non ragionevoli impiegati per la definizione del processo.

Nel quadro dei valori costituzionali e, soprattutto, del fondamento squisitamente solidaristico dell'istituto (Corte cost., n. 446 del 1997), le limitazioni del diritto all'indennizzo poste dall'art. 314 appaiono, quindi, in contrasto anche con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., che, segnando i confini all'interno dei quali devono esplicarsi le scelte discrezionali del legislatore ordinario, rende censurabili dal giudice delle leggi le norme viziate da non coerenza e da non adeguatezza rispetto all'obiettivo avuto di mira di assicurare un'equa riparazione a restrizioni della libertà personale obiettivamente ingiuste.

Alla stregua di tutte le argomentazioni sin qui svolte, deve conclusivamente dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta.

A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve dichiararsi la sospensione del procedimento e deve disporsi l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Inoltre, la cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, 24 e 77 della Costituzione, nella parte in cui non è previsto il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 maggio 2006.

Il Presidente: GEMELLI

06C1114

N. **559**

Ordinanza del 23 giugno 2006 emessa dal Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Cotza Lazzaro

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio d'uguaglianza - Contrasto con il principio di offensività - Lesione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

– Codice penale, art. 69, comma 4, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
– Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27, commi primo e terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 pronunciata alla pubblica udienza del 23 giugno 2006 nel procedimento iscritto al n. 1334/06 R.G. Trib. nei confronti di Cotza Lazzaro imputato: in concorso con Serpi Roberto giudicato separatamente.

Cotza: *a)* del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1 e 1-*bis* d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U.L.Stup.), perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa legge, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso illecitamente cedeva sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana sostanze di cui alla tab. I prevista dall'art. 14 della legge medesima, per la somma di euro 140, nonché deteneva grammi 2,4 di cocaina (suddivisa in 11 confezioni di cellophane termosaldate) e gr. 4,9 di marijuana destinate ad uso non esclusivamente personale.

Accertato in Cagliari il 19 giugno 2006.

Cotza e Serpi: *b)* del delitto di cui agli artt. 110, 337 c.p. per avere, in concorso fra loro, usato violenza consistita nello scagliarsi contro il m.llo Ronsivalle Diego colpendolo con le mani e con una spranga di ferro, per opporsi agli ufficiali ed agenti dei Carabinieri della Compagnia di Cagliari - N.O.R. che, nell'esercizio delle loro funzioni stavano compiendo un atto del loro ufficio (intervento a seguito della commissione del reato di cui al capo *a*).

c) del delitto di cui agli artt. 110, 582, 585 c.p. in relazione dell'art. 576 n. 1 c.p. per avere in concorso fra loro, cagionato lesioni personali a Ronsivalle Diego con le modalità descritte al capo che precede; lesione dalla quale è derivata una malattia consistita in contusioni abrase multiple, giudicata guaribile in dieci giorni.

Commessi in Cagliari il 19 giugno 2006.

Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale per entrambi.

Con decreto del 20 giugno 2006 la Procura della Repubblica di Cagliari disponeva che Cotza Lazzaro e Serpi Roberto, arrestati il giorno precedente, fossero presentati al Tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio accusandoli dei delitti sopra indicati.

Disposto il giudizio direttissimo a seguito della convalida dell'arresto, Serpi Roberto faceva domanda di applicazione pena — la sua posizione veniva pertanto separata — mentre il processo nei confronti del Cotza proseguiva nelle forme del rito abbreviato condizionato alla produzione di documentazione fotografica ritraente l'abitazione dell'imputato sia negli ambienti interni che vista dall'esterno dell'edificio. All'esito il pubblico ministero domandava la condanna dell'imputato alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 24.000 di multa, mentre il difensore ne chiedeva l'assoluzione o in subordine la condanna al minimo della pena, con applicazione, quanto al capo *a)*, dell'attenuante del fatto di lieve entità prevalente rispetto alla aggravante della recidiva.

Come emerge dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari nella serata del 20 giugno 2006 si erano appostati in prossimità del portone d'ingresso della palazzina di via Serucci n. 5, nell'ambito di un servizio mirato alla prevenzione del traffico degli stupefacenti, osservando un continuo via vai di persone che entravano ed uscivano dall'edificio. Uno dei militari quindi — si trattava del m.llo Ronsivalle — era salito lungo le scale ed aveva constatato che le persone si recavano presso l'appartamento di un giovane, poi identificato per Cotza Lazzaro: quando bussavano alla porta, il Cotza apriva e cedeva loro della sostanza racchiusa in confezioni termosaldate per la somma di 20 euro ciascuna.

Constatati i fatti, il m.llo Ronsivalle si qualificava e tentava di bloccare il Cotza che però reagiva aggredendolo fisicamente, aiutato in ciò da altri cinque ragazzi che si trovavano lì. Uno di questi in particolare colpiva l'operante con una spranga consentendo al Cotza di chiudersi dentro casa. Pochi minuti dopo il m.llo Ronsivalle veniva raggiunto dal collega Dessì che gli diceva di avere visto il Cotza mentre gettava dal balcone di casa un bicchiere di plastica che era già stato recuperato: conteneva 11 confezioni di cocaina per il peso complessivo di 2,4 grammi, un involucro contenente 4,9 grammi di marijuana, 140 euro e 11 ritagli di cellophane circolari (con l'app. Dessì aveva operato il mar.ca. Tufo Enrico). In seguito i militari erano riusciti ad entrare nell'abitazione del Cotza e ad arrestarlo insieme a Serpi Enrico, il giovane che aveva colpito il m.llo Ronsivalle con la spranga, che veniva bloccato all'uscita del palazzo.

Alla luce degli elementi che si sono esposti, l'accusa mossa dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato è risultata fondata.

L'attività di spaccio di sostanze stupefacenti è stata oggetto di osservazione diretta da parte dei Carabinieri, e che il Cotza detenesse altra droga al fine di cederla è dimostrato dal rinvenimento del bicchiere di carta contenente il corpo del reato. Ha sostenuto il difensore che i verbalizzanti non siano attendibili in primo luogo perché se il m.llo Ronsivalle si fosse presentato sulle scale della palazzina o sul pianerottolo, il Cotza avrebbe certamente interrotto qualsiasi attività illecita, e poi perché l'app. Dessi ed il m.llo Tufo non potevano avere visto l'imputato gettare il bicchiere dal balcone — in realtà una sorta di veranda ricavata dalla chiusura abusiva di un balcone, come si vede nelle foto prodotte dal difensore — perché questo si affaccia su di un cortile condominiale e non sulla strada pubblica ove era ferma l'automobile dei militari. Le osservazioni non possono tuttavia essere condivise dato che il m.llo Ronsivalle era evidentemente in abiti di copertura (ed infatti quando ha deciso di intervenire si è qualificato) e che i colleghi ben possono essersi spostati in direzione del retro dell'appartamento del Cotza proprio al fine di impedirne la fuga o comunque di tenere sotto controllo l'area dell'intervento. E del resto, se il Cotza non fosse stato intento in attività illecita non si vede per quale ragione avrebbe dovuto aggredire fisicamente il m.llo Ronsivalle e darsi alla fuga.

Il fatto integra reato di cui all'art. 73, comma 1 T.U. Stup. (superfluo nella presente sede l'esame dei reati di cui ai capi *b)* e *c)* dell'imputazione), così come novellato dal d.l. n. 272/2005 che punisce con la pena della reclusione da sei a 20 anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro chiunque cede sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I dell'art. 14, fra le quali la cocaina e la marijuana, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17.

Il fatto appare altresì attenuato ai sensi dell'art. 73, comma 5 T.U. Stup. secondo il quale la pena è da uno a sei anni «quando per le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la quantità o qualità delle sostanze, i fatti di cui al presente articolo sono di lieve entità». Si osserva al riguardo come oggetto della cessione sia stata una quantità modesta di sostanza stupefacente che ha prodotto all'imputato un guadagno parimenti modesto, con la conseguenza che nel bilanciamento delle circostanze l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sarebbe giudicata prevalente rispetto alla aggravante della recidiva reiterata, se non che una tale operazione è oggi impedita dal disposto dell'art. 69, comma 4 c.p. così come sostituito dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251 per il quale le regole del giudizio di bilanciamento «si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'art. 99, quarto comma, nonché degli artt. 111 e 112, primo comma, n. 4)

per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

La disposizione trova applicazione nel caso di specie poiché il reato oggetto del presente procedimento è stato commesso in data successiva a quella di entrata in vigore della novella con la conseguenza che non può applicarsi il principio della non retroattività della legge penale sfavorevole, poiché il principio di legalità impone che il reato e le conseguenze penali siano previsti dalla legge al momento della commissione del fatto e non al momento della commissione del precedente reato che fonda la recidiva.

Ad opinione del giudicante la norma in oggetto presenta dubbi di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma e 27, commi secondo e terzo Cost. che giustificano l'intervento chiarificatore della Corte costituzionale.

Come più volte indicato dalla Corte, il potere attribuito al giudice dall'art. 132 c.p. di determinare la pena in modo discrezionale sulla base dei parametri forniti dall'art. 133 c.p. costituisce attuazione e sviluppo dei principi costituzionali, poiché «l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti — in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento — contribuisce da un lato a rendere quanto più possibile "personale" la responsabilità penale nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per la determinazione della pena quanto più possibile "finalizzata" nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma Cost. Il principio di uguaglianza trova in tal modo dei concreti punti di riferimento in materia penale nei presupposti e nei fini (e nel collegamento degli uni agli altri) espressamente assegnati alla pena nello stesso sistema Costituzionale. L'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare in definitiva proporzione della pena rispetto alle "personali" responsabilità e alle esigenze di risposta che ne conseguono, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite alla potestà punitiva statale» (C. cost., sent. n. 50 del 1980 e n. 299 del 1992).

Altre pronunce mettono in rilevo il carattere polifunzionale della pena — da un lato quello di prevenzione generale e difesa sociale, con connessi caratteri di attività e retributività, dall'altro quelle di prevenzione speciale e rieducazione in funzione dell'obiettivo della risocializzazione del reo, precisando che fra le finalità indicate non è possibile stabilire a priori una gerarchia statica così che il legislatore, nei limiti della ragionevolezza, può fare tendenzialmente prevalere di volta in volta l'una o l'altra finalità della pena a patto però che nessuna ne risulti obliterata (C. cost., sent. n. 306 del 1993).

Secondo l'art. 133 c.p. la pena giusta deve essere determinata combinando in maniera sintetica ma razionale, ossia motivata, il giudizio in ordine alla gravità del reato — scomposto nei tre diversi parametri delle circostanze dell'azione, della gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa e dell'intensità dell'elemento soggettivo — e alla capacità a delinquere del colpevole da desumere, fra l'altro, dai precedenti penali e giudiziari. Quest'ultimo criterio, quello della capacità a delinquere, viene spesso letto come espressione della ispirazione specialpreventiva della pena, ossia proiettato nel futuro quale indice della pericolosità sociale espressa dall'autore del reato: tanto maggiore è il rischio di recidiva, tanto la pena deve essere elevata perché si possa sperare nella resipiscenza del reo. Secondo altro orientamento invece anche il parametro della capacità a delinquere andrebbe ancorato al momento del fatto e rappresenterebbe nulla altro che un aspetto del giudizio relativo alla colpevolezza, con funzione quindi retributiva.

In ogni caso, anche privilegiando l'aspetto specialpreventivo e rieducativo della pena, la Corte con le sentenze sopra menzionate ha con chiarezza indicato come tali funzioni non possano prescindere, ed anzi presuppongano, l'applicazione di una pena giusta, ossia proporzionata alla complessiva gravità della responsabilità dell'autore.

Si aggiunga che nel contesto dell'art. 133, comma 2 c.p. — diversamente dai parametri relativi ai motivi a delinquere e alla condotta tenuta prima e dopo il reato — l'indice rappresentato dai precedenti penali e dalla complessiva condotta di vita dell'imputato è del tutto indipendente dalla valutazione del fatto, con la conseguenza che tanto maggiore è la rilevanza accordata a quel profilo rispetto a quello relativo alla gravità oggettiva del reato, tanto più la sanzione, a causa dell'efficacia determinante svolta dal «tipo d'autore», acquista caratteri di esemplarità incompatibili non solo col principio della finalità rieducativa della pena, ma anche col principio di offensività di cui all'art. 25, secondo comma Cost.

Anche il giudizio relativo alla comparazione delle circostanze di cui all'art. 69 c.p. attiene alla valutazione del fatto delittuoso nel suo complesso e deve essere condotto alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ossia attraverso la valutazione discrezionale degli elementi che emergono dal caso concreto, dando conto delle ragioni per le quali uno o più di essi riveste carattere decisivo.

La discrezionalità del giudice deve evidentemente mantenersi nei limiti fissati dal legislatore che individua le cornici edittali e complessivamente i confini della discrezionalità esplicabile in sede di determinazione della pena secondo gli orientamenti di politica criminale che ritiene di adottare, sempre che tali scelte rispettino il limite della ragionevolezza ossia non creino disparità di trattamento prive di giustificazione razionale, poiché diversamente, a rimanere leso sarebbe il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e di riflesso, per quanto detto, il principio della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena.

Il disposto dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui fa divieto di ritenere la prevalenza delle attenuanti concorrenti con l'aggravante della recidiva reiterata, non pare rispettare questo limite.

Con l'inserimento del divieto il legislatore ha evidentemente voluto irrigidire il trattamento sanzionatorio del recidivo reiterato impedendo che elementi di segno contrario potessero travolgere, sotto il profilo della determinazione della gravità complessiva della responsabilità penale, l'indice negativo rappresentato dalla reiterazione del reato, introducendo in capo al suo autore una sorta di presunzione legale di pericolosità sociale o quanto meno di spiccata tendenza a delinquere.

Il dubbio circa la razionalità di una tale previsione emerge in primo luogo dalla considerazione del carattere perpetuo della recidiva, che si configura (salvo quella infraquinquennale) indipendentemente dal lasso di tempo decorso dall'ultimo reato commesso di modo che l'indicata presunzione di pericolosità produce effetto anche in casi in cui, per il carattere risalente dei precedenti, non abbia in concreto giustificazione.

Inoltre il divieto di subvalenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4 c.p. si applica in maniera indistinta a tutte le attenuanti, sia quelle soggettive che quelle oggettive, sia quelle ad effetto comune che quelle ad effetto speciale. Sotto il primo profilo si rileva come l'assenza di omogeneità fra gli elementi considerati nel giudizio di bilanciamento privi di razionalità il divieto di prevalenza delle attenuanti: se il senso della disposizione è quello di rendere indefettibile la valutazione della recidiva nel giudizio relativo alla personalità dell'imputato, troverebbe forse giustificazione il divieto di prevalenza delle attenuanti che hanno fondamento nella valutazione della tendenza a delinquere del reo, mentre appare illogico con riferimento ad attenuanti di carattere oggettivo che prescindono totalmente dalla considerazione dell'autore, concentrando il giudizio di minor disvalore penale esclusivamente nel fatto.

Sotto il secondo profilo si osserva come le circostanze ad effetto speciale, per quanto qui interessa quelle attenuanti, sottendano spesso una valutazione del tutto diversa della gravità del fatto e quindi del bisogno sociale di repressione.

Nel caso di specie, l'elemento attenuante è considerato dal legislatore tanto importante da indurre alla determinazione della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Mentre la produzione, il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sono puniti ai sensi dell'art. 73, così come modificato dall'art. 4-*bis*, d.l. n. 272/2005, con la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26. 000 a 260.000 euro, il ricorrere dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dal comma 5, riduce la pena in modo drastico — la reclusione va da 1 a 6 anni e la multa da 3.000 a 26.000 euro — e da ciò si evince come il legislatore abbia valutato in maniera assai differente il disvalore penale della condotta. E difatti vi è una siderale distanza fra gli episodi di piccolo spaccio, spesso commessi da persone tossicodipendenti che in cambio dell'attività illecita ricevono dal fornitore la sostanza necessaria al loro consumo, e gli episodi di vero e proprio traffico che stanno a monte della distribuzione minuta, volti a rifornire il mercato degli stupefacenti e a procurare ai protagonisti ingenti guadagni, spesso implicanti attività di copertura e riciclaggio del danaro di provenienza illecita.

L'elisione degli effetti prodotti dall'attenuante in parola sulla determinazione della pena per effetto dei limiti al bilanciamento della recidiva reiterata obbligherebbe questo giudice ad applicare al Cotza, per la detenzione e cessione di una quantità modesta di sostanza stupefacente con le modalità tipiche dello spacciatore minuto, la stessa pena prevista per il trafficante, ossia una pena iniqua perché non proporzionata alla gravità della sua responsabilità penale.

Per questi motivi il tribunale ritiene che debba essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4 c.p. così come novellato dall'art. 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 3, 25, 27 Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti nel caso previsto dall'art. 99, comma 4, c.p. per contrasto con gli art. 3, 25, commi primo e terzo, Cost.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cagliari, addì 23 giugno 2006

Il giudice: MALAVASI

06C1115

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUR-049) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*	€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*	€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 1 2 1 3 *

€ 7,00